

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	17
GIUSTIZIA (II)	»	38
DIFESA (IV)	»	76
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	102
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	117
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	122
AGRICOLTURA (XIII)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-APi; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	141
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	142

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Collegato alla Legge di stabilità 2014).
C. 2093 (Parere alla Commissione VIII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Collegato alla Legge di stabilità 2014).

C. 2093.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *relatore*, illustra il provvedimento, rilevandone positivamente l'omogeneità, l'uso generalizzato della tecnica della novellazione e la presenza delle relazioni di AIR e ATN. Evidenzia quindi talune criticità quali: le modificazioni apportate dall'atto a fonti subordinate (le quali, per effetto di tali interventi, finiscono quindi per presentare un diverso

grado di resistenza alle successive modifiche), la necessità di specificare quale sia l'atto normativo cui l'articolo 14, comma 1, rinvia, posto che lo stesso non è esplicitato né è individuabile, nonché – in diversi casi – l'uso di terminologia e di espressioni poco chiare o non definite nell'ordinamento, non uniformi o comunque formulate in lingua straniera senza che ve ne sia la necessità, in contrasto con una specifica previsione della circolare del 2001 a firma congiunta dei Presidenti della Camera e del Senato sulla corretta formulazione dei testi legislativi.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 4 settembre, e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37);

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta nella sua mole ulteriormente arricchita a seguito dell'esame in Commissione, un contenuto omogeneo, recando disposizioni esclusivamente riferite alla materia ambientale, per lo più finalizzate a promuovere misure di *green economy* ed il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

correttamente il disegno di legge utilizza generalmente la tecnica della novellazione. Fanno eccezione l'articolo 24-*bis*, che disciplina i « contratti di fiume » al di fuori di un appropriato ambito normativo, che potrebbe essere costituito dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda anche la gestione delle risorse idriche, e l'articolo 26-*bis*, in materia di sovra canone di bacino idrico montano, che modifica (comma 1) ed integra (comma 2) in maniera non testuale le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925 nonché l'articolo 13, comma 3, il quale dispone che « i richiami normativi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », presenti in numerose disposizioni, espressamente richiamate, del medesimo decreto legislativo o in « altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »: a riguardo di tale ultimo punto si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 9, raccomanda che « se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: "l'espressione y, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: z" »;

in alcuni casi il disegno di legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di

coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). In particolare, infatti, gli articoli 12-*bis* e 12-*quinquies* recano modifiche puntuali a decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici e la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (su quest'ultimo si rammenta peraltro che già hanno inciso in maniera non testuale i decreti-legge nn. 74 e 174 del 2012 e i decreti-legge nn. 43 e 69 del 2013). In un caso, infine, l'intervento su fonti secondarie avviene senza un'esplicita novellazione: l'articolo 8-*ter* integra infatti in maniera non testuale la medesima tabella 1.A del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012 alla quale l'articolo 12-*bis* del provvedimento in titolo, come sopra visto, apporta modifiche testuali;

il disegno di legge, in particolare, apporta numerose modificazioni al codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) e al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Si rileva positivamente che le modifiche sono disposte col metodo della novellazione nonché inserendo le nuove disposizioni nell'idoneo contesto normativo di riferimento, tuttavia si rammenta altresì che i due codici sono già stati oggetto di ripetute e continue modifiche, anche assai recenti (per esempio, nel corso del solo anno 2014, il codice ambientale ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti legislativi nn. 46, 49 e 112 e del decreto-legge n. 91, mentre il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 125 e dei decreti-legge 47, 66, 83 e 90): tale circostanza influisce negativamente sulla stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sotto il profilo della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

l'articolo 1-bis introduce, nell'ambito dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, un quinto comma così formulato: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato». In proposito si segnala che:

a) nell'articolo così novellato, il secondo comma usa l'espressione «misure ritenute necessarie», il terzo comma l'espressione «misure necessarie»: a tale riguardo, ove non sussistano specifiche ragioni per l'impiego di formulazioni non coincidenti, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare un'espressione univoca in tutto l'articolo;

b) il quarto comma dispone che le spese sostenute sono recuperate «anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave». Ove la Commissione di merito ritenga che la fattispecie introdotta dal nuovo comma quinto prefiguri un caso specifico comunque ascrivibile alla più vasta fattispecie descritta al quarto comma e non un'ipotesi aggiuntiva ivi non prevista, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare il nuovo quinto comma prevedendo che le spese siano recuperate «in particolare» (e non «anche») nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-sexies.4 agisce «nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447». Si segnala in proposito che l'articolo 3 citato, nel definire le competenze statali in materia, si limita a prevedere al comma 3 il costante aggiornamento di una serie di adempimenti

previsti al comma 1 e che l'articolo 37 del disegno di legge contiene una delega al Governo in materia di inquinamento acustico finalizzata anche al riordino dei provvedimenti normativi vigenti, cui si potrebbe piuttosto fare riferimento;

l'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, richiama «la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)», senza individuare l'atto normativo di riferimento e senza che sia desumibile, dalla collocazione o da altri elementi, quale esso sia;

andrebbe altresì verificata la formulazione dell'articolo 16, comma 4, in quanto la novella ivi introdotta coincide con le disposizioni attualmente vigenti;

l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-quater.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, anche di natura fiscale, per i prodotti derivanti da materiali post consumo e l'articolo 14-octies, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze «l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati». A tale proposito, da un lato, si attribuisce implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e dall'altro, la mancata definizione di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata suscita dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

in tre circostanze si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un regolamento governativo: ciò si riscontra all'articolo 24, comma 2, per definire gli interventi prioritari, i criteri e le modalità

di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, all'articolo 25, comma 1, per individuare principi e criteri per favorire « l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali » in favore degli utenti « in condizioni economico-sociali disagiate » e all'articolo 26, comma 1, per stabilire principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. A tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che un siffatto ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

talune norme del codice ambientale sono novellate simultaneamente da distinte disposizioni del disegno di legge: in particolare, il comma 6 dell'articolo 206-*bis* del codice è novellato ad opera sia dell'articolo 14-*bis* sia dell'articolo 13, comma 1, lettera *e*); sia l'articolo 13-*bis*, comma 1, sia l'articolo 14-*quinqüies* del disegno di legge intervengono sull'articolo 220 (rispettivamente sui commi 1 e 2) del codice; sia l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 4, sia l'articolo 14-*sexies*, comma 1, del disegno di legge intervengono sull'articolo 221 del codice; sia l'articolo 13-*bis*, comma 7, sia l'articolo 14-*sexies*, comma 2, del disegno di legge intervengono sull'articolo 223 del codice; sia — infine — l'articolo 13-*bis*, commi 8 e 9 sia gli articoli 14-*septies* e 15-*bis* del disegno di legge intervengono sull'articolo 224 del codice (in particolare, le modifiche introdotte dall'articolo 13-*bis*, comma 8 e dall'articolo 15-*bis* riguardano entrambe il comma 1); tali modificazioni, coordinate, potrebbero essere opportunamente raggruppate in un unico contesto normativo;

in tema di corretta formulazione del testo, l'articolo 9, comma 2, lettera *a*), n. 3), capoverso *f-bis*), non chiarisce quale sia il soggetto competente a stabilire i metodi per la compensazione delle emissioni di gas serra né la relativa fonte normativa; l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies*.⁴ interviene in materia di « efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili », rendendo necessario valutare l'opportunità di specificare meglio a quali destinazioni ci si intenda riferire; all'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 72-*bis*.⁸ andrebbe valutata l'opportunità di precisare il termine entro il quale o la cadenza periodica con la quale il Ministro presenta al Parlamento la relazione ivi prevista;

ancora in tema di chiarezza delle espressioni impiegate nel testo normativo, l'articolo 36 al comma 3 contiene un riferimento ai « territori a cosiddetto "fallimento di mercato" », con espressione che, pur di uso consolidato nel campo dell'economia politica, non sembra trovare riscontro nella normativa vigente e meriterebbe quindi una definizione; ai commi 4 e 5 si riferisce alla « costituzione di *label* (*brand* o marchi) », ad « operazioni di *expansion* », di « *replacement* » e di « *management buy in/buy out* » impiegando espressioni, anche straniere, non definite univocamente nell'ordinamento. A tale riguardo si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede, al paragrafo 4, lettera *m*), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

per effetto delle modificazioni (soppressioni ed articoli aggiuntivi) apportate dalla Commissione andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare le rubriche di taluni titoli i quali non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti. In particolare: nella rubrica del titolo I andrebbe soppresso il riferimento alla tutela della fauna, in conseguenza della soppres-

sione dell'articolo 3; nella rubrica del titolo II andrebbe introdotto il riferimento alla nuova procedura di impatto sanitario introdotta dall'articolo 5; nella rubrica del titolo III andrebbe forse introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli aggiuntivi 8-*bis* (che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, riguardante l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici) e 8-*ter* (in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas); nella rubrica del titolo X andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti dell'articolo 29-*bis*, riguardante l'istituzione da parte dei comuni di spazi per lo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti; nella rubrica del titolo XI andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli da 32 a 36: la gestione dei rifiuti sanitari (articolo 32); la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37); l'istituzione di aree *Oil Free Zone* (articolo 34); la strategia nazionale *Green Communities* (articoli 35 e 36);

inoltre, la rubrica del titolo IV fa riferimento al « *green public procurement* » mentre la rubrica dell'articolo 9, contenuto nel medesimo titolo, richiama gli « appalti verdi », impiegando espressioni diverse (una delle quali in lingua inglese) per indicare, apparentemente, il medesimo oggetto;

l'articolo 33 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali; il comma 2, che elenca i principi e criteri direttivi della delega:

a) esplicita alla lettera *a)* la nozione di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), con una definizione che – nel riguardare un istituto innovativo, non già disciplinato dall'ordinamento e la cui denominazione non è di uso corrente – parrebbe opportuno chiarire ulteriormente, concernendo essa l'oggetto stesso della delega;

b) include, alla lettera *i)*, gli aspetti procedurali attinenti all'intesa con la Conferenza unificata ed al parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, che dovrebbero essere debitamente disciplinati in un autonomo comma;

l'articolo 37 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di inquinamento acustico. In relazione alla formulazione delle norme di delega, in alcuni casi i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega: ciò si riscontra, in particolare, al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* ed *l)* (sul recepimento di disposizioni europee in talune aree) e lettera *c)* (armonizzazione della normativa nazionale);

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

l'articolo 13-*bis*, comma 9, differisce dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento dello statuto del CONAI ai principi contenuti nel cosiddetto codice ambientale, l'articolo 14, comma 2, fissa un nuovo termine per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, già da conseguire gradualmente entro il 31 dicembre 2012, l'articolo 22, comma 7 differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le Regioni devono approvare il piano di tutela delle acque;

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 8-*ter*, 12-*bis* e 12-*quinq*ues che incidono su discipline oggetto di

fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

agli articoli 24, comma 2, 25, comma 1, e 26, comma 1, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

riguardo alle disposizioni contenute all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 14-*octies*, comma 4, finalizzate ad intervenire mediante fonti subordinate anche in materia fiscale, valuti la Commissione la loro compatibilità con la riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 della Costituzione e, conseguentemente, si provveda se del caso alla loro riformulazione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*bis*, si specifichi l'atto normativo cui la novella fa rinvio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 33, si disciplinino in un comma autonomo le disposizioni procedurali che attualmente sono previste (al comma 2, lettera *i*)), fra i principi e criteri direttivi;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

all'articolo 33 si dovrebbe valutare l'opportunità di definire più dettagliatamente l'oggetto della delega relativa al pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA);

all'articolo 37, per quanto detto in premessa, si dovrebbero esplicitare maggiormente i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero coordinare le disposizioni elencate in premessa che, pur collocate in articoli e commi distinti del disegno di legge, incidono sulle medesime disposizioni del codice ambientale;

si valuti come riformulare le rubriche dei titoli I, II, III, X e XI onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto e l'opportunità di coordinare la rubrica del titolo IV con quella dell'articolo 9;

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni, citate in premessa, dal significato tecnico-giuridico non univocamente definito o comunque suscettibili di ingenerare incertezze e di quelle che appaiono richiedere un coordinamento con la normativa vigente. ».

Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere la proposta del relatore, si sofferma in particolare sull'uso di più espressioni in lingua straniera, le quali, poiché non sono legislativamente definite e in molti casi non sono di uso corrente, sono suscettibili di ingenerare problemi e dubbi interpretativi e applicativi. Nel richiamare anch'egli la circolare del 2001, nonché le esigenze di chiarezza e proprietà della formulazione, prospetta l'ipotesi di evidenziare più esplicitamente la questione facendone oggetto di un rilievo a se stante.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, si associa alle considerazioni dell'on. Sannicandro.

Gianluca PINI, *relatore*, alla luce degli interventi svolti, che condivide, ritiene che il Comitato potrebbe formulare un'osservazione, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, rafforzandola mediante un puntuale richiamo della circolare del 2001. Propone dunque una nuova formulazione del parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 4 settembre, e rilevato che:

esso è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca norme di delegazione legislativa al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37);

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta nella sua mole ulteriormente arricchita a seguito dell'esame in Commissione, un contenuto omogeneo, recando disposizioni esclusivamente riferite alla materia ambientale, per lo più finalizzate a promuovere misure di *green economy* ed il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

correttamente il disegno di legge utilizza generalmente la tecnica della novellazione. Fanno eccezione l'articolo 24-*bis*, che disciplina i « contratti di fiume » al di fuori di un appropriato ambito normativo, che potrebbe essere costituito dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, che riguarda anche la gestione delle risorse idriche, e l'articolo 26-*bis*, in materia di sovra canone di bacino idrico montano, che modifica (comma 1) ed integra (comma 2) in maniera non testuale le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 22 dicembre 1980, n. 925 nonché l'articolo 13, comma 3, il quale dispone che « i

richiami normativi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e all'Autorità di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 », presenti in numerose disposizioni, espressamente richiamate, del medesimo decreto legislativo o in « altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »: a riguardo di tale ultimo punto si segnala che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 9, raccomanda che « se vi è la necessità di apportare modifiche testuali dello stesso tenore ad uno stesso atto è opportuno usare una formula riassuntiva del tipo: "l'espressione y, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: z" »;

in alcuni casi il disegno di legge incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integrando una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). In particolare, infatti, gli articoli 12-*bis* e 12-*quinquies* recano modifiche puntuali a decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici e la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (su quest'ultimo si rammenta peraltro che già hanno inciso in maniera non testuale i decreti-legge nn. 74 e 174 del 2012 e i decreti-legge nn. 43 e 69 del 2013). In un caso, infine, l'intervento su fonti secondarie avviene senza un'esplicita novellazione: l'articolo 8-*ter* integra infatti in maniera non testuale la medesima tabella 1.A del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012 alla quale l'articolo 12-*bis* del provvedimento in titolo, come sopra visto, apporta modifiche testuali;

il disegno di legge, in particolare, apporta numerose modificazioni al codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) e al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006). Si rileva positivamente che le modifiche sono disposte col metodo della novellazione nonché inserendo le nuove disposizioni nell'idoneo contesto normativo di riferimento, tuttavia si rammenta altresì che i due codici sono già stati oggetto di ripetute e continue modifiche, anche assai recenti (per esempio, nel corso del solo anno 2014, il codice ambientale ha subito numerose modifiche ad opera dei decreti legislativi nn. 46, 49 e 112 e del decreto-legge n. 91, mentre il codice dei contratti pubblici ha subito numerose modifiche ad opera della legge n. 125 e dei decreti-legge 47, 66, 83 e 90): tale circostanza influisce negativamente sulla stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

sotto il profilo della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

L'articolo 1-*bis* introduce, nell'ambito dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, un quinto comma così formulato: «Le spese sostenute per le misure ritenute necessarie di cui al secondo e terzo comma sono recuperate *anche* nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato». In proposito si segnala che:

a) nell'articolo così novellato, il secondo comma usa l'espressione «misure ritenute necessarie», il terzo comma l'espressione «misure necessarie»: a tale riguardo, ove non sussistano specifiche ragioni per l'impiego di formulazioni non coincidenti, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare un'espressione univoca in tutto l'articolo;

b) il quarto comma dispone che le spese sostenute sono recuperate «anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa grave». Ove la

Commissione di merito ritenga che la fattispecie introdotta dal nuovo comma quinto prefiguri un caso specifico comunque ascrivibile alla più vasta fattispecie descritta al quarto comma e non un'ipotesi aggiuntiva ivi non prevista, si dovrebbe valutare l'opportunità di riformulare il nuovo quinto comma prevedendo che le spese siano recuperate «in particolare» (e non «anche») nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata alla qualità e quantità di carico trasportato;

L'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-*sexies*.4 agisce «nelle more del riordino ed aggiornamento della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447». Si segnala in proposito che l'articolo 3 citato, nel definire le competenze statali in materia, si limita a prevedere al comma 3 il costante aggiornamento di una serie di adempimenti previsti al comma 1 e che l'articolo 37 del disegno di legge contiene una delega al Governo in materia di inquinamento acustico finalizzata anche al riordino dei provvedimenti normativi vigenti, cui si potrebbe piuttosto fare riferimento;

L'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, capoverso 3-*bis*, richiama «la misura del tributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*», senza individuare l'atto normativo di riferimento e senza che sia desumibile, dalla collocazione o da altri elementi, quale esso sia;

andrebbe altresì verificata la formulazione dell'articolo 16, comma 4, in quanto la novella ivi introdotta coincide con le disposizioni attualmente vigenti;

L'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-*quater*.1, demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, la definizione degli incentivi, *anche di natura fiscale*, per i prodotti derivanti da materiali post consumo e l'articolo 14-*octies*, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

« l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati ». A tale proposito, da un lato, si attribuisce implicitamente ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e dall'altro, la mancata definizione di una cornice entro la quale la discrezionalità amministrativa possa essere esercitata suscita dubbi di compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

in tre circostanze si prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un regolamento governativo: ciò si riscontra all'articolo 24, comma 2, per definire gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche, all'articolo 25, comma 1, per individuare principi e criteri per favorire « l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali » in favore degli utenti « in condizioni economico-sociali disagiate » e all'articolo 26, comma 1, per stabilire principi e criteri per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. A tale proposito il Comitato ha costantemente evidenziato che un siffatto ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto, ordinariamente di natura politica, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

talune norme del codice ambientale sono novellate simultaneamente da distinte disposizioni del disegno di legge: in particolare, il comma 6 dell'articolo 206-bis del codice è novellato ad opera sia

dell'articolo 14-bis sia dell'articolo 13, comma 1, lettera e); sia l'articolo 13-bis, comma 1, sia l'articolo 14-quinquies del disegno di legge intervengono sull'articolo 220 (rispettivamente sui commi 1 e 2) del codice; sia l'articolo 13-bis, commi 2 e 4, sia l'articolo 14-sexies, comma 1, del disegno di legge intervengono sull'articolo 221 del codice; sia l'articolo 13-bis, comma 7, sia l'articolo 14-sexies, comma 2, del disegno di legge intervengono sull'articolo 223 del codice; sia — infine — l'articolo 13-bis, commi 8 e 9 sia gli articoli 14-septies e 15-bis del disegno di legge intervengono sull'articolo 224 del codice (in particolare, le modifiche introdotte dall'articolo 13-bis, comma 8 e dall'articolo 15-bis riguardano entrambe il comma 1); tali modificazioni, coordinate, potrebbero essere opportunamente raggruppate in un unico contesto normativo;

in tema di corretta formulazione del testo, l'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 3), capoverso f-bis), non chiarisce quale sia il soggetto competente a stabilire i metodi per la compensazione delle emissioni di gas serra né la relativa fonte normativa; l'articolo 11, comma 1, capoverso articolo 206-sexies.4 interviene in materia di « efficientamento energetico delle scuole a tutti i livelli, degli ospedali e delle destinazioni d'uso ad entrambi assimilabili », rendendo necessario valutare l'opportunità di specificare meglio a quali destinazioni ci si intenda riferire; all'articolo 23, comma 1, capoverso articolo 72-bis.8 andrebbe valutata l'opportunità di precisare il termine entro il quale o la cadenza periodica con la quale il Ministro presenta al Parlamento la relazione ivi prevista;

ancora in tema di chiarezza delle espressioni impiegate nel testo normativo, l'articolo 36 al comma 3 contiene un riferimento ai « territori a cosiddetto "fallimento di mercato" », con espressione che, pur di uso consolidato nel campo dell'economia politica, non sembra trovare riscontro nella normativa vigente e meriterebbe quindi una definizione; ai commi 4 e 5 si riferisce alla « costituzione di *label*

(*brand* o marchi)», ad «operazioni di *expansion*», di «*replacement*» e di «*management buy in/buy out*» impiegando espressioni, anche straniere, non definite univocamente nell'ordinamento. A tale riguardo si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prevede, al paragrafo 4, lettera *m*), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente;

per effetto delle modificazioni (soppressioni ed articoli aggiuntivi) apportate dalla Commissione andrebbe valutata l'opportunità di aggiornare le rubriche di taluni titoli i quali non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti. In particolare: nella rubrica del titolo I andrebbe soppresso il riferimento alla tutela della fauna, in conseguenza della soppressione dell'articolo 3; nella rubrica del titolo II andrebbe introdotto il riferimento alla nuova procedura di impatto sanitario introdotta dall'articolo 5; nella rubrica del titolo III andrebbe forse introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli aggiuntivi 8-*bis* (che modifica il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, riguardante l'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici) e 8-*ter* (in materia di sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas); nella rubrica del titolo X andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti dell'articolo 29-*bis*, riguardante l'istituzione da parte dei comuni di spazi per lo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti; nella rubrica del titolo XI andrebbe introdotto il riferimento ai contenuti degli articoli da 32 a 36: la gestione dei rifiuti sanitari (articolo 32); la delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (articolo 33) e in materia di inquinamento acustico (articolo 37); l'istituzione di aree *Oil Free Zone* (articolo 34); la strategia nazionale *Green Communities* (articoli 35 e 36);

inoltre, la rubrica del titolo IV fa riferimento al «*green public procurement*»

mentre la rubrica dell'articolo 9, contenuto nel medesimo titolo, richiama gli «appalti verdi», impiegando espressioni diverse (una delle quali in lingua inglese) per indicare, apparentemente, il medesimo oggetto;

l'articolo 33 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali; il comma 2, che elenca i principi e criteri direttivi della delega:

a) esplicita alla lettera *a)* la nozione di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), con una definizione che – nel riguardare un istituto innovativo, non già disciplinato dall'ordinamento e la cui denominazione non è di uso corrente – parrebbe opportuno chiarire ulteriormente, concernendo essa l'oggetto stesso della delega;

b) include, alla lettera *i)*, gli aspetti procedurali attinenti all'intesa con la Conferenza unificata ed al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovrebbero essere debitamente disciplinati in un autonomo comma;

l'articolo 37 è volto a conferire al Governo una delega legislativa in materia di inquinamento acustico. In relazione alla formulazione delle norme di delega, in alcuni casi i principi e criteri direttivi appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega: ciò si riscontra, in particolare, al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)* ed *l)* (sul recepimento di disposizioni europee in talune aree) e lettera *c)* (armonizzazione della normativa nazionale);

sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

l'articolo 13-*bis*, comma 9, differisce dal 30 giugno 2008 al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento dello statuto del CONAI ai principi contenuti nel cosiddetto codice ambientale, l'articolo 14, comma 2, fissa un nuovo termine per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, già da conseguire gradual-

mente entro il 31 dicembre 2012, l'articolo 22, comma 7 differisce dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le Regioni devono approvare il piano di tutela delle acque;

il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si sopprimano le disposizioni contenute agli articoli 8-ter, 12-bis e 12-quinquies che incidono su discipline oggetto di fonti normative di rango subordinato, ovvero si proceda a riformularle nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nelle fonti secondarie mediante atto avente la medesima forza;

agli articoli 24, comma 2, 25, comma 1, e 26, comma 1, che prevedono l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, sia riformulata la disposizione in questione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista a un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988;

riguardo alle disposizioni contenute all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 14-octies, comma 4, finalizzate ad intervenire mediante fonti subordinate anche in materia fiscale, valuti la Commissione la loro compatibilità con la riserva di legge in materia tributaria prevista dall'articolo 23 della Costituzione e, conseguentemente, si provveda se del caso alla loro riformulazione al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, si specifichi l'atto normativo cui la novella fa rinvio;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 33, si disciplinino in un comma autonomo le disposizioni procedurali che attualmente sono previste (al comma 2, lettera i)), fra i principi e criteri direttivi;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbero riformulare le disposizioni che incidono in via non testuale sulle norme vigenti in termini di novelle alle medesime;

all'articolo 33 si dovrebbe valutare l'opportunità di definire più dettagliatamente l'oggetto della delega relativa al pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA);

all'articolo 37, per quanto detto in premessa, si dovrebbero esplicitare maggiormente i principi e criteri direttivi, al fine di distinguerli più chiaramente dall'oggetto della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si dovrebbero coordinare le disposizioni elencate in premessa che, pur collocate in articoli e commi distinti del disegno di legge, incidono sulle medesime disposizioni del codice ambientale;

si valuti come riformulare le rubriche dei titoli I, II, III, X e XI onde dar pienamente conto del loro effettivo contenuto e l'opportunità di coordinare la rubrica del titolo IV con quella dell'articolo 9;

per quanto detto in premessa, valuti la Commissione l'opportunità di introdurre riformulazioni in luogo delle espressioni e delle formulazioni, citate in pre-

nessa, dal significato tecnico-giuridico non univocamente definito o comunque suscettibili di ingenerare incertezze e di quelle che appaiono richiedere un coordinamento con la normativa vigente;

si valuti come garantire l'osservanza delle previsioni della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi laddove prevede, al paragrafo 4, lettera *m*), che sia evitato l'uso di termini stranieri, salvo che siano entrati nell'uso della lingua italiana e non abbiano sinonimi in tale lingua di uso corrente ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Arcangelo SANNICANDRO prospetta la possibilità di formulare emendamenti che recepiscano i rilievi espressi dal Comitato.

Marilena FABBRI rammenta che, come costantemente avvenuto in casi recenti, il

Comitato si è orientato verso la soluzione di presentare, a firma congiunta dei suoi componenti, emendamenti che recepiscano univocamente le condizioni poste nel parere non già presso la Commissione di merito, bensì nel corso dell'esame in Assemblea nei casi in cui la Commissione di merito non abbia adeguato il testo alle condizioni stesse.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, nel condividere i rilievi dell'on. Fabbri, rammenta la facoltà di ciascun deputato di formulare, nelle sedi proprie e nei tempi previsti, proposte emendative quale singolo e sottolinea comunque che, nel caso del provvedimento in esame, prima della seduta odierna talune questioni di tecnica legislativa e redazionale sono state informalmente prospettate alla competente Commissione.

La seduta termina alle 9.30.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
AVVERTENZA	15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 11 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

GIUNTA PLENARIA

Esame dei ricorsi ed esposti preliminare alla verifica dei poteri su base nazionale.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confartigianato e Casartigiani, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico

16

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 settembre 2014.

Audizione di rappresentanti di Confartigianato e Casartigiani, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 La Russa, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 17

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, di rappresentanti dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore (*Svolgimento e conclusione*) 37

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici, Luciano Pizzetti e Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.25.

Revisione della parte seconda della Costituzione.

C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Pal-

mizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 La Russa, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che il disegno di legge di riforma costituzionale del Governo, presentato al Senato l'8 aprile 2014, reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L'esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio 2014. L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell'8 agosto 2014, concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche.

Il testo, originariamente composto da 35 articoli, contiene – nel testo all'esame della Camera – 40 articoli, ripartiti in sei Capi, di cui 37 articoli recanti novelle alle disposizioni della Costituzione e gli ultimi 3 articoli (articoli 38, 39 e 40), che prevedono, rispettivamente, norme transitorie (articolo 38), disposizioni finali (articolo 39), e norme sull'entrata in vigore (articolo 40).

Fa presente, quindi, che l'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, come modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 55 della Costituzione, in materia di funzioni delle Camere, inserendo nuovi commi, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento.

Viene così disposta la fine del bicameralismo perfetto nel nostro ordinamento, configurando un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il

Parlamento continua ad articolarsi in Camera e Senato ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti.

Il primo comma del nuovo articolo 55 della Costituzione – che prevede che « Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica » – non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione e mantiene dunque la dizione « Senato della Repubblica », rispetto al testo iniziale del disegno di legge.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione, introdotto dal Senato nel corso della discussione in Assemblea, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Il nuovo terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione prevede che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ».

I senatori cessano dunque di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall'articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di « ogni membro del Parlamento » il rappresentante della Nazione.

Il nuovo quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, introdotto dal disegno di legge, attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la « funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo ».

La Camera dei deputati, dunque, « esercita la funzione legislativa » mentre – come prevede il nuovo quinto comma dell'articolo 55 della Costituzione – il Senato « concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ». Il Senato concorre altresì, paritariamente, alla funzione legislativa nelle materie di cui all'articolo 29 della Costituzione (famiglia e matrimonio) ed all'articolo 32, secondo comma della Costituzione (sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori), in base ad una modifica approvata dall'Assemblea del Se-

nato. Il successivo articolo 70, comma primo, della Costituzione, definisce gli altri provvedimenti per i quali è prevista l'approvazione « paritaria » da parte dei due rami del Parlamento.

Alla Camera dei deputati spetta poi la funzione di « controllo dell'operato del Governo ».

Il Senato della Repubblica « rappresenta le Istituzioni territoriali » e concorre, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, come si è detto, alla funzione legislativa.

Al Senato è altresì espressamente attribuita la funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli (altri) enti costitutivi della Repubblica (il testo originario del disegno di legge S. 1429 faceva riferimento a « le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni »).

Il quinto comma attribuisce inoltre al Senato le seguenti funzioni: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e la valutazione del relativo impatto; la valutazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato; il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche; il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Infine, in base al sesto comma dell'articolo 55 della Costituzione, non modificato in questa sede, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla legge.

Rileva poi che l'articolo 2 del disegno di legge, come approvato dal Senato, definisce — modificando l'articolo 57 della Costituzione — una diversa composizione e una nuova modalità di elezione del Senato della Repubblica: in particolare, rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dal vigente secondo comma dell'articolo 57, il Senato sarà composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali. A questi si aggiungono 5 senatori che « possono essere nominati dal Presidente della Repubblica ».

Per il Senato, dunque, oltre a diminuire in maniera rilevante il numero dei componenti, l'elezione popolare diretta viene sostituita, per 95 membri, da un'elezione di secondo grado.

La nuova composizione del Senato, come evidenziato in varie sedi nel corso dell'*iter* al Senato, consente di valorizzare la rappresentanza territoriale anche come contrappeso rispetto alla revisione del Titolo V disposta dal medesimo disegno di legge.

Per quanto riguarda le modalità di elezione dei 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, il nuovo secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione, stabilisce che i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono i senatori, con metodo proporzionale, tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Per quanto attiene alle modalità di attribuzione alle regioni dei 95 seggi, il terzo comma dell'articolo 57 prevede che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a 2 e che ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano ne ha 2.

Al contempo, il quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, senza mutare l'impostazione del testo attuale (eliminando solo il riferimento ai seggi assegnati alla circoscrizione Estero, non più applicabile al nuovo Senato), prevede che la ripartizione dei seggi tra le regioni si effettui, previa applicazione del suddetto terzo comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il riferimento all'ultimo censimento generale viene ripreso al comma 2 dell'articolo 38 del disegno di legge, il quale specifica che, quando in base all'ultimo censimento generale della popolazione il numero di senatori spettanti ad una regione (come definito in base alle predette disposizioni) è diverso da quello risultante dal censimento precedente il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero cor-

rispondente all'ultimo censimento « anche in deroga al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione ».

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale in cui sono stati eletti, secondo quanto previsto dal quinto comma del predetto articolo 57.

Per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo dei senatori, rileva che viene soppresso l'articolo 58 della Costituzione (dall'articolo 37, comma 2) con la conseguenza che non è più previsto il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età, né quello di venticinque anni per elegerli.

Le « modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei componenti del Senato tra i consiglieri e i sindaci », nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale e locale sono regolate — in base a quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 57 della Costituzione — con legge approvata da entrambe le Camere. La medesima disposizione esplicita i criteri da seguire nella ripartizione dei seggi: i voti espressi e la composizione di ciascun Consiglio. La suddetta legge è approvata, ai sensi dell'articolo 38 del disegno di legge, entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Rammenta che per tale legge è applicabile il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, su richiesta di un terzo dei componenti della Camera o del Senato. Ricorda altresì che il nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere, promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Al contempo, con un emendamento riferito all'articolo 30 del disegno di legge (che modifica l'articolo 117 della Costituzione), approvato dall'Assemblea del Senato, viene attribuita alle regioni la potestà

legislativa in materia di rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche.

Evidenzia altresì che, fino all'entrata in vigore della predetta legge bicamerale attuativa delle modalità di elezione indiretta del riformato Senato (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione) il disegno di legge detta specifiche disposizioni elettorali riguardanti la prima applicazione (articolo 38, commi 1-6).

L'articolo 3 modifica il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, specificando che i senatori di nomina presidenziale durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

La disposizione in questione è stata oggetto di intervento nel corso dell'esame svolto al Senato (in particolare in Commissione) considerato che originariamente il disegno di legge prevedeva, abrogando il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che ventuno (su cento) senatori fossero di nomina presidenziale e duravano in carica sette anni (articolo 57, quarto comma).

L'articolo in esame va letto in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 38, comma 7, e 39, comma 5, del disegno di legge costituzionale, che prevedono, rispettivamente, che i senatori a vita attuali rimangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato e che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, come modificato, « non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque », tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Il medesimo articolo 39, comma 5, stabilisce infine che « lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale ».

L'articolo 4 modifica l'articolo 60 della Costituzione, che disciplina la durata delle Camere.

La modifica riferisce alla sola Camera dei deputati l'elezione per cinque anni ed il divieto di proroga se non per legge e solo in caso di guerra, disposizioni attualmente valide per entrambe le Camere.

La modifica è conseguente alla previsione, di cui all'articolo 57 della Costituzione come novellato dal disegno di legge, in base alla quale il Senato diventa organo non sottoposto a scioglimento, essendo previsto un rinnovo parziale « continuo », a seconda della scadenza delle diverse componenti.

L'articolo 5 inserisce, all'articolo 63 della Costituzione, un nuovo secondo comma che rimette al Regolamento del Senato l'individuazione dei casi nei quali l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitati in ragione dell'esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

L'intento — come illustrato dai relatori nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 14 luglio scorso — è quello di « evitare che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzionali monocratici di diversa natura ed estrazione ».

Restano ferme le previsioni vigenti dell'articolo 63 della Costituzione, in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza e quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Al riguardo, giova ricordare che i nuovi articoli 85 e 86 della Costituzione, come modificati dal disegno di legge costituzionale in esame, modificano le disposizioni relative alla presidenza ed alla convocazione del Parlamento in seduta comune, con riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica.

L'articolo 6 introduce due nuovi commi all'articolo 64 della Costituzione (secondo e sesto comma) e reca una modifica di carattere formale al quinto comma del medesimo articolo.

Viene, in particolare, introdotta una nuova disposizione (secondo comma) che

attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 64 della Costituzione, a sua volta, prevedendo in Costituzione quanto attualmente stabilito da specifiche disposizioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, sancisce il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

L'articolo 7 modifica l'articolo 66 della Costituzione, che riguarda i titoli di ammissione dei componenti del Parlamento. Nella formulazione vigente tale disposizione costituzionale stabilisce, al primo comma, che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità degli stessi.

Tale articolo modifica la predetta formulazione prevedendo che il suesposto primo comma si riferisca soltanto alla Camera dei deputati, per la quale quindi nulla risulterà innovato in tema di verifica dei poteri.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 66 dispone per il Senato, stabilendo che lo stesso giudichi i titoli di ammissione dei suoi componenti. Si prevede invece che, delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori, sia data « comunicazione » al Senato medesimo da parte del suo Presidente.

L'articolo 8 modifica l'articolo 67 della Costituzione, al fine di escludere i senatori dalla previsione costituzionale sulla rappresentanza della Nazione, in corrispondenza con le modifiche disposte all'articolo 55 Cost.; tale articolo, al terzo comma, prevede che « Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione ».

Al contempo, la riscrittura dell'articolo 67, operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di vincolo di mandato, già previsto nel testo costituzionale vigente.

L'articolo 9 del disegno di legge interviene sull'articolo 69 della Costituzione che, nella nuova formulazione, prevede che i membri della Camera dei deputati — e

quindi non più i membri del Parlamento — ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Conseguentemente — come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento del disegno di legge — la modifica apportata all'articolo 69 determina l'effetto di limitare la corresponsione della indennità parlamentare ai soli membri della Camera dei deputati.

Dalle modifiche costituzionali disposte deriva dunque che il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sia quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono. Ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come novellato dal disegno di legge costituzionale (articolo 34), la legge statale ivi prevista reca l'individuazione della durata degli organi elettivi della regione e dei relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

L'articolo 10, che sostituisce l'articolo 70 della Costituzione, prevede il superamento del bicameralismo perfetto, differenziando i poteri che ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle leggi.

Il procedimento legislativo rimane bicamerale — con un ruolo perfettamente paritario delle due Camere — (primo comma) per le leggi di revisione costituzionale, le altre leggi costituzionali, le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di *referendum* popolare, le leggi in materia di ordinamento, elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni e delle città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; per le leggi recanti principi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali, leggi che stabiliscono altresì la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti.

Una norma di chiusura aggiunge a tali ipotesi anche « gli altri casi previsti dalla Costituzione ». Si tratta, in particolare, delle leggi relative a: famiglia e matrimo-

nio nonché sottoposizione a trattamenti sanitari obbligatori (articolo 55 della Costituzione); definizione del sistema elettorale (di secondo grado) del Senato (articolo 57 della Costituzione); *referendum* propositivo e di indirizzo ed eventuali altre forme di consultazione (articolo 71 della Costituzione); autorizzazione alla ratifica dei trattati UE (articolo 80 della Costituzione); attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione (articolo 116 della Costituzione).

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati (secondo comma), con un procedimento legislativo quindi monocamerale; il Senato, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminare i progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento: le proposte di modifica, deliberate dal Senato entro i successivi trenta giorni, sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva (terzo comma).

Viene previsto poi un procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato, secondo il quale, in deroga a quello ordinario, la Camera può non conformarsi alle modifiche proposte dal Senato solamente a maggioranza assoluta. In particolare, per alcune categorie di leggi la Camera, se non intende adeguarsi al parere del Senato, deve pronunciarsi « nella votazione finale » a maggioranza assoluta dei suoi componenti (quarto comma).

Lo stesso *quorum* è richiesto per le leggi di bilancio, limitatamente alle medesime materie di cui al quarto comma, che però è esaminata di diritto dal Senato, senza la necessità di esprimere la richiesta di un terzo dei suoi componenti. Tuttavia, l'obbligo di pronunciarsi a maggioranza assoluta da parte della Camera, in caso di divergenza con il Senato, è richiesto solamente se, a sua volta, il Senato ha approvato le modifiche a maggioranza assoluta. In caso contrario, anche la Camera può non conformarsi alle modifiche a maggioranza semplice (quinto comma).

Infine, viene attribuito al Senato la facoltà, secondo le norme che saranno previste dal suo regolamento, di svolgere attività conoscitive, nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati (sesto comma).

L'articolo 11 modifica l'articolo 71 della Costituzione che disciplina l'iniziativa legislativa in generale, lasciando inalterato il primo comma che attribuisce il potere di iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle due Camere e agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale. Tuttavia, ai sensi del novellato articolo 72 della Costituzione mentre i progetti di legge a procedimento paritario possono essere presentati indifferente-mente ad una delle due Camere, gli altri sono presentati alla Camera dei deputati. Viene però attribuito al Senato il potere di richiedere alla Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri, di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera deve esaminare il disegno di legge e pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato (secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione).

Viene quindi modificato anche il secondo comma (che all'esito della novella operata dall'articolo in esame diventerebbe il terzo comma) dell'articolo 71 vigente che attiene all'iniziativa legislativa popolare: è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del popolo, introducendo al contempo il principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Infine, vengono introdotti nell'ordinamento i *referendum* propositivi e di indirizzo, da disciplinarsi con legge bicamerale (quarto comma).

L'articolo 12 modifica l'articolo 72 della Costituzione, che riguarda il procedimento di approvazione dei progetti di legge.

Viene modificato innanzitutto il primo comma, prevedendo che i disegni di legge di cui all'articolo 70, comma primo, e cioè

i disegni di legge per i quali si prevede un procedimento legislativo paritario delle due Camere, sono presentati ad una delle due Camere.

Viene poi introdotto un nuovo secondo comma che prevede che tutti gli altri progetti di legge sono presentati alla Camera dei deputati e da questa approvati articolo per articolo e con votazione finale.

Il terzo comma (corrispondente al vigente secondo comma) affida al regolamento interno delle Camere la disciplina dei procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, al fine di specificare che tale disposizione riguarda i regolamenti di entrambe le Camere.

Analogamente, al nuovo quarto comma si attribuisce ai regolamenti parlamentari di entrambe le Camere la possibilità di stabilire casi e forme per il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni. Un'altra modifica al comma quarto riguarda la composizione della Commissioni in sede legislativa ed è volta a riferire solo a quelle della Camera dei deputati la previsione costituzionale di una composizione effettuata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (la stessa impostazione viene seguita per la composizione delle Commissioni di inchiesta dall'articolo 82 della Costituzione, come modificato).

Il quinto comma (corrispondente al vigente quarto comma) esclude dalla possibilità di approvazione in sede legislativa anche i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, oltre a quelli in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il nuovo sesto comma riguarda il procedimento legislativo presso il Senato e demanda al regolamento del Senato la disciplina delle modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, specificando, tuttavia, che si tratta di quelli previsti dall'articolo 70, terzo comma, della Costituzione e cioè disegni di legge che, approvati dalla Camera dei deputati, sono trasmessi immediatamente al Senato.

Il successivo nuovo settimo comma prevede la possibilità per il Governo di chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, qualora questo sia indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro sessanta giorni dalla richiesta governativa di iscrizione (c.d. istituto del « voto a data certa »). Decorso il termine, il testo, proposto o accolto, dal Governo, viene votato, su richiesta del Governo stesso, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. Si stabilisce, infine, che in tali casi i tempi di esame ordinari per il Senato, di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.

L'articolo 13 introduce un nuovo secondo comma all'articolo 73 della Costituzione al fine di prevedere che le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possano essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale della Corte costituzionale. Affinché ciò avvenga occorre che almeno un terzo dei componenti di una Camera presenti un ricorso motivato recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.

In tal caso, la nuova previsione costituzionale stabilisce che la Corte costituzionale si pronunci entro il termine di 30 giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

L'articolo in esame interviene inoltre sull'articolo 134 della Costituzione, che definisce gli ambiti di giudizio della Corte costituzionale, aggiungendo allo stesso un nuovo secondo comma. In base a tale modifica – disposta per esigenze di coordinamento con la suddetta modifica all'articolo 73 della Costituzione – si prevede che la Corte costituzionale giudichi altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi del secondo comma del citato articolo 73.

Fa presente quindi che l'articolo 14 modifica l'articolo 74 della Costituzione in materia di rinvio da parte del Presidente della Repubblica. In particolare è prevista la possibilità di rinvio parziale, limitatamente a specifiche disposizioni della legge e, nel caso di disegni di legge di conversione di decreto-legge, è contemplato un differimento di 30 giorni rispetto al termine costituzionale di 60 giorni, fissato dall'articolo 77.

Viene infine previsto – con una formulazione in parte differente rispetto al testo vigente – che, se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata.

L'articolo 15 modifica l'articolo 75 della Costituzione sul *referendum* abrogativo, introducendo un diverso *quorum* per la validità del referendum, ossia la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera, nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 a elettori. Resta fermo il *quorum* di validità attualmente previsto, ossia la maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000.

L'articolo 16 modifica l'articolo 77 della Costituzione, prevedendo, in primo luogo, che alla « legge » competa il potere di conferire al Governo la delega legislativa di cui all'articolo 76 e quello di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Stabilisce poi che i disegni di legge di conversione dei decreti-legge siano presentati alla Camera dei deputati e « costituzionalizza » una serie di elementi – già previsti dalla legge n. 400 del 1988 – relativi alla decretazione di urgenza, quali il divieto di disciplinare con tale atto le materie di cui all'articolo 72 della Costituzione (riserva di Assemblea), nonché di reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti e di ripristinare l'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Viene inoltre espressamente previsto che i

decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo e che nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Sono altresì individuati i termini per l'esame da parte del Senato dei decreti-legge, a norma dell'articolo 70 della Costituzione. In particolare, l'esame è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla presentazione alla Camera e le proposte di modificazione possono essere deliberate dallo stesso entro 10 giorni dalla trasmissione del testo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 78 della Costituzione, che disciplina la deliberazione dello stato di guerra, attribuendo alla sola Camera dei deputati la competenza ad assumere tale deliberazione ed a conferire al Governo i poteri necessari.

L'articolo 18 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 79 della Costituzione, modificandolo nel senso di prevedere che l'amnistia e l'indulto siano concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati – e non di ciascuna Camera, come attualmente previsto – in ogni suo articolo e nella votazione finale.

L'articolo 19 modifica l'articolo 80 della Costituzione, che disciplina l'autorizzazione con legge alla ratifica dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie di materie indicate dal medesimo articolo: trattati di natura politica; che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari; che importano variazioni del territorio; che comportano oneri alle finanze; che comportano modificazioni di leggi. Il testo proposto riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

Viene altresì espressamente previsto, con un ulteriore periodo del primo comma dell'articolo 80 della Costituzione, che nel caso di ratifica di trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE viene attri-

buita al Senato della Repubblica – con previsione riconducibile allo schema di cui al nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione – una competenza paritaria con la Camera per l'esame dei relativi disegni di legge.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 82 della Costituzione, in tema di istituzione di commissioni di inchiesta. Mentre il testo originariamente proposto dal Governo operava sul solo primo comma, attribuendo alla sola Camera – e non al Senato – il potere istitutivo di commissioni di inchiesta, il nuovo testo definito dalla Commissione stabilisce, al primo comma, che la Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, mentre il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse « concernenti le autonomie territoriali ».

Il novellato secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede quindi che, a tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione. Soltanto per la Camera si stabilisce che la commissione di inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi (la stessa impostazione è seguita all'articolo 72 della Costituzione, come modificato, riguardo alla composizione delle commissioni in sede legislativa).

Analogamente a quanto già oggi previsto, le commissioni d'inchiesta procederanno alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 21 interviene sull'elezione del Presidente della Repubblica (articolo 83 della Costituzione) sopprimendo la previsione della partecipazione all'elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato di cui fanno parte rappresentanti delle regioni e degli enti locali (articolo 57 articolo, come modificato).

Inoltre, viene modificato il sistema dei *quorum* per l'elezione del Capo dello Stato, aumentando il numero degli scrutini per i quali è richiesta una maggioranza qualificata dell'assemblea: in particolare, è

necessaria la maggioranza dei tre quinti dopo il quarto scrutinio (per i primi quattro scrutini è richiesta la maggioranza di due terzi) e fino all'ottavo scrutinio. A partire dal nono scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Attualmente è richiesta la maggioranza assoluta a partire dal quarto scrutinio mentre per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza di due terzi.

L'articolo 22 modifica l'articolo 85 della Costituzione sopprimendo, in primo luogo, il riferimento alla convocazione dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica, sulla base delle modifiche previste dal nuovo articolo 83.

Inoltre, viene attribuito al Presidente del Senato il compito di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per la suddetta elezione, quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, nel caso in cui questi non possa adempierle.

Infine, si interviene sulla disciplina della convocazione del Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione del Presidente della Repubblica nel caso di scioglimento o quando manchino meno di tre mesi alla sua cessazione, facendo riferimento allo scioglimento della sola Camera dei deputati (in quanto per il nuovo Senato, in considerazione della nuova composizione delineata dall'articolo 57 della Costituzione, non è previsto scioglimento).

L'articolo 23 modifica l'articolo 86 della Costituzione, in materia di esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, in caso egli non possa adempierle, e di convocazione del collegio elettorale per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni.

In particolare, viene novellato il primo comma, prevedendo che l'organo chiamato ad assumere la supplenza, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni (salvo i casi di impedimento permanente o morte, nel qual caso interviene il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione), sia non più il Presidente del Senato bensì il Presidente della Camera dei deputati.

È modificato, di conseguenza, il secondo comma attribuendo al Presidente del Senato (e non più al Presidente della Camera come previsto nella formulazione vigente) il compito di convocare il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica in caso di impedimento permanente, morte o dimissioni. Viene inoltre riferita alla sola Camera dei deputati la circostanza del suo scioglimento (non più previsto per il Senato, in base alle previsioni dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dal disegno di legge costituzionale).

L'articolo 24 novella l'articolo 88 della Costituzione, riferendo il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica alla sola Camera dei deputati, in quanto il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento.

L'articolo 25 modifica l'articolo 94 della Costituzione, che disciplina la fiducia al Governo.

In considerazione delle modifiche apportate dall'articolo 1 del disegno di legge all'articolo 55 della Costituzione – che attribuiscono alla sola Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo – vengono di conseguenza adeguate le previsioni dell'articolo 94 Cost. che attualmente fanno riferimento ad entrambe le Camere.

Il Senato della Repubblica resta quindi esterno al rapporto di fiducia, che si instaura solo tra il Governo e la Camera dei deputati.

L'articolo 26 novella l'articolo 96 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati il potere di autorizzare la sottoposizione del Presidente del Consiglio e dei Ministri, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria.

L'articolo 27 del disegno di legge abroga integralmente l'articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il successivo articolo 40 dispone l'immediata applicazione della abrogazione dell'articolo 99, mentre le disposizioni finali e transitorie definiscono i profili ammini-

strativi della soppressione del CNEL, prevedendo la nomina di un commissario straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei Conti (articolo 39, comma 1).

L'articolo 28 modifica l'articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferimento alle province quali enti costitutivi della Repubblica. Conseguentemente, altre disposizioni del disegno di legge eliminano tale riferimento in tutto il testo costituzionale. Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

L'articolo 39, comma 4, peraltro, disciplinando il riparto di competenza legislativa relativamente agli «enti di area vasta», attribuisce i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale. Attraverso questa disposizione finale viene dunque introdotto dalla legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l'«ente di area vasta».

L'articolo 29 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario (cosiddetto «regionalismo differenziato» o anche «federalismo differenziato»).

A seguito delle modifiche apportate: viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie; è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale; l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge «approvata da entrambe le Camere», senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, procedendo con l'esame delle restanti disposizioni, osserva che l'articolo 30 riscrive ampiamente l'articolo 117 della Costituzione, in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali «disposizioni generali e comuni» o «disposizioni di principio»).

Nell'ambito della competenza regionale, una novità appare l'individuazione di specifiche materie attribuite a tale competenza, che allo stato è individuata solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

Di significativo rilievo è inoltre l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Anche i criteri di riparto della potestà regolamentare sono modificati, introducendo un parallelismo tra competenze legislative e competenze regolamentari. La potestà regolamentare spetta infatti allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative (nel sistema vigente invece la potestà regolamentare statale è limitata alle materie di competenza esclusiva, mentre nella materie di competenza concorrente e regionale è riconosciuto il potere regolamentare delle regioni).

L'articolo 31 modifica l'articolo 118 della Costituzione introducendo una nuova disposizione in base alla quale le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

L'articolo 32 modifica l'articolo 119 della Costituzione, che disciplina l'autonomia finanziaria degli enti territoriali. Con la riscrittura del secondo comma – dedicato alla finanza ordinaria degli enti territoriali – si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata, oltre che in armonia con la Costituzione, anche secondo « quanto disposto dalla legge dello Stato » a fini di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Anche la disponibilità di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio viene ricondotta – con il nuovo testo e a differenza di quello vigente – alla necessaria armonia con la Costituzione, oltre che a quanto disposto, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato come prevista dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, dalla legge statale.

Per quanto concerne invece la riscrittura del quarto comma – dedicato al c.d. principio del parallelismo tra le funzioni esercitate dall'ente territoriale e il complesso delle risorse necessarie per esercitare tali compiti – si stabilisce che le risorse di cui dispongono gli enti territoriali « assicurano » il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza – laddove il testo vigente prevede che le risorse degli enti territoriali « consentono » di finanziare in modo integrale le funzioni pubbliche loro attribuite.

L'articolo 33 modifica l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che disciplina il c.d. « potere sostitutivo » del Governo nei confronti delle autonomie territoriali, introducendo nel procedimento di attivazione del potere governativo il parere preventivo del Senato della Repubblica (in sede quindi assembleare), parere che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione compete inoltre alla legge la definizione dei casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e

locali dall'esercizio delle rispettive funzioni « quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente ».

L'articolo 34 modifica l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, al fine di porre un limite agli emolumenti dei componenti degli organi regionali.

Per effetto della modifica apportata, infatti, si stabilisce che con la legge statale bicamerale ivi prevista (la medesima fonte che disciplina i principi fondamentali del sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali) vada individuato un limite agli emolumenti spettanti al Presidente e agli altri membri degli organi elettivi regionali, sì che non possano comunque superare l'importo di quelli spettanti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione.

L'articolo 35, con una modifica al primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, prevede che il decreto motivato del Presidente della Repubblica con il quale sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta deve essere adottato previo parere del Senato della Repubblica. Tale parere sostituisce la previsione, recata dal testo in vigore, secondo la quale il decreto è adottato « sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica ». Viene così meno la « base costituzionale » dell'istituzione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 135 della Costituzione, in materia di elezione dei giudici della Corte Costituzionale, modificando il primo e il settimo comma di tale disposizione.

Più in particolare, il primo comma viene riformulato nel senso di prevedere che la Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato. La previ-

sione differisce pertanto da quella vigente prevedendo che i cinque giudici costituzionali, nominati attualmente dal Parlamento in seduta comune, siano nominati separatamente, appunto in numero di tre dalla Camera dei deputati e in numero di due dal Senato.

Il settimo comma viene invece modificato — là dove lo stesso prevede che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengano, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari — stabilendo che i cittadini in questione debbano avere i requisiti per l'eleggibilità a deputato e non più a senatore.

L'articolo 37 reca una serie di disposizioni consequenziali e di coordinamento che novellano più articoli della Carta costituzionale.

Il comma 1 modifica l'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere. Come conseguenza della previsione in esame, la circoscrizione Estero concorre all'elezione solo della Camera dei deputati.

Il comma 2 abroga l'articolo 58 della Costituzione, relativo ai requisiti anagrafici di eleggibilità attiva e passiva. Conseguentemente, non risulta più necessario il requisito anagrafico di 40 anni di età per l'eleggibilità a senatore, né di 25 anni per eleggere.

Si ricorda invece che non è modificata la previsione costituzionale (articolo 56 della Costituzione) che fissa a 25 anni l'età anagrafica per essere eletti alla Camera (e 18 anni per eleggere).

Il comma 3 sostituisce l'articolo 61 della Costituzione, che disciplina il termine delle elezioni e della prima riunione delle nuove Camere e la *prorogatio* delle uscenti.

La proposta in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite,

nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in quanto solo la Camera dei deputati è prevista come direttamente elettiva e suscettibile di scioglimento.

Il comma 4 abroga l'articolo 62, terzo comma, della Costituzione, relativo alla convocazione di diritto di una Camera, quando l'altra si riunisca in via straordinaria.

Il comma 5 modifica l'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, relativo alla promulgazione delle leggi di cui le Camere dichiarano l'urgenza.

Come conseguenza della modifica, solo la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dichiara l'urgenza di una legge e indica un termine per la promulgazione della legge stessa.

Il comma 6 modifica i commi secondo, quarto e sesto dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplinano l'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio e la legge di bilancio.

Il disegno di legge in esame riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere.

Come conseguenza della proposta, dunque, il ricorso all'indebitamento è consentito previa autorizzazione della sola Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali (secondo comma); è la Camera dei deputati ogni anno ad approvare con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo (quarto comma).

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della sola Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale (sesto comma).

Il comma 7 modifica l'articolo 87 della Costituzione, nella parte relativa alle prerogative del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, il Presidente della Repubblica indice le elezioni della « nuova

Camera dei deputati » e ne fissa la prima riunione (viene soppresso il riferimento al Senato, che a seguito delle modifiche disposte dal testo costituzionale in commento, diviene organo a rinnovo continuo, senza scioglimento) (terzo comma).

Il Presidente della Repubblica, inoltre, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della « Camera dei deputati » (è eliminato il riferimento al Senato); in coerenza con quanto disposto dagli articoli 70 e 80 della Costituzione, come novellati, per i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, la ratifica del Presidente della Repubblica avviene previa autorizzazione di « entrambe le Camere » (ottavo comma).

Infine, lo stato di guerra è dichiarato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione della Camera dei deputati (nono comma).

Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, sopprimendo le parole « le Province » ed introducendo le parole « Città metropolitane ».

I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, comma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle regioni e degli enti locali, e nel secondo caso con riferimento all'ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una regione ad un'altra.

Il comma 10 modifica l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, relativo alle potestà attribuite al Consiglio regionale.

La modifica proposta incide sul secondo periodo del comma, prevedendo che la potestà d'iniziativa legislativa del Consiglio si eserciti con la presentazione di proposte di legge alla Camera dei deputati, e non più (come nel testo vigente) « alle Camere ».

Il comma 11 modifica l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, al fine di superare l'incompatibilità di membro di consiglio regionale o di giunta regionale

rispetto al mandato parlamentare. La novella circoscrive alla sola Camera dei deputati tale incompatibilità, posta la nuova composizione del Senato, quale configurata dal disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 13 abroga l'articolo 133, primo comma, della Costituzione, relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione. Come già ricordato, il riferimento alle « Province » viene espunto, ovunque ricorra, dal testo costituzionale.

L'articolo 38, ai commi da 1 a 6, disciplina le modalità di elezione per il Senato in sede di prima applicazione (commi 1-6);

In particolare, il comma 1 stabilisce le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali, per la costituzione del nuovo Senato la cui composizione è definita dall'articolo 57 della Costituzione, novellata dal presente disegno di legge. Queste norme, che sostituiscono la originaria disciplina transitoria dettata dal disegno di legge d'iniziativa governativa, operano in sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della legge che dovrà disciplinare appunto l'elezione dei senatori da parte dei consigli regionali. La legge, come stabilito dall'articolo 57 della Costituzione, deve essere approvata da entrambe le Camere.

Il sistema di elezione stabilito dal comma 1 dispone che in ciascuna regione (e provincia autonoma), ogni consigliere possa votare per una unica lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei comuni compresi nel relativo territorio. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il metodo proporzionale del quoziente naturale (costituito dal risultato della divisione del totale dei voti validi espressi diviso il numero di seggi spettanti alla regione) sulla base dei quozienti interi e – qualora ci siano ancora seggi da attribuire – dei più alti resti. Nell'ambito della lista, sono eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione. Per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, la norma

in esame dispone che possa essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

La norma dispone inoltre che, in caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o sindaco che era risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.

Il comma 2 dispone in merito all'ipotesi in cui in una o più regioni si debba procedere all'elezione dei senatori ad esse spettanti quando sia intervenuto un nuovo censimento della popolazione. La norma stabilisce che, qualora secondo l'ultimo censimento, il numero di senatori spettanti ad una regione sia diverso dal numero risultante in base a quello precedente, si fa riferimento, in ogni caso, al censimento più recente, anche in deroga alla composizione numerica del Senato, disciplinata dalla suddetta novella dell'articolo 57 della Costituzione.

Il comma 3, introdotto nel corso della discussione in Assemblea al Senato, prevede che, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica.

Il comma 4 riguarda la prima costituzione del nuovo Senato fino alla data di entrata in vigore della legge « paritaria » sulla relativa elezione di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dal testo in esame.

Viene previsto che la prima costituzione del Senato avrà luogo entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Si ricorda che l'articolo 40 del testo in esame, stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale su tale materia si applicano dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

Viene altresì previsto che, quando alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati si svolgono anche

elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento.

Il comma 5 affida al Presidente della Giunta regionale (e della Giunta della provincia autonoma di Trento e di Bolzano), la proclamazione dei senatori eletti dal Consiglio regionale (o provinciale). Il comma 6 prevede che la legge che definisce le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato in base alle nuove disposizioni costituzionali (di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione), sia approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 7 riguarda gli attuali senatori a vita, che permangono — « ad ogni effetto » — nella carica nel nuovo Senato.

Altra disposizione — recata dal comma 8 — concerne i regolamenti parlamentari. Viene precisato che i regolamenti parlamentari vigenti continuano ad applicarsi, « in quanto compatibili », fino all'adeguamento alla riforma costituzionale intrapreso dalla Camere nella loro autonomia regolamentare.

Il comma 9 riguarda l'elezione dei giudici costituzionali di nomina parlamentare. « In sede di prima applicazione », si prevede che i giudici costituzionali di nomina parlamentare che man mano cessino dalla carica, siano sostituiti da nuovi giudici nominati alternativamente dalla Camera dei deputati (che inizia per prima) e dal Senato. Tale disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni dell'articolo 36 del disegno di legge che, modificando l'articolo 135 della Costituzione, attribuiscono alla Camera (3 componenti) e al Senato (2 componenti) la nomina di un terzo dei giudici costituzionali, superando il testo vigente che affida al Parlamento in seduta comune tale nomina.

Infine due disposizioni concernono l'ordinamento regionale, per un duplice riguardo.

In primo luogo (comma 10), le leggi regionali su materie concorrenti o loro esclusive in via residuale, ad oggi vigenti, continuano ad applicarsi finché non entrino in vigore le leggi statali o regionali fondate sul nuovo riparto di competenze definito mediante la riscrittura dell'articolo 117.

In secondo luogo (comma 11), la riforma costituzionale – per la parte relativa alla rivisitazione del titolo V della Costituzione (in particolare, le disposizioni di cui al Capo IV) – non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome, finché non si abbia adeguamento dei loro Statuti (per il quale è necessario, com'è noto, legge costituzionale). È esplicitato altresì che l'adeguamento statutario avvenga sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciali e con le Province autonome.

Infine, il comma 12 specifica che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Il comma 1 dell'articolo 39 reca alcune disposizioni finali e transitorie concernenti i profili amministrativi della soppressione del CNEL (stabilita dal precedente articolo 27).

In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali da operarsi, come specificato nel corso dell'esame al Senato, presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. Si prevede, inoltre, che all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, decadano dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Il comma 2 dell'articolo 39, riguarda i gruppi politici presenti nei consigli regionali.

La norma introduce un divieto di corrispondere ai suddetti gruppi consiliari « rimborsi o analoghi trasferimenti monetari » con oneri a carico della finanza pubblica, vale a dire a carico delle regioni medesime (come è attualmente) o a carico di qualsiasi altro ente pubblico.

Il comma 3 dell'articolo 39 affida alle Camere – alla luce della profonda riforma del Parlamento operata – l'obiettivo di un'integrazione funzionale delle Amministrazioni parlamentari, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, attraverso: servizi comuni; impiego coordinato di risorse umane e strumentali; ogni altra forma di collaborazione.

Il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, che viene a tal fine istituito, è formato dal personale di ruolo delle due Camere, mentre nello statuto unico del personale dipendente, di cui si prevede l'adozione, sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite altresì le procedure per le successive modificazioni, da approvare conformemente ai principi di autonomia, imparzialità ed accesso esclusivo e diretto con apposito concorso.

La norma affida altresì alle Camere la definizione – di comune accordo – della disciplina dei contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti.

Viene infine inserita una norma di continuità dei rapporti giuridici, attivi e passivi, anche nei confronti dei terzi.

Il comma 4 disciplina il riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni relativamente agli enti « di area vasta ».

In particolare, i profili ordinamentali generali sono ascritti alla competenza esclusiva statale mentre le « ulteriori disposizioni » vengono affidate alla competenza regionale.

Si prevede poi che il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è

stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

Si ricorda che le disposizioni di cui ai suesposti commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39, in base al successivo articolo 40, entrano in vigore il giorno seguente a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 59 della Costituzione (che riguarda i senatori di diritto a vita in quanto ex Presidenti della Repubblica) i senatori di nomina presidenziale di cui al secondo comma dell'articolo 59 Cost., come modificato, « non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque », tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in esame.

Al medesimo comma 5 viene precisato che lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita (quindi gli ex Presidenti della Repubblica ed i senatori a vita in carica) restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge costituzionale in esame.

Infine, il comma 6 dell'articolo 39 precisa che i senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

L'articolo 40 reca le disposizioni relative non solo all'entrata in vigore ma anche all'applicabilità delle disposizioni della legge.

Si prevede che il testo di legge costituzionale in esame entri in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Tuttavia, le disposizioni non si applicano da quel momento, ma « a decorrere dalla legislatura successiva allo

scioglimento di entrambe le Camere », fatte salve alcune disposizioni specificamente individuate.

Solo alcune disposizioni sono suscettibili di immediata applicazione in base alle previsioni dell'articolo 40: l'articolo 27, che modifica l'articolo 99 della Costituzione, relativo alla soppressione del Cnel; l'articolo 34, che modifica l'articolo 122 della Costituzione sui limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali; l'articolo 38, comma 7, relativo alla permanenza in carica degli attuali senatori a vita; l'articolo 39, che reca le disposizioni finali concernenti: il regime transitorio del CNEL (comma 1); il divieto di corresponsione di contributi ai gruppi nei Consigli regionali (comma 2); la riorganizzazione delle amministrazioni parlamentari (comma 3); i profili competenziali sulle aree vaste (comma 4).

Per quanto riguarda le proposte di legge abbinata, segnala che alcune di esse recano una serie di disposizioni per il superamento del bicameralismo perfetto e altre modifiche alla Parte Seconda della Costituzione.

In particolare, la proposta di legge C. 148 (Causi) riduce il numero dei parlamentari (450 deputati e 225 senatori) ed elimina la circoscrizione Estero; istituisce il Senato Federale della Repubblica, eletto su base regionale a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione dei Consigli regionali; abbassa a 18 anni il requisito dell'età per l'elettorato attivo al Senato.

L'esercizio della funzione legislativa è affidato alla Camera, fatta salva la possibilità per il Senato, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, di approvare modifiche sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva (e a maggioranza assoluta nelle materie di particolare interesse delle autonomie territoriali). Restano di competenza delle due Camere le leggi costituzionali, le leggi elettorali, le leggi in materia di organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; prevede una corsia preferenziale per i disegni di legge governativi e costituzionalizza i limiti alla decreta-

zione d'urgenza; attribuisce alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia; introduce la sfiducia costruttiva e il potere del Presidente del Consiglio di proporre la revoca dei ministri; prevede una diversa ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, inserendo nell'articolo 117 una clausola di supremazia sul modello tedesco.

La proposta di legge C. 839 (La Russa ed altri) riduce il numero dei parlamentari (508 deputati e 250 senatori). Istituisce il Senato Federale della Repubblica, disciplina la partecipazione ai lavori del Senato di rappresentanti delle Regioni, abbassa i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo nell'elezione del Senato; modifica il procedimento legislativo affidando ad una sola delle due Camere l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, fatta salva la possibilità dell'altra Camera di disporre il riesame su richiesta di un terzo dei suoi componenti; introduce una corsia preferenziale per i disegni di legge governativi; prevede l'elezione a suffragio universale diretto del Presidente della Repubblica, che resta in carica 5 anni e può essere rieletto una sola volta. Riduce il requisito dell'età a 40 anni e disciplina le modalità di candidatura; il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri, nomina il Primo ministro e, su proposta di quest'ultimo, nomina e revoca i ministri.

La proposta di legge C. 1925 (Giorgetti Giancarlo ed altri) attribuisce alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia, l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico; riduce il numero dei deputati a 400 e abbassa il requisito dell'età per l'elettorato passivo a 21 anni; istituisce il Senato Federale della Repubblica, composto da 200 senatori eletti su base regionale e dai Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome. Abbassa il requisito dell'età per l'elettorato passivo a 25 anni; attribuisce al Senato funzioni di collegamento tra le autonomie locali, lo Stato e le istituzioni europee; stabilisce che il Presidente di ciascuna Camera sia eletto con la maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea; affida alla sola Camera l'esame e

l'approvazione dei disegni di legge, fatta salva la possibilità del Senato di deliberarne l'esame su richiesta di due quinti dei suoi componenti; introduce una corsia preferenziale per i disegni di legge governativi; prevede la ratifica da parte delle due Camere dei trattati relativi all'appartenenza all'Unione europea; modifica l'articolo 81 della Costituzione prevedendo che il ricorso all'indebitamento sia consentito solo in casi eccezionali con deliberazione della Camera dei deputati a maggioranza assoluta e che il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali sulla sostenibilità del debito siano stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera; prevede la candidatura a Presidente del Consiglio dei ministri mediante collegamento a candidati o liste per l'elezione della Camera dei deputati; stabilisce che i cinque giudici costituzionali di nomina parlamentare siano nominati dal Senato federale.

La proposta di legge C. 2051 (Valiante) attribuisce alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia, l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico; istituisce il Senato delle autonomie che rappresenta le comunità territoriali e esercita funzioni di collegamento tra le comunità, lo Stato e le istituzioni europee; i senatori sono eletti a suffragio universale diretto, su base regionale, con sistema proporzionale a doppio turno con premio di maggioranza, contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali; sono eleggibili a senatori coloro che abbiano ricoperto o ricoprano la carica di sindaco o consigliere comunale. I Presidenti delle Regioni e Province autonome sono membri di diritto. I senatori non ricevono indennità.

La proposta di legge C. 2227 (Civati ed altri) riduce il numero dei deputati a 470 e abbassa il requisito dell'età per l'elettorato passivo a 21 anni; riduce il numero dei senatori a 200, di cui 162 eletti a suffragio universale diretto e 38 dai Consigli regionali; abbassa a 18 il requisito dell'età per l'elettorato attivo al Senato; attribuisce alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia e l'ap-

provazione del bilancio e del rendiconto dello Stato; attribuisce al Senato il potere di inchiesta parlamentare e funzioni di controllo sulle nomine pubbliche. I disegni di legge sono discussi e approvati dalla Camera. Sono quindi trasmessi al Senato, che nei 15 giorni successivi può deliberarne l'esame (da concludersi entro 45 giorni). In caso di modifiche il testo è rinviato alla Camera che delibera in via definitiva. È sempre previsto l'esame da parte delle due Camere per le leggi costituzionali, per le leggi di cui all'articolo 117 della Costituzione, per le leggi in materia elettorale e penale e per altre leggi espressamente elencate.

Sopprime il CNEL, le province e le forme di autonomia di cui all'articolo 116 della Costituzione. Modifica l'articolo 117 della Costituzione intervenendo sul riparto di competenze legislative fra Stato e regioni.

La proposta di legge C. 2329 (Lauricella e altri) riduce il numero dei deputati a 530; riduce il numero dei senatori a 180, di cui 100 eletti a suffragio universale diretto, 40 eletti dai Consigli regionali, 20 designati dai Presidenti delle regioni e rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle università, della scuola e degli ordini professionali; attribuisce alla Camera dei deputati la titolarità del rapporto di fiducia, l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico, l'approvazione del bilancio e del rendiconto dello Stato; attribuisce al Senato funzioni di rappresentanza delle comunità regionali e di raccordo tra Stato, Unione europea, regioni, città metropolitane e comuni. Il Senato verifica l'attuazione delle leggi e valuta l'impatto delle politiche pubbliche; i disegni di legge sono discussi e approvati dalla Camera. Sono quindi trasmessi al Senato, che nei 10 giorni successivi, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può deliberarne l'esame. Il Senato si pronuncia entro 30 giorni esprimendo un parere. Il parere è trasmesso alla Camera che delibera in via definitiva, con *quorum* qualificati a seconda che deliberi o meno di aderire alle modifiche proposte dal Senato; introduce una corsia preferenziale

per i disegni di legge governativi; prevede la possibilità di un giudizio preventivo di legittimità da parte della Corte costituzionale; prevede che tre giudici costituzionali siano eletti dalla Camera e due dal Senato.

Fa presente, inoltre, che altre proposte di legge recano modifiche alle disposizioni del Titolo V della parte Seconda della Costituzione.

La proposta di legge C. 180 (Pisicchio) prevede la soppressione delle province e il trasferimento delle loro competenze a città metropolitane, comuni e associazioni di comuni.

La proposta di legge C. 568 (Laffranco ed altri) modifica l'articolo 117 della Costituzione riportando alla competenza esclusiva dello Stato la gestione del settore energetico.

La proposta di legge C. 581 (Palmizio) modifica le norme in materia di ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni, riproponendo la formulazione dell'articolo 117 della Costituzione in vigore prima della riforma del 2001.

La proposta di legge C. 939 (Toninelli ed altri) prevede l'abolizione delle province e il trasferimento delle loro competenze a città metropolitane e comuni.

La proposta di legge C. 1543 (Governo) prevede l'abolizione delle province e la successiva individuazione, con legge ordinaria, delle modalità di esercizio delle relative funzioni da parte di Stato e regioni.

La proposta di legge C. 2147 (Quaranta ed altri) introduce fra i diritti fondamentali dei cittadini il trasporto pubblico e l'accesso allo stesso (articolo 34-*bis* Cost.) Modifica l'articolo 117 della Costituzione inserendo la materia del trasporto pubblico fra quelle di competenza esclusiva dello Stato.

Osserva, infine, che intervengono poi su altre materie ulteriori proposte di legge.

In particolare, la proposta di legge C. 2221 (Lacquaniti ed altri), che modifica l'articolo 117 della Costituzione inserendo la materia del turismo fra quelle attribuite alla competenza concorrente Stato-regioni.

La proposta di legge C. 1439 (Migliore ed altri) riduce il numero dei parlamentari (300 deputati e 200 senatori).

La proposta di legge C. 398 (Caparini ed altri) abroga il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sui senatori a vita.

La proposta di legge C. 21 (Vignali) modifica l'articolo 68 Cost. e ripristina l'autorizzazione a procedere.

La proposta di legge C. 243 (Giachetti) abroga i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della Costituzione.

La proposta di legge C. 1660 (Bonafede e Villarosa) integra l'articolo 66 della Costituzione prevedendo la decadenza dal mandato dei parlamentari che non partecipano ai lavori della Camera d'appartenenza.

La proposta di legge C. 2338 (Dadone ed altri) modifica gli articoli 66 e 134 della Costituzione, attribuendo ad un organo interno di ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione e delle cause di inleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento, con possibilità di ricorso alla Corte costituzionale.

La proposta di legge C. 14, d'iniziativa popolare, rafforza gli istituti di democrazia diretta: iniziativa popolare, *referendum* e petizioni; abolisce il *quorum* per la validità dei referendum; prevede la revoca dei parlamentari; disciplina l'ammontare dell'indennità parlamentare.

La proposta di legge C. 579 (Palmizio) modifica gli articoli 71 e 75 della Costituzione in materia di iniziativa popolare e *referendum* (aumenta il numero di firme richieste ed elimina il *quorum* per la validità dei *referendum*).

La proposta di legge C. 580 (Palmizio) modifica l'articolo 72 della Costituzione in materia di iniziativa popolare stabilendo i tempi dell'*iter* parlamentare.

La proposta di legge C. 2462 (Civati) modifica gli articoli 50, 71, 75, 134 e 138 della Costituzione relativi agli strumenti di democrazia diretta e partecipativa. In particolare prevede che i regolamenti parlamentari assicurino l'esame delle petizioni; innalza a 100.000 il numero di sottoscrizioni necessarie per presentare una proposta di iniziativa popolare e prevede

tempi certi e modalità specifiche per l'esame e l'approvazione della proposta stessa; innalza a 800.000 il numero di sottoscrizioni necessarie per proporre un *referendum* abrogativo e modifica il *quorum* necessario per la validità del *referendum* stesso; disciplina il *referendum* approvativo ex articolo 71 e ne attribuisce il giudizio sull'ammissibilità alla Corte costituzionale.

La proposta di legge C. 2458 (Bragantini Matteo ed altri) modifica gli articoli 68 e 87 della Costituzione attribuendo al Presidente della Repubblica il potere di autorizzare la limitazione dell'immunità dei membri del Parlamento.

La proposta di legge C. 178 (Pisicchio) modifica gli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione attribuendo alla Corte costituzionale la competenza in materia di prerogative dei parlamentari e provvedimenti disciplinari dei magistrati.

La proposta di legge C. 284 (Sanna Francesco) modifica gli articoli 66 e 134 della Costituzione introducendo la facoltà di ricorso alla Corte costituzionale in materia di elezioni.

La proposta di legge C. 2378 (Giorgis ed altri) modifica l'articolo 134 della Costituzione attribuendo alla Corte costituzionale, su richiesta di un *quorum* determinato di parlamentari, l'esercizio di un sindacato preventivo di legittimità sulle leggi elettorali.

La proposta di legge C. 2293 (Bossi) modifica gli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione sopprimendo le disposizioni relative ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

La proposta di legge C. 2402 (La Russa) modifica gli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, sopprimendo, nel testo, i riferimenti, rispettivamente, al rispetto della « coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea », « dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali » e dell'« osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea ». Dispone quindi il conseguente adeguamento della legge n. 243 del 2012, in materia di

attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che quest'ultima potrebbe avere luogo nella giornata di giovedì 18 settembre.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.35 alle 15.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Danilo TONINELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, di rappresentanti dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Giacomo GUERRERA, *UNICEF Italia*, Giorgio PIGHI, *Associazione nazionale comuni d'Italia*, Lorenzo TRUCCO, *Associazione studi giuridici sull'immigrazione*, Ennio CODINI, *Iniziative e studi sulla multietnicità*, Paolo MOROZZO DELLA ROCCA, *Comunità di Sant'Egidio*, Grazia NALETTO, *Italia sono anch'io*, Neva BESKER, *RETE G2 seconde generazioni*, Samira CHABIB, *SAADIA (Associazione di donne italiane e marocchine)*, Raffaella MILANO, *SAVE THE CHILDREN* e Franca DI LECCE, *Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia* svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Marilena FABBRI (PD) e Khalid CHAOUKI (PD).

Chiara CURTO, *UNICEF Italia*, si riserva di rispondere per iscritto ai quesiti posti.

Giorgio PIGHI, *Associazione nazionale comuni d'Italia*, Ennio CODINI, *Iniziative e studi sulla multietnicità*, Daniela POMPEI, *Comunità di Sant'Egidio*, Grazia NALETTO, *Italia sono anch'io*, Neva BESKER, *RETE G2 seconde generazioni*, Lucia GHEBREGHIORGES, *SAVE THE CHILDREN* e Franca DI LECCE, *Servizio Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia* rispondono ai quesiti posti, riservandosi di trasmettere per iscritto alla Commissione ulteriori osservazioni.

Danilo TONINELLI, *presidente*, ringrazia i partecipanti per i loro interventi. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
SEDE REFERENTE:	
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore</i>)	45
INTERROGAZIONI:	
5-03442 Iori: Sulla tutela del rapporto tra genitori e figli in relazione alle condizioni di reclusione	41
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.
(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 agosto 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*) che accoglie e sintetizza molti dei rilievi emersi nella precedente seduta.

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra la nuova proposta di parere, sottolineando preliminarmente come tutte le osservazioni previste nella precedente proposta di parere siano state trasformate in condizioni.

Osserva, quindi, come la prima condizione concerna la previsione che gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 del provvedimento, siano sottoposti anche al parere della Commissione Giustizia; con la seconda condizione si

chiede che il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), n. 2-*bis*) sia riformulato come segue « nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, definire il grado di colpevolezza dell'autore del fatto o la tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente; prevedere altresì che l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato sia applicabile nei soli casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma del codice penale ». La terza condizione prevede l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale. La quarta condizione prevede che all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), n. 6), sia precisato il riferimento ivi previsto alle « misure cautelari ». La quinta condizione prevede che all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), sia precisato che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria. La sesta condizione prevede che all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), sia soppresso il numero 2.

Vittorio FERRARESI (M5S) ringrazia il Presidente ed il relatore per il lavoro di ridefinizione della proposta di parere, che ha visto accettate alcune proposte formulate dal suo Gruppo. Formula peraltro un generale giudizio negativo sulla natura della delega ritenuta troppo generica, preannunciando l'astensione del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame modifica una serie di disposizioni riconducibili alla normativa in materia ambientale ed ha natura di « provvedimento collegato » alla manovra di finanza pubblica 2014-2016. Il provvedimento interviene in materia di aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile; procedure di valutazione ambientale; gestione dei rifiuti; difesa del suolo; risorse idriche; capitale naturale e contabilità ambientale.

Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala alcune disposizioni sanzionatorie.

L'articolo 14-*octies*, introdotto dalla Commissione di merito, al comma 1, lettera *a*), capoverso, comma 5, prevede che « a decorrere al 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti di fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi ». Tale condotta è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 30 a 150 euro (comma 1, lettera *b*).

L'articolo 23, comma 9, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), integrando l'articolo 31, in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. In particolare viene inserito un nuovo comma 4-*bis* in base al quale « L'Autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vi-

genti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente ».

Al proposito osserva che appare più opportuno prevedere un'autonomia e più severa sanzione pecuniaria amministrativa, sempre compresa tra un minimo ed un massimo, propone, quindi, di esprimere parere favorevole con una osservazione.

Michela MARZANO (PD) riterrebbe opportuno che si prevedesse, oltre alle sanzioni previste per l'abbandono di mozziconi e gomme da masticare, anche la diffusione di contenitori adatti alla raccolta dei residui il cui abbandono viene sanzionato.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) con riferimento all'articolo 14-*octies*, ritiene che andrebbe valutato il reale effetto di deterrenza di una sanzione che, nel minimo, appare troppo esigua e non sembra in grado di scoraggiare i comportamenti sanzionabili, anche in virtù del fatto che in molti altri Paesi europei le sanzioni applicabili per i medesimi comportamenti sono decisamente più elevate.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni della collega ritenendo poco dissuasiva una sanzione fissata nel minimo a 30 euro.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, sostiene che al di là dell'entità della sanzione, il vero problema sarà costituito dalle difficoltà pratiche nell'applicazione della sanzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione, che in premessa tiene conto di

quanto emerso nel corso del dibattito (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

(Seguito esame e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, on. Mattiello, ha comunicato che la proposta di testo unificato presentata ieri contiene un refuso laddove all'articolo 22, comma 3, lettera *c*), viene fatto riferimento all'Agenzia del Demanio anziché all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati. È stata pertanto presentata una nuova proposta di testo unificato (*vedi allegato 3*). Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

5-03442 Iori: Sulla tutela del rapporto tra genitori e figli in relazione alle condizioni di reclusione.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vanna IORI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita, apprezzando l'attenzione del Governo tesa a favorire il diritto dei bambini, figli di persone reclusi, di mantenere un rapporto continuo con i genitori e dei genitori, di partecipare agli aspetti salienti della vita dei figli, in particolare nei casi di malattia.

Nell'ambito di questa problematica che incide direttamente sul piano sociale e personale occorre moltiplicare gli sforzi per far sì che si attuino soluzioni alternative al carcere, laddove ci siano dei bimbi in tenera età, con lo sviluppo di

strutture parallele del tipo di case famiglia od a custodia attenuata. Molte associazioni no-profit coadiuvano l'Amministrazione penitenziaria nella ricerca e nella gestione dei percorsi alternativi che prevedano la salvaguardia del diritto alla genitorialità. Personalmente ha sollecitato anche il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche, come le Università, per realizzare periodi di tirocinio formativo nelle strutture carcerarie caratterizzate dalla presenza di minori o di genitori di figli minori.

Ritiene utile fare un appello alla moltiplicazione degli sforzi per realizzare un'infanzia senza carcere, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato il provvedimento in oggetto,

rilevato che:

a) in considerazione dell'ampia rilevanza dei profili sanzionatori contenuti nei principi di delega, appare necessario che gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento siano trasmessi anche alla Commissione Giustizia per l'espressione del parere;

b) il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*, n. 2-*bis*), prevede « nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di « omicidio stradale », delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato »;

c) appare necessario rendere tale principio di delega maggiormente preciso e dettagliato: inserendo il riferimento anche alla disciplina della circolazione dei natanti; sopprimendo l'inciso « anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale », dal momento che esso co-

stituisce un elemento di indeterminatezza nel criterio di delega e tenuto conto che, comunque, la fattispecie è già disciplinata dall'articolo 589 come aggravante dell'omicidio colposo; facendo riferimento, nel definire i presupposti di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, al concetto di « grado di colpevolezza » e alla tipologia di violazioni amministrative; limitando l'applicazione dell'inibizione alla guida a tempo indeterminato sul territorio nazionale alle sole ipotesi dell'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale (soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope);

d) dopo l'articolo 2, comma 1, lettera *i*, n. 2-*bis*) appare opportuno inserire un ulteriore principio di delega che disponga la revisione dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) nel senso di prevedere che l'alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;

e) l'articolo 2, comma 1, lettera *i*, n. 6) prevede, quale criterio di delega, « la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida »;

f) appare opportuno precisare a quali misure cautelari si riferisca predetto criterio di delega;

g) il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) prevede la « revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito »;

h) al fine di coordinare il sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali e di realizzare effettivamente la finalità di semplificazione prevista dal successivo criterio di delega di cui alla lettera m), appare opportuno precisare che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria;

i) all'articolo 2, comma 1, lettera m), che introduce un principio di delega volto a semplificare le procedure previste per il ricorso al prefetto, appare opportuno sopprimere il numero 2), che prevede l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, sia previsto che gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 siano sottoposti anche al parere della Commissione Giustizia;

2) il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis), sia riformulato come segue: « nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, definire il grado di colpevolezza dell'autore del fatto o la tipologia delle violazioni amministrative in relazione alle quali è prevista la sanzione accessoria della revoca della patente; prevedere altresì che l'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato sia applicabile nei soli casi di cui all'articolo 589, terzo e quarto comma, del codice penale. »;

3) dopo l'articolo 2, comma 1, lettera i), dopo il numero 2-bis) sia inserito il seguente: 2-ter) la revisione dell'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) nel senso di prevedere che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 6), sia precisato il riferimento ivi previsto alle « misure cautelari »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera l), sia precisato che la differenziazione degli ambiti di competenza a conoscere in relazione ai motivi di legittimità e di merito debba avvenire tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria;

6) all'articolo 2, comma 1, lettera m), sia soppresso il numero 2).

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato il provvedimento per le parti di competenza,

rilevato che:

l'articolo 14-*octies*, comma 1, lettera *a*), capoverso, al comma 5 prevede che « a decorrere dal 1° luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi »;

per quanto si ritenga condivisibile il principio, tale condotta è sanzionata con una sanzione pecuniaria amministrativa da 30 a 150 euro (comma 1, lettera *b*) in ordine alla quale appare opportuno tenere in considerazione le prevedibili difficoltà applicative;

l'articolo 23, comma 9, interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), integrando l'articolo 31, in materia di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali;

in particolare, viene inserito un nuovo comma 4-*bis*, in base al quale « l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata

sempre nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente »;

con riferimento alla formulazione di tale disposizione, appare opportuno precisare che l'inottemperanza si riferisce all'ingiunzione di rimozione o demolizione di cui al comma 2 del citato articolo 31;

in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 (ad esempio, opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica) comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, anziché prevedere l'applicazione della sanzione ivi prevista nella misura massima (dunque, sempre 20.000 euro), con conseguente eliminazione di uno spazio di discrezionalità nella relativa applicazione, appare più opportuno prevedere un'autonoma e più severa sanzione pecuniaria amministrativa, sempre compresa tra un minimo e un massimo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 23, comma 9, come indicato in premessa.

ALLEGATO 3

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.

NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

NORME PER ACCELERARE I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CONTRASTO AI PATRIMONI ILLECITI E PER FAVORIRE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI E DELLE AZIENDE CONFISCATI ALLE MAFIE E TUTELARE IL LAVORO

CAPO I

DISPOSIZIONI SULL'ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 1.

(Modifiche al Titolo I del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 7, sono inserito i seguenti:

« 7-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo proponente.

7-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5. ».

2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis.

(Termine di redazione del provvedimento).

1. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

2. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine previsto dal comma 1, subito dopo la conclusione delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

3. Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di quella prevista dal comma 1, lettera c), nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del citato codice. ».

3. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « nei cui confronti è iniziato il procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « , nei cui confronti è stata presentata la proposta, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o

comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.»;

c) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « misura di prevenzione » è inserita la seguente: « patrimoniale »;

2) dopo le parole « o quando » sono inserite le seguenti: « , nel corso del procedimento, »;

3) dopo la parola « indirettamente. » sono inserite le seguenti: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo periodo;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

3-ter. Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua esecuzione. ».

4. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. »;

5. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « costituiscono il reimpiego. » sono aggiunte le seguenti: « In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comun-

que tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto all'intero complesso aziendale.

1-ter. Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia.»;

c) al comma 2 dopo le parole « direttamente o indirettamente » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. »;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter, il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

6. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 25.

(Sequestro e confisca per equivalente).

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto. ».

7. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « la revoca del sequestro » sono aggiunte le

seguenti: « , il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla declaratoria di incompetenza.

2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione, tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello.

2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal Tribunale competente. ».

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro, divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva. »;

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della

Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito. ».

8. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente capo:

« CAPO VI.

Trattazione prioritaria del procedimento.

ART. 34-bis.

(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti

previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1. ».

ART. 2.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. All'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

« 2-*sexies*. Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita dal Consiglio Superiore della Magistratura. ».

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

ART. 3.

(Modalità di esecuzione del sequestro e disciplina della procedura di sgombero).

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « L'ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « La polizia giudiziaria »;

2) le parole « obbligatoria della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario e di funzionari dell'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole « Il tribunale, » sono inserite le seguenti: « su proposta del giudice delegato, »;

2) le parole « mediante l'ausilio della forza pubblica. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-*bis* e 3-*ter*, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso. « ;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-*bis*, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con prov-

vedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41. ».

ART. 4.

(Modifiche alla disciplina dell'attività dell'amministratore giudiziario. Locazione o concessione in comodato degli immobili prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera *a)* dopo la parola « aziende » sono inserite le seguenti parole: « , nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati »;

2) alla lettera *e)* la parola « dettagliata » è sostituita dalla seguente: « prima » e dopo le parole « di riferimento » sono inserite le seguenti: « anche

al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto dall'articolo 41, comma 5 »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera *b)* del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. ».

2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110, comma 2-*bis.* »;

b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'Agenzia assume l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale ».

c) al comma 4 le parole « In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal comma precedente »;

d) al comma 5, infine, sono inserite le seguenti parole « inserendo tutti i dati

necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «.

3. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) dopo le parole « nell'articolo 47 » sono inserite le parole « , primo comma, « ;

2) il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito. »;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con

cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. ».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. »;

e) al comma 5-bis:

1) le parole « dal tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « dal giudice delegato »;

2) dopo le parole « tutela ambientale » sono inserite le seguenti: « , nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c) ».

f) al comma 5-ter sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « può destinare alla vendita i beni mobili » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la vendita dei beni mobili, anche registrati, »;

2) al secondo periodo le parole « può procedere alla loro distruzione o demolizione » sono sostituite dalle seguenti: « dispone la loro distruzione ».

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUE-
STRATE E CONFISCATE

ART. 5.

(Piano di gestione).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

a) gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 5-*bis*;

b) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della

stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*sexies*;

d) il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. »;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con riferimento a quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1.

1-*ter*. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti l'amministratore giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1, lettera *c*), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese quelle relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e

dopo la confisca definitiva. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, lettera *a*), nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministrazione giudiziario.

1-quater. Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione dell'attività dell'impresa.

1-quinquies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. ».

ART. 6.

(Allontanamento del proposto, dei familiari e dei terzi. Affitto o concessione in comodato prima della confisca definitiva).

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma *1-quinquies* è inserito il seguente:

« *1-sexies.* L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi *2-bis*, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giu-

diziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. ».

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma *2-ter*, primo periodo, dall'articolo *44-bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo *44-bis* e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera *a*), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo *41-octies*. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma *8-bis*, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-quater. Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi *2-bis*. »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« *5-bis.* In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui al-

l'articolo 21, commi 2-*bis*, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-*ter*, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma *quater*.».

d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico. ».

ART. 7.

(Fondo di garanzia per il credito e gli investimenti).

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono inseriti i seguenti:

« ART. 41-*bis*.

(Fondo di garanzia per le aziende sequestrate e confiscate).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito denominato "Fondo", avente come principali obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a).

2. Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità.

3. Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-*ter* e 1-*quater*, sono preferite le aziende che versano in difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico.

4. Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

5. I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3. ».

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a seguito della escussione della garanzia.

7. Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo.

8. Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-*ter*, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2.

ART. 8.

(Rating di legalità e convenzioni).

1. Dopo l'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*ter*.

(Misure a sostegno delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.

2. Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per cento.

3. Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici, possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale,

con quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo 48, comma 3 lettera *c*), o affidate a cooperative costituite da dipendenti dell'impresa confiscata.

4. L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*). ».

ART. 9.

(Regolarizzazione dei lavoratori ed emersione alla legalità).

1. Dopo l'articolo 41-*ter* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*quater*.

(Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate).

1. L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-*bis*, l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare è

altresì incentivata con un credito di imposta pari al cinquanta per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

5. Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni.

6. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro.

7. L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione dell'impresa beneficiaria.

8. A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

9. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2 e 3. ».

ART. 10.

(Integrazione salariale e ammortizzatori sociali).

1. Dopo l'articolo 41-*quater* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*quinquies*.

(Misure in favore dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate).

1. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.

2. L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea, dell'attività aziendale. ».

ART. 11.

(Incentivi a cooperative).

1. Dopo l'articolo 41-*quinquies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*sexies*.

(Incentivi a cooperative di lavoratori).

1. Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei contri-

buti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

3. Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

4. Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

5. Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-*bis* a 41-*quater* si estendono alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate che esercitano il diritto di prelazione. ».

ART. 12.

(Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-*sexies* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-*septies*.

(Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate).

1. Al fine di favorire il coordinamento tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera *c*), organizzazioni sindacali e associazioni dei datori

di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

2. Il Tavolo permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;

b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

d) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;

e) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della camera di commercio.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al Tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. ».

ART. 13.

(Affiancamento delle aziende sequestrate e confiscate).

1. Dopo l'articolo 41-septies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 41-octies.

(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).

1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41 septies, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata, in possesso dei requi-

siti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in reti d'impresa. ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « c-bis) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive mo-

dificazioni, dopo le parole « ed esercizio » sono aggiunte le seguenti parole: « a esclusione dei beni immobili sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi a favore delle cooperative. ».

ART. 15.

(Liberazione di immobili e aziende dopo la confisca definitiva).

1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 45-bis.

(Liberazione degli immobili e delle aziende).

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis e 2-ter, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma 2-quater, e 41, comma 5-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2-quinquies, e 41, comma 5-bis. ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE
DEI BENI CONFISCATI

ART. 16.

(Restituzione per equivalente).

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « può avvenire anche » sono sostituite dalle seguenti: « avviene »;

2) le parole « per finalità istituzionali » sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. ».

ART. 17.

(Destinazione dei beni e delle aziende).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole « vittime di tipo mafioso. », è aggiunto il seguente periodo: « La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti. »;

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

a. al secondo periodo, dopo le parole « periodicamente aggiornato sono inserite le seguenti: « con cadenza mensile »;

b. al terzo periodo, dopo le parole « L'elenco reso pubblico periodicamente » sono inserite le seguenti: « sul sito istituzionale dell'ente »;

c. dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».

b. alla fine del quinto periodo, dopo le parole « della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « ,e ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro »;

b. al sesto periodo le parole « i beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro » con le seguenti: « i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro »;

c. al settimo periodo le parole « alla destinazione » sono sostituite dalle seguenti: « all'assegnazione o all'utilizzazione »;

d. dopo l'ultimo periodo inseguire il seguente: « La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto. »;

2) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia; ».

c) al comma 8, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo le parole « a titolo gratuito » sono sostituite dalle seguenti: « in comodato » e le parole « senza oneri a carico dello Stato, « sono soppresse;

2) al secondo periodo dopo le parole « nella scelta dell'affittuario » sono inserite le seguenti: « o del comodatario »;

3) al terzo periodo dopo le parole « all'affitto » sono inserite le seguenti: « e al comodato »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: « 8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. »;

e) al comma 12 le parole sostituire « ad associazioni di volontariato che operano nel sociale » con « ai soggetti previsti dal comma 3 lettera c) »;

f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: « 15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. ».

ART. 18.

(Fondi destinati a consentire l'utilizzabilità dei beni e il soddisfacimento dei creditori).

1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

« ART. 48-*bis*.

(Istituzione di Fondi dedicati).

1. Sono istituiti presso l'Agenzia:

a) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera *c)*;

b) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.

2. I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati:

a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *a)* e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1.

3. Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale ».

CAPO IV

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

ART. 19.

(Mancato riconoscimento della buona fede e confisca di beni in comunione).

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. »;

b) al comma 7 dopo la parola « comunione » sono inserite le seguenti: « relativa a quota inferiore alla metà »;

c) al comma 8:

1) dopo la parola « vendita » sono inserite le parole « ovvero se la confisca riguarda una quota pari o superiore alla metà »;

2) le parole « può essere » sono sostituite dalla parola « è »;

3) le parole « al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico » sono soppresse;

4) le parole « , nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente » sono soppresse;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-*bis*. È istituita un'apposita

gestione separata del Fondo unico giustizia destinata alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie. »;

e) al comma 9 dopo la parola « vendita » sono inserite le seguenti: « , anche di quote inferiori alla metà, ».

ART. 20.

(Rapporti pendenti e licenziamento per giusta causa dei dipendenti).

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del contratto. »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b), nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività produttiva. »;

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari, sussistono elementi concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con l'amministrazione giudiziaria. ».

ART. 21.

(Determinazione della garanzia patrimoniale, applicazione delle norme in tema di concordato, verifica dei crediti dopo la confisca definitiva e liquidazione dei beni).

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole « degli stessi » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61 ».

2. All'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o confisca di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato preventivo. ».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

b) al comma 2:

1) le parole « anche prima della confisca » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il decreto di confisca definitivo »;

2) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

c) il comma 3 è soppresso.

4. All'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

5. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

b) al comma 3 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

c) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

2) le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

d) al comma 6:

1) dopo le parole « misura di prevenzione. » sono inserite le seguenti: « Il pubblico ministero, l'Agenzia e »;

2) la parola « può » è sostituita dalla seguente: « possono »;

e) al comma 7 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

f) al comma 8 dopo le parole « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, « ;

g) il comma 10 è soppresso.

6. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione dei beni. »;

b) al comma 2 le parole « dall'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dall'Agenzia »;

c) al comma 4 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

d) al comma 5 le parole « L'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « L'Agenzia »;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis. Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 48-bis. ».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia »;

b) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « l'amministratore giudiziario, » sono soppresse;

2) dopo le parole « il pubblico ministero e l'Agenzia, » sono inserite le seguenti: « liquidati i compensi dovuti all'Agenzia per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase, »;

b) al comma 8 le parole « l'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia ».

8. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole « , l'amministratore giudiziario » sono soppresse.

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 194, dopo le parole « sui beni » sono aggiunte le seguenti « sequestrati o »;

b) al comma 196 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Le annotazioni presso il competente conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195. ».

c) al comma 201 le parole « non inferiore al doppio dell'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente all'ammontare »;

d) al comma 203 terzo periodo dopo le parole « liquidazione dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma. »;

e) il comma 204 è sostituito dal seguente: « 204. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI SULL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

ART. 22.

(Interventi sull'organizzazione e sulle competenze dell'Agenzia).

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole « ha la sede principale in Reggio Calabria » sono sostituite con « ha sede in Roma »;

2) le parole « Ministro dell'interno » sono sostituite con « Presidente del consiglio dei ministri »;

b) al comma 2:

1) alla lettera a), infine, dopo le parole « dell'utilizzo dei beni » sono inserite le seguenti: « tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell'Agenzia e con l'ausilio delle forze dell'ordine »;

2) alla lettera c) dopo le parole « dell'udienza preliminare » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o dalla data di conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca emesso dal Giudice dell'esecuzione »;

3) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis). »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c), l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere. ».

2. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) il Comitato consultivo. »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) da un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico. »;

c) da un componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni sequestrati e confiscati;

d) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;

e) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni ».

f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3,

lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza, idoneità alla gestione; »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto dal Presidente del Consiglio »;

e) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un esperto in materia di politiche di coesione designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale;

b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) da un rappresentante dell'Agenzia del demanio;

d) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

e) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle province italiane;

f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto;

h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un

rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale;

i) da un rappresentante di Unioncamere.

4-ter. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità, gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. »;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: « Al Direttore dell’Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute. ».

3. All’articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole « Consiglio direttivo » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle direttive di cui al comma 4 »;

b) al comma 1, dopo le parole « Il direttore riferisce periodicamente », sono inserite le seguenti: « al Presidente del Consiglio dei Ministri »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L’Agenzia, per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, si avvale delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno previo parere Consiglio Direttivo dell’Agenzia, è definita la composizione di ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o in distacco dell’Agenzia, ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo

di supporto, individuano, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. »;

d) al comma 4:

1) alla lettera *c)*, infine, sono aggiunte le seguenti parole: « individuando, in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e l’Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari per l’effettivo riutilizzo dei beni confiscati »;

2) la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: « *g)* verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove necessario, delle forze di polizia, la conformità dell’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all’Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati; »;

3) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente: « *g-bis)* fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai destinatari dei beni, pubblici e privati. »;

4) la lettera *l)* è soppressa;

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« *5-bis.* Il Comitato consultivo:

a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo ai sensi del comma 4;

b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1;

c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del Direttore dell’Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del nucleo di supporto previsto dall’articolo 112, comma 3, nonché su ogni

altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore dell'Agenzia. ».

4. All'articolo 113, comma 3, dopo le parole « Agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « , l'Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ».

5. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola « trenta » è sostituita dalla seguente: « cento »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-*bis*. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito dell'Agenzia con l'indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle specifiche competenze possedute nel settore dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell'eventuale amministrazione e sede di provenienza ».

ART. 23.

(Interventi sulle attribuzioni dell'Agenzia nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati).

1. Al comma 7 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola « può » è sostituita dalle parole « e l'Agenzia possono ».

2. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. ».

3. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Dopo la confisca di primo grado l'Agenzia richiede al tribunale, ove necessario, l'adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento previsti dagli articoli 21, 40 e 41. ».

4. All'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. ».

CAPO VI

DISPOSIZIONI SULLA CONFISCA PREVISTA DALL'ARTICOLO 12-*SEXIES* DEL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1992, N. 356 E SULL'AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

ART. 24.

(Ambito applicativo ed estensione della disciplina del Codice antimafia).

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316,

316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.I, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinqüies*, 629, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-*quinqüies*, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale.»;

b) i commi 2 e 2-*bis* sono soppressi;

c) al comma 2-*ter* sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole « Nel caso previsto dal comma 2 sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dal comma 1 »;

2) le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « allo stesso comma »;

3) dopo le parole « altre utilità » sono inserite le seguenti: « di legittima provenienza »;

d) i commi 2-*quater*, 3 e 4 sono soppressi;

e) al comma 4-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati » sono inserite le seguenti: « nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro »;

2) le parole « da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 e 2-*ter* »;

3) le parole « , nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale » sono soppresse;

4) dopo le parole « sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare » sono inserite le seguenti: « ovvero, ove questa non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice dell'esecuzione, »;

5) le parole « tale provvedimento » sono sostituite dalle seguenti « tali provvedimenti »;

f) dopo il comma 4-*quater* sono aggiunti i seguenti:

« 4-*quinqüies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-*sexies*. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-*ter*, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il

giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto. ».

ART. 25.

(Ipotesi particolari di confisca: estinzione del reato per prescrizione, amnistia o di morte del condannato).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti:

« 4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunciata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. ».

ART. 26.

(Disposizioni sull'amministrazione dei beni e sull'accelerazione dei processi).

1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 4-octies è aggiunto il seguente:

« 4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio. ».

2. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera *f*) è inserita la seguente: « *f-bis*) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. ».

CAPO VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
E TRANSITORIE

ART. 27.

(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. All'articolo 117, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 prima delle parole « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « Salvo quanto previsto dal presente articolo, »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli ART. 7-bis, 20, 21, 23, comma 4-bis, 24, comma 1, 1-bis e 1-ter, 27, commi 1, 3-bis e 6-bis, 34-bis, 36, da 40 a 41-octies, 52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data di entrata

in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-bis si applicano ai procedimenti per i quali sia stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla medesima data. »;

d) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole « comma 5, » sono inserite le seguenti: « proposti o iscritti prima del 15 marzo 2012, »;

2) la parola « procede » è sostituita dalle seguenti: « ha disposto il sequestro ».

d) il comma 8 è soppresso.

ART. 28.

(Disposizioni transitorie relative alle modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Le modifiche agli articoli 7, commi 7-bis e 7-ter, 23, comma 4-bis, 24, comma 3-bis, 27, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Qualora siano spirati i termini previsti l'eccezione può essere proposta alla prima udienza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.

3. La disposizione prevista dall'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applica ai procedimenti in

cui la confisca sia già divenuta definitiva, salvo che non sia stata già proposta impugnazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Ai procedimenti disciplinati dall'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2-bis, e da 58 a 60 del citato decreto legislativo. Alla liquidazione prevista dal citato articolo 60 si provvede dopo il decreto di confisca definitivo.

5. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, l'ammontare del compenso degli amministratori giudiziari, previsto dall'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è determinato tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale sono state condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe previste dal decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e degli usi.

ART. 29.

(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Superiore della Magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei

Ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo Unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente del consiglio dei ministri presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente provvedimento.

ART. 30.

(Disposizioni transitorie relative alle modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. Le modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relative a disposizioni richiamate dal comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, si applicano al sequestro e alla confisca previste da tale decreto-legge così come disposto dall'articolo 28, commi 3, 4 e 5.

ART. 31.

(Disposizioni in materia di tutela dei creditori per la confisca prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel regi-

stro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3.

2. Nell'ipotesi di confische divenute definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge i creditori indicati all'articolo 1, commi 198 e 205, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a pena di decadenza, possono proporre, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sempre che non abbiano già avanzato tale istanza e questa sia stata dichiarata inammissibile.

ART. 32.

(Disciplina transitoria sulle competenze dell'Agenzia nazionale).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di diciotto mesi dalla predetta data l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata esercita i compiti di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai beni confiscati in via definitiva. In tali casi, la competenza in merito all'amministrazione dei beni fino al decreto di confisca definitiva, ivi compresa l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali indicati nel medesimo articolo 110, comma 2, lettera c), è attribuita all'autorità giudiziaria.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle gestioni dei beni confiscati in via non definitiva, assunte dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-03442 Iori: Sulla tutela del rapporto tra genitori e figli in relazione alle condizioni di reclusione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione indicata in oggetto si chiede articolatamente di conoscere dal Ministro della Giustizia quali iniziative intenda assumere per garantire la piena attuazione dei principi sanciti dalla « Carta dei figli di genitori detenuti », sottoscritta il 21 marzo 2014.

Le tematiche investite dal quesito involgono valori e toccano punti di massimo interesse per l'azione del Ministero, sicché appare doveroso – in premessa – rivolgere un particolare ringraziamento agli Onorevoli interroganti che, con la loro richiesta, offrono l'occasione per operare una ricognizione tanto degli strumenti normativi, che della concreta attuazione che si registra in materia.

Il sistema penale appresta una particolare tutela ai primari interessi del minore al corretto sviluppo psico-fisico ed alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto, e proprio la consapevolezza della inadeguatezza degli spazi negli Istituti Penitenziari alla piena ed effettiva tutela dei predetti valori ha condotto all'introduzione della legge 21 aprile 2011 n. 62, che ha previsto – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – l'istituzione di strutture nuove, appositamente dedicate all'accoglienza di genitori in esecuzione penale con prole al seguito, all'interno delle quali realizzare un trattamento comunitario ispirato a quello familiare e teso alla valorizzazione della genitorialità. Faccio riferimento agli istituti a custodia attenuata per madri detenute (c.d. ICAM) ed alle case-famiglia protette.

Tali nuove strutture si differenziano tra loro sia per il relativo status, sia per la

posizione giuridica dei soggetti che sono destinate ad accogliere: gli ICAM sono, infatti, istituti penitenziari previsti a beneficio delle donne indagate o imputate sottoposte alla misura della custodia cautelare che siano incinte o madri di prole di età non superiore a 6 anni, nonché per i condannati genitori di bambini sino ai 10 anni di età che stiano scontando la pena in attesa di maturare i requisiti per accedere alla detenzione domiciliare; le case-famiglia protette sono, invece, strutture di accoglienza collocate al di fuori del circuito penitenziario, e destinate a genitori nei cui confronti è stata disposta la misura degli arresti domiciliari ed a genitori ammessi alla detenzione domiciliare *ex* articolo 47-*ter* od alla detenzione speciale *ex* articolo 47-*quinquies* dell'Ordinamento Penitenziario.

Con decreto del Ministro della giustizia in data 8 marzo 2013, adottato in attuazione della legge citata, sono state definite le caratteristiche delle case-famiglia protette ed è stata prevista la possibilità che il Ministro della Giustizia stipuli convenzioni con gli enti locali, volte ad individuare le strutture residenziali da utilizzare a tal fine.

In attuazione della prevalente finalità di tutelare gli interessi ed i diritti dei minori ed agevolare lo svolgersi dei loro rapporti familiari, il decreto indica la collocazione delle case-famiglia protette in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, sociosanitari ed ospedalieri, sì da garantire la fruizione di una rete integrata a sostegno dei soggetti coinvolti.

Nella stessa direzione muove la Carta dei figli dei genitori detenuti, sottoscritta il 21 marzo 2014 dal Ministro della Giustizia, dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza e dal Presidente dell'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, riconoscendo formalmente il diritto dei minorenni alla continuità del legame affettivo con il genitore detenuto e, nel contempo, ribadendo il pieno diritto all'esercizio della genitorialità.

Siffatto Protocollo d'intesa – che ha validità di due anni – rappresenta una assoluta novità nell'ambito dell'Unione Europea a tutela dei diritti dei 100 mila bambini e adolescenti che fanno ingresso nelle carceri italiane.

Il Protocollo d'intesa trova applicazione non solo per i minorenni in visita negli Istituti penitenziari (per maggiorenni), ma anche per i figli di genitori detenuti negli Istituti penali minorili.

Il codice di procedura penale, peraltro, all'articolo 275, comma IV, limita la possibilità di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di indagato genitore di figli di età non superiore a sei anni conviventi ad ipotesi di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, mentre la legge n. 62 del 2011 prevede le particolari modalità di esecuzione delle misure cautelari personali consistenti negli arresti domiciliari presso « una casa famiglia protetta » e nella « custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

L'ordinamento penitenziario inoltre – come noto – prevede gli istituti della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale (articoli 47-ter e 47-quinquies) finalizzati a garantire la cura e l'assistenza dei figli minori, consentendo alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni di scontare la pena residua fino a quattro anni, oppure il residuo di maggior pena al di fuori del circuito penitenziario.

La citata legge 62/2011 prevede anche, in tema di assistenza e visita dei genitori detenuti ai figli infermi, che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minorenne, il genitore detenuto ha diritto di recarsi a

visitare il figlio previo provvedimento del magistrato di sorveglianza o, nei casi d'urgenza, anche del direttore del carcere. E tale diritto di assistenza al figlio minorenne infermo è esteso, nei casi di figli di età inferiore a 10 anni, anche all'accompagnamento alle visite mediche specialistiche relative a gravi condizioni di salute.

Più di recente, è da segnalare, sul piano delle iniziative di riforma della normativa vigente, che il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014 ha approvato un disegno di legge, proposto dal Ministro della Giustizia, recante « Modifiche alla normativa penale, sostanziale e processuale, e ordinamentale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena », che contiene la delega al Governo per la modifica della disciplina vigente (nel termine di un anno): in tema di riforma dell'ordinamento penitenziario, tra i principi e criteri direttivi a cui ci si dovrà attenere nell'attuare la delega legislativa, vengono valorizzati le relazioni familiari dei soggetti detenuti ed il riconoscimento del diritto all'affettività.

Per quanto attiene all'interesse fondamentale del minore residente in Italia a mantenere la convivenza con il genitore cittadino straniero condannato, si ricorda come l'articolo 19, comma 2, lettera c) del TU in materia di immigrazione preveda il divieto di espulsione per lo straniero che sia convivente con parente entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana; tale divieto è esteso anche ai casi di espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, stante l'espresso richiamo contenuto nel comma 9 dell'articolo 16. Inoltre, il predetto Testo Unico prevede anche, al comma 3 dell'articolo 31, che il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un pe-

riodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni di tale testo unico.

Se questo è l'ambito normativo di riferimento, le informazioni assunte presso le competenti articolazioni ministeriali offrono il quadro della concreta applicazione degli istituti finalizzati alla tutela dei beni-interessi predetti.

Sono state chieste informazioni al competente Dipartimento per la Giustizia Minorile, nonché all'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza ed all'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus, con le quali il Ministero della Giustizia ha sottoscritto il citato Protocollo d'intesa.

Al riguardo l'Associazione Bambinisenzasbarre Onlus ha evidenziato « la necessità che all'interno dell'atteso piano di riforma della giustizia vengano destinate risorse finanziarie a sostegno di progetti pilota che realizzino concretamente il Protocollo d'intesa e i lavori di monitoraggio della sua effettiva applicazione » ed ha allegato alcuni dati « della seconda edizione della ricerca europea di Bambinisenzasbarre Cope (*children of Imprisoned Parents*) che fotografa la situazione carceraria italiana rispetto al tema dei "bambini e carcere" »; dati che la Associazione riferisce di avere già rappresentato in sede parlamentare – specificatamente in data 23 luglio 2013 – in occasione di una audizione presso la Commissione Diritti umani del Senato.

La Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, assunte informazioni dai 18 Istituti penali minorili presso cui vengono ristretti i minori autori di reato, ha riferito come, negli Istituti penali per minorenni (IPM), la tutela dei diritti dei minori con genitori detenuti e quella dei genitori detenuti sia ampiamente soddisfatta in quanto viene offerta ampia possibilità di coltivare il legame affettivo tra genitori – madri e padri – e figli a prescindere dalla condizione di detenzione dei genitori ed a prescindere dal genere.

Dalla ulteriore documentazione pervenuta si evince, inoltre, che viene sempre assicurata tempestivamente – e comunque

entro una settimana dall'arresto – la possibilità di svolgere colloqui visivi e telefonici tra genitori detenuti e figli e, nella maggior parte dei casi, oltre i limiti temporali stabiliti dagli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 230/00; che i colloqui visivi si svolgono sempre in spazi idonei, anche all'aperto, nel rispetto della privacy dei figli e dei genitori detenuti; che i colloqui non comportano praticamente tempi di attesa; che viene assicurato il supporto del personale educativo e di altri operatori interni ed esterni agli IPM, con modalità appropriate all'età dei bambini in visita e, talvolta, offrendo attività ludiche, nonché agevolando i genitori detenuti – ove giuridicamente consentito – nell'usufruire di permessi premio all'esterno al fine di mantenere e coltivare il legame affettivo con i figli. Inoltre, è stata sempre assicurata la possibilità ai genitori detenuti di assistere i figli nei casi di ricovero ospedaliero che si sono verificati.

Alla data del 28 agosto 2014, risultavano essere presenti negli Istituti Penitenziari Minorili n. 325 detenuti, di cui n. 31 genitori detenuti con figli minorenni, 27 maschi e 4 femmine. I dati citati circoscrivono, dunque, la modesta incidenza di siffatte situazioni nel contesto della Giustizia Minorile.

Significative peraltro sono alcune delle iniziative locali a cui il ministero guarda con attenzione, tra le quali, a titolo di esempio, va menzionata quella che a breve sarà attivata dall'Istituto di Potenza per favorire il mantenimento di legami affettivi tra i detenuti ed i loro familiari: il progetto, denominato « Housing » e promosso dalla Cooperativa Walden Two di Potenza in collaborazione con il volontariato locale, prevede la possibilità – per le famiglie di detenuti che risiedono in luoghi distanti dal capoluogo lucano – di usufruire di una struttura abitativa ubicata nei pressi dell'Istituto Penitenziario Minorile dove poter effettuare colloqui con i congiunti ristretti in permesso premio.

Da una ricognizione effettuata presso tutte le strutture operative è – in buona sostanza – risultato che molte delle strut-

ture presenti sul territorio hanno adottato prassi virtuose. Ed il Ministero è intenzionato a provvedere, all'esito della fase di monitoraggio, ad estendere a tutto il territorio nazionale le prassi migliori.

Tutto ciò per quanto attiene alla giustizia minorile.

Quanto ai detenuti maggiorenni ed alle loro attuali possibilità di accesso alle strutture alternative, deve, in linea generale, osservarsi come la loro realizzazione abbia subito rallentamenti e ritardi, imputabili – per gli ICAM – alla necessità di procedere a complesse progettazioni e ristrutturazioni per garantire la conformità delle sedi individuate al dettato della nuova legge; per le case-famiglia protette, si è, invece, registrata una certa difficoltà, da parte degli Enti Locali, alla loro realizzazione, stante la mancanza di finanziamenti stanziati *ad hoc*.

Allo stato attuale, gli ICAM funzionanti completamente sono tre, e precisamente: l'I.C.A.M. di Milano (di fatto operativo fin dal 2007 e formalizzato con recente decreto ministeriale del 2 settembre 2013), che ospita – allo stato – 6 mamme con 7 bambini al di sotto dei tre anni di età; l'I.C.A.M. di Venezia – servente anche le esigenze della regione Emilia Romagna – entrato in funzione lo scorso 4 luglio e che può ospitare fino a 12 detenute madri con prole, che vede allo stato presenti 1 madre con 1 bambino di quattro anni e mezzo; l'I.C.A.M. di Senorbì, in Sardegna, istituito con decreto ministeriale del 12 giugno 2014 – in grado di ospitare sei detenute madri e un detenuto padre – che attualmente risulta vuoto.

Nelle restanti Regioni, sono in corso di realizzazione alcuni rilevanti progetti, tra i quali si segnalano quello della regione Campania, oggetto di protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero volto a destinare la struttura di Lauro ad I.C.A.M per accogliere anche l'utenza delle regioni Abruzzo e Molise.

Per completezza di informazione, si rappresenta che alla data del 4 settembre 2014 erano presenti negli istituti penitenziari del Paese n. 32 detenute madri con n. 33 bambini al seguito, oltre alle pre-

senze negli ICAM come sopra riportate (complessivamente 7 mamme e 8 bambini).

Quanto alle Case Famiglia Protette, sono stati ripetutamente sensibilizzati i Provveditorati regionali ad intraprendere ogni utile iniziativa di impulso e di confronto con gli Enti Locali cui è demandato il compito di individuare gli edifici idonei.

Tra le iniziative attualmente già avviate, meritano segnalazione il « Progetto Nazionale Di Accoglienza Delle Donne Detenute » con figli fino a sei anni predisposto dalla Caritas italiana insieme ai Centri diocesani Migrantes e all'Ispettorato dei Cappellani delle carceri italiane, che assicura una rete di strutture di accoglienza disponibili su tutto il territorio nazionale e cura con grande impegno un piano di intervento che, tenendo conto della posizione giuridica delle detenute madri, predispone percorsi personalizzati in grado di garantire il reinserimento nella società; il PROTOCOLLO D'INTESA « ACCOGLIENZA MADRI DETENUTE », sottoscritto il 18 dicembre 2013 tra il Provveditorato regionale per il Piemonte e la Valle D'Aosta e l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per facilitare e monitorare il futuro inserimento di detenute madri presso le CASE FAMIGLIA gestite da detta associazione nella regione Piemonte e su tutto il territorio nazionale; il progetto, predisposto dal Provveditorato regionale per il Lazio, per il finanziamento e la realizzazione di una casa-famiglia protetta con fondi provenienti da donazioni private, progetto nel quale sono segnalati anche gli enti del privato sociale disponibili alla gestione della struttura; e, da ultimo, va ricordata anche la decisione, adottata nel Lazio dall'Assessorato alla sicurezza, di destinare gli immobili confiscati alla mafia non solo ad I.C.A.M., ma anche a « case famiglia protette » previa concessione degli stessi ai Comuni con precisa destinazione d'uso.

Riguardo, invece, alla tutela dei minori che accedono al carcere per l'esercizio del diritto di visita, anche negli istituti ordinari è in corso una attenta opera di

sensibilizzazione per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa.

Al fine di evitare che il protocollo possa rimanere una mera dichiarazione d'intenti, è stata prevista l'istituzione di un Tavolo permanente, composto da rappresentanti delle Autorità firmatarie del documento, avente, tra l'altro, lo scopo di svolgere un monitoraggio periodico sulla sua attuazione; tavolo che, riunitosi una prima volta lo scorso mese di luglio, riprenderà i lavori entro il corrente mese. Il DAP ha, comunque, nel frattempo invitato i Provveditori regionali sia a valorizzare presso le singole Direzioni l'alta finalità che si intende raggiungere, sia a divulgare e condividere le iniziative già in atto o *in fieri*, chiedendo di segnalare eventuali difficoltà che dovessero presentarsi alla piena realizzazione di quanto previsto nel protocollo. È stato, altresì, svolto un monitoraggio inteso ad accertare l'esistenza o la prevista realizzazione di ludoteche per i colloqui (essenziali almeno nelle Case di reclusione) e di « spazi bambini » (qualora i colloqui non avvengano in ambienti appositamente dedicati); la realizzazione di « spazi bambini » nelle sale di attesa (ove non sia operativo il servizio di prenotazione dei colloqui); la previsione di colloqui anche in fasce pomeridiane e nei giorni festivi per non ostacolare la frequenza scolastica; il numero dei minori che accedono al carcere per esercitare il diritto di visita.

In attesa della completa acquisizione ed elaborazione di tali dati, l'Istituto Superiore di studi Penitenziari – in aderenza a quanto previsto dall'articolo 4 del protocollo di Intesa – ha previsto, nel piano annuale della formazione 2014, corsi di aggiornamento del personale sulla « qualità dell'esecuzione penale » incentrati sul tema dell'affettività in carcere. In particolare, è stata prevista una specifica forma-

zione del personale per assicurare adeguata assistenza ai minorenni ed alle famiglie durante le visite ai congiunti detenuti.

A conferma di come l'Amministrazione riconosca fondamentale importanza alla tutela dei legami familiari e genitoriali dei reclusi, si osserva, infine, come numerosi siano stati gli interventi finalizzati a sollecitare la revisione delle prassi organizzative e degli spazi comuni (sale colloqui, aree verdi, sale di attesa) frequentati dalle famiglie dei detenuti, con particolare riferimento ai bambini in visita, mediante realizzazione di interventi strutturali di rimozione di barriere e schermature nelle sale colloqui della maggior parte degli Istituti Penitenziari del territorio. Sono state, inoltre, attrezzate aree verdi con giochi per bambini ed allestite ludoteche con presenza di animatori in numerose realtà, con esperienze educative condotte in autonomia o in attuazione di convenzioni con Associazioni (Telefono Azzurro, Bambinisenzasbarre), ed altri organismi attivi nel settore della tutela dell'infanzia; il tutto anche al fine di ottemperare alle prescrizioni CEDU.

Il complesso degli interventi operati e l'impegno ad ottimizzarne ulteriormente i risultati ci auguriamo che rassicurino gli Onorevoli interroganti riguardo la massima priorità che il Ministro della Giustizia riserva al delicato equilibrio, in termini di minor sacrificio, tra diritti fondamentali della persona e – soprattutto – dei minori ed esigenze di sicurezza della collettività. Ribadisco comunque la piena disponibilità anche a valutare qualsiasi proposta o contributo concreto verrà dalle Forze parlamentari, non solo sul piano delle iniziative normative, ma anche su quello della concreta attuazione della legislazione e dei protocolli, oltre che per il reperimento delle necessarie risorse.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03520 Corda: Sull'incendio del 4 settembre 2014 presso il poligono di Capo Frasca	76
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	79
5-03521 Marcolin: Sulla partecipazione dell'Italia ad esercitazioni della NATO in territorio ucraino	77
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	80
5-03522 Duranti: Sui rischi connessi alla fornitura di armi alle forze curde in Iraq	77
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	81
5-03523 Vito: Sulle ragioni della mancata convocazione del COCER il 5 settembre 2014 presso Savelletri Fasano	77
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	83

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 9.

5-03520 Corda: Sull'incendio del 4 settembre 2014 presso il poligono di Capo Frasca.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione di cui è la prima firmataria.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando come le cause all'origine dell'incendio, che lo scorso 4 settembre ha interessato un'area del poligono di Capo Frasca, siano correttamente indicate nell'atto di sindacato ispettivo, a differenza di quanto apparso su alcuni organi di stampa.

Fa presente, quindi, che l'intervento da parte del Corpo dei vigili del fuoco è stato richiesto in ragione del carattere impervio della zona del poligono in cui si è sviluppato l'incendio, che ha consentito solo in parte l'impiego delle autobotti in dotazione all'Esercito. Conclude ricordando come la presenza del poligono non abbia conseguenze negative sui rapporti esistenti tra il Comune di Arbus e l'Aeronautica militare, che restano ottimi.

Emanuela CORDA (M5S) evidenzia come la risposta non abbia fornito spiegazioni riguardo al fatto che nel poligono di Capo Frasca le nostre Forze armate

siano sprovviste di un piano antincendio e di adeguati mezzi di sicurezza a tutela sia dell'ambiente che della popolazione.

Aggiunge, peraltro, che analoga perplessità desta il corto circuito registratosi tra il personale civile e quello militare nell'ambito delle operazioni di spegnimento dell'incendio e, per tali motivi, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-03521 Marcolin: Sulla partecipazione dell'Italia ad esercitazioni della NATO in territorio ucraino.

Marco MARCOLIN (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che nessun assetto delle nostre Forze armate prenderà parte alle esercitazioni sul suolo ucraino nell'ambito del Programma della NATO denominato *Partnership for Peace*.

Marco MARCOLIN (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, manifestando preoccupazione per le conseguenze negative che potrebbero derivare alle aziende italiane da un irrigidimento delle relazioni tra la Russia e il nostro Paese.

In particolare, evidenzia come potrebbero verificarsi danni nell'ambito delle esportazioni da parte delle aziende agroalimentari, tessili e dell'arredamento del Nord Est italiano, che vedrebbero compromesse le loro aspettative future di un importante sbocco di mercato e, per tali ragioni, ritiene che nell'ambito della questione dell'assistenza alle forze armate ucraine occorra maggiore prudenza nelle dichiarazioni e, soprattutto, informare preventivamente il Parlamento.

5-03522 Duranti: Sui rischi connessi alla fornitura di armi alle forze curde in Iraq.

Donatella DURANTI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, manifestando preoc-

cupazione per la possibilità che le armi fornite alle forze curde in Iraq finiscano in mano ad organizzazioni terroristiche e all'Isis, in assenza di un controllo da parte del Parlamento e di un affidabile sistema di tracciabilità.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), sottolineando che molti degli elementi sono già stati forniti in occasione delle comunicazioni dei Ministri Mogherini e Pinotti, rese lo scorso 20 agosto alle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato.

Donatella DURANTI (SEL) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non risolve i dubbi e le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione.

In particolare, evidenzia come il decreto interministeriale, ai sensi del quale gli armamenti sequestrati sono entrati nelle disponibilità del Ministero della difesa, sia stato assunto ben dopo le comunicazioni rese dai Ministri degli esteri e della difesa al Parlamento.

Sottolinea, quindi, come sia necessario una maggiore condivisione e coinvolgimento del Parlamento, anche in considerazione della complessità della situazione dell'area che rende concreti i rischi di uno sviamento della fornitura di armi.

5-03523 Vito: Sulle ragioni della mancata convocazione del COCER il 5 settembre 2014 presso Savelletri Fasano.

Elio VITO, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo evidenziando i due profili cui essa attiene: in primo luogo, la vicenda dei due fucilieri di Marina, Massimiliano Latore e Salvatore Girone, ai quali coglie l'occasione per trasmettere i sentimenti di vicinanza e solidarietà da parte della Commissione, unitamente all'auspicio per una rapida e positiva soluzione della vicenda che li coinvolge; in secondo luogo, i diritti della rappresentanza militare, su cui è in

corso l'esame in sede referente di talune proposte di legge di riforma. Sottolinea che la località individuata dal COCER per tenere la riunione il 5 settembre scorso è equidistante rispetto ai centri di residenza dei due fucilieri e, dunque, la scelta operata in tal senso era assai opportuna rispetto all'intento di manifestare sostegno ai due militari detenuti in India da oltre due anni. Per tali ragioni, oltre che per il gradimento che avrebbe incontrato da parte delle famiglie dei due marò, lo svolgimento della riunione del COCER presso Savelletri andava nella direzione degli interessi della stessa Marina militare e dello stato maggiore della Difesa. Sul piano delle prospettive di riforma della disciplina in materia di rappresentanza militare, auspica un'evoluzione delle norme in chiave di maggiore flessibilità rispetto ad analoghe iniziative assunte dalla rappresentanza militare.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elio VITO, *presidente*, pur ringraziando il sottosegretario Rossi per la risposta, se ne dichiara insoddisfatto e ribadisce che la vicenda in questione conferma l'esigenza che la rappresentanza militare possa in futuro, anche nell'ottica della riforma delle fonti normative citate, vedere raffor-

zati i propri diritti. Quanto alle ragioni di urgenza, che avrebbero dovuto determinare l'abbreviazione dei termini per concedere la convocazione, esse erano implicite, a suo avviso. Ritiene pertanto errato avere impedito al COCER di esprimere con quella riunione la solidarietà ai due militari in India in una circostanza assai delicata, considerati gli eventi che si sarebbero tenuti in quei giorni nella stessa località, nonché il malore che ha colpito Massimiliano Latorre. Sul piano tecnico e procedurale, a suo giudizio, era possibile trovare una soluzione, tenuto conto che quella convocazione del COCER rappresentava non solo un'iniziativa da consentire ma anche da apprezzare e sostenere proprio per gli effetti benefici che avrebbe prodotto in termini di sostegno ai due fucilieri e alle loro famiglie. Ciò premesso, per il futuro auspica che il COCER possa esprimersi con maggior autonomia sulla vicenda che attiene i due militari italiani in India, anche alla luce della volontà già manifestata dallo stesso COCER, e che questa Commissione sostiene, affinché propri esponenti possano recarsi a Nuova Delhi per visitare i due connazionali.

Elio VITO, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03520 Corda: Sull'incendio del 4 settembre 2014
presso il poligono di Capo Frasca.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, vorrei illustrare, in sintesi, la dinamica dell'evento richiamato dall'Onorevole interrogante, verificatosi mentre era in volo una formazione di 4 velivoli Tornado tedeschi.

Al primo manifestarsi dell'incendio, il Capo Sezione Poligono ha provveduto alla chiusura dell'attività addestrativa e disposto l'intervento dell'autobotte a disposizione inviando il proprio personale sul luogo.

Valutata la criticità della situazione, ha, altresì, immediatamente contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per la richiesta d'intervento via terra e per il supporto di un mezzo aereo.

Sul luogo dell'incendio è giunto anche il personale del Corpo Forestale con un mezzo leggero, prontamente scortato dal personale della base.

L'incendio ha interessato essenzialmente vegetazione secca e bassa per un'estensione prossima ai 30 ettari ad est del target rimanendo confinato nel sedime operativo del poligono la cui estensione è 1.540 ettari, senza causare altri danni a cose o persone.

Non risulta vi siano state esplosioni pericolose né che siano bruciati alberi o boschi.

Al riguardo, appare opportuno segnalare che non vi sono evidenze, nel passato, di eventi tali da richiedere l'intervento di personale e/o mezzi esterni, se non nei

casi d'incendi innescati esternamente al sedime del poligono e quindi non dipendenti da attività addestrativa.

Sull'accaduto, l'Aeronautica Militare ha prontamente disposto i dovuti accertamenti e sono state già avviate ulteriori misure preventive tendenti a evitare il ripetersi di eventi similari.

Contestualmente, a livello locale, è stato sensibilizzato il personale affinché proceda, nell'immediatezza delle esercitazioni, ad uno scrupoloso monitoraggio anche delle condizioni meteorologiche che potrebbero accentuare i rischi di fenomeni analoghi.

Prima di concludere, vorrei osservare che il poligono, con le sue strutture, è anche una risorsa per il territorio.

Tra l'altro, su richiesta del Comune di Arbus, l'Aeronautica Militare rende disponibili gli alloggi, la mensa e il circolo in alcuni periodi dell'anno per iniziative di rilevante profilo sociale a favore di bambini meno fortunati di altri che possono, così, usufruire di qualche giorno di vacanza fuori dall'ambiente familiare, consentendo alle famiglie una pausa nell'assistenza di minori con necessità particolari. Le attività ricreative sono organizzate dal Comune (nelle strutture dei circoli o nelle spiagge esterne alla base) mentre della ristorazione, dell'alloggio e del trasporto si occupa l'Aeronautica.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03521 Marcolin: Sulla partecipazione dell'Italia ad esercitazioni della NATO in territorio ucraino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, si rappresenta che nessuno assetto delle Forze armate italiane prenderà parte alla citata esercitazione « *RAPID TRIDENT 14* », che si svolgerà dal 15 al 26 settembre 2014 presso il *Peace Keeping and Security Center* di Yavoriv (Ucraina), per incrementare l'interoperabilità tra gli Stati Uniti, l'Ucraina ed altri membri della *Partnership for Peace (Pfp)* della NATO.

A tale evento è prevista la partecipazione delle Forze armate di Ucraina, Azerbaigian, Bulgaria, Canada, Georgia, Germania, Regno Unito, Lettonia, Lituania, Moldavia, Norvegia, Polonia, Romania e Spagna.

In esito alle risultanze del Vertice NATO di Celtic Manor relativamente all'Ucraina, illustro gli elementi forniti in proposito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il Vertice ha fatto emergere chiare linee di azione collettiva, esplicitate nella dichiarazione congiunta della Commissione NATO-Ucraina, che ha previsto un rafforzamento delle attività di partenariato tra l'Alleanza Atlantica, nonché tra i suoi singoli membri, e l'Ucraina stessa, anche con lo scopo di permettere al governo di Kiev di « provvedere meglio alla propria sicurezza ».

Questa linea comune dell'Alleanza è destinata ad essere tradotta in pratica secondo le risorse, i mezzi e le modalità che ciascun Alleato determinerà individualmente, sulla base di valutazioni indipendenti.

In questo contesto, l'Italia ha promosso un approccio volto a limitare un'eccessiva visibilità della NATO in Ucraina, per evitare di alimentare ulteriormente le tensioni.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03522 Duranti: Sui rischi connessi alla fornitura di armi alle forze curde in Iraq.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della gravissima crisi umanitaria e di compromissione della sicurezza regionale nel nord dell'Iraq, si è reso indispensabile l'intervento della comunità internazionale.

Su specifica richiesta del Presidente della regione autonoma del Kurdistan, Barzani, l'Italia, con il consenso delle autorità nazionali irachene, ha ritenuto di dover tempestivamente intervenire, di concerto con i maggiori *partner* internazionali e nel quadro dell'Unione europea, per contribuire a soddisfare le più pressanti necessità delle popolazioni locali coinvolte.

È così che il Governo, dopo aver informato tempestivamente il Parlamento nella citata circostanza del 20 agosto scorso, ha inteso avviare alcune inderogabili attività concrete di aiuto umanitario.

Tali attività, pienamente aderenti alle conclusioni del Consiglio europeo del 15 agosto scorso, sono state svolte in stretta collaborazione tra i Ministeri della difesa e degli affari esteri.

Nel contempo, tenuto conto tra l'altro della Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite n. 2170 del 16 agosto 2014 e della Risoluzione n. 7-00456 approvata in data 20 agosto scorso dalle competenti Commissioni parlamentari riunite, il Consiglio dei ministri del 29 agosto scorso ha deliberato l'invio in Iraq del materiale di armamento e munizionamento indicato nell'interpellanza in oggetto. Tale delibera, previo controllo e registrazione da parte della Corte dei

Conti, è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 207 il 6 settembre 2014.

La determinazione del Governo italiano è altresì correlata all'accettazione formale del materiale in questione da parte delle autorità irachene. In proposito, l'Unità per le Autorizzazioni di Materiali d'Armamento (DAMA) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI) ha quindi richiesto, per il tramite della nostra Ambasciata a Baghdad, l'End User Certificate, ovvero il Certificato di utilizzo finale dei materiali che, nell'ambito delle procedure autorizzative per la movimentazione dei materiali di armamento, rappresenta il documento fondamentale per l'individuazione del destinatario finale della fornitura, nonché l'impegno dello stesso utilizzatore finale alla non riesportazione o trasferimento del materiale italiano oggetto dell'operazione senza il previo consenso delle competenti Autorità italiane. L'End User Certificate è stato firmato dal Governo Regionale Curdo - Ministero dell'Interno in data 28 agosto 2014.

Esso prevede che il materiale verificato dalle autorità irachene sia consegnato ai destinatari preventivamente individuati, responsabili della distribuzione agli utilizzatori finali, rigorosamente appartenenti all'etnia curda.

Le procedure di consegna, per le quali sono in corso di conclusivo perfezionamento specifiche intese, avverranno sotto

la supervisione del MAECI che si avvarrà della Rappresentanza diplomatica ad Erbil, capitale del Kurdistan iracheno.

Ciò posto, per quanto riguarda l'ulteriore questione affrontata con l'atto in discussione e relativa alla possibilità pre-

vista dalla legge n.108 del 2009 di utilizzo di materiale d'armamento, anche a seguito di sequestro per « fini istituzionali », si rende noto che il necessario decreto interministeriale Giustizia-Difesa-Economia è stato assunto il 4 settembre scorso.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03523 Vito: Sulle ragioni della mancata convocazione il 5 settembre 2014 del COCER presso Savelletri Fasano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 3 settembre 2014 il Presidente del COCER ha chiesto allo Stato Maggiore della Difesa l'autorizzazione, con relativo parere di concordanza, alla convocazione di una riunione del Consiglio Centrale – la cui ordinaria sede è Roma – presso la Delegazione di Spiaggia della Guardia Costiera in località Torre Canne Savelletri (Brindisi), per il giorno 5 settembre 2014.

L'articolo 910, comma 2, del Testo Unico dell'Ordinamento Militare (TUOM) prevede che « ... Il presidente comunica a ciascun delegato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza, con l'atto di convocazione: la data, l'ora ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno, la presumibile durata... ».

Al riguardo, si osserva che il limite temporale minimo normalmente richiesto per la convocazione (cinque giorni) è necessario per:

verificare la disponibilità e l'idoneità della struttura presso la quale deve svolgersi la riunione;

accertare la sussistenza della copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa da parte delle competenti Forze armate/Corpi armati per l'invio in missione dei delegati, tenuto conto che l'attività non era stata programmata dal COCER ad inizio anno (così come previsto dall'articolo 914, comma 2, del TUOM);

consentire ai Comandi di appartenenza dei delegati di comunicare eventuali assenze dei delegati medesimi, in quanto tali assenze potrebbero inficiare il raggiungimento del numero legale previsto per la validità della riunione, rendendola nulla.

Pertanto lo Stato Maggiore della Difesa, in considerazione del fatto che non sono stati indicati nella richiesta di autorizzazione motivi di urgenza che giustificassero la deroga dal predetto limite temporale, non ha ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione.

Queste le uniche motivazioni del provvedimento adottato dallo Stato Maggiore Difesa sono di motivazioni tecnico.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	94
Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge reca disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. Fa presente che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione ambiente e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Al riguardo, premesso che il provvedimento in esame è qualificato come collegato alla legge di stabilità per il 2014, osserva che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha soppresso alcuni articoli presenti nel testo originario, fra i quali l'articolo 1, recante semplificazione dell'organizzazione e della gestione degli Enti parco, a cui la relazione tecnica aveva ascrivito effetti di risparmio,

ancorché non quantificati, e di razionalizzazione della spesa. In particolare, ricorda che la relazione tecnica ha affermato che dalla norma potrebbero derivare risparmi connessi allo snellimento dell'attività amministrativa necessaria per l'espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali. In considerazione di tali elementi, a suo avviso, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la soppressione dell'articolo 1 del testo iniziale.

Nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecniche e delle ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 1-*bis*, recante trasporto via mare di carichi inquinanti, per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame sono volte a estendere le fattispecie nelle quali è previsto il recupero da parte delle autorità marittime delle spese sostenute per prevenire ed eliminare gli effetti dell'inquinamento marino.

In merito all'articolo 2-*bis*, recante il programma di mobilità sostenibile, rileva, per quanto riguarda le modalità di copertura, che le stesse sono rinvenute a valere sui proventi ricavati dalle aste relative alle emissioni di gas serra. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti se la copertura in esame, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento di progetti diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013. A tale proposito, ricorda che la relazione tecnica allegata all'atto del Governo n. 90, recante lo schema di decreto legislativo relativo all'attuazione di alcune direttive europee sull'efficienza energetica, quantificava tali proventi in 200 milioni di euro annui per

il periodo 2014-2020 e ne utilizzava solo una quota. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo confermi la sussistenza di tali risorse. Con riferimento alla formulazione della clausola di copertura, appare necessario, a suo avviso, che la stessa sia riformulata, specificando che l'onere complessivo è pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 e che ad esso si provvede mediante quota parte dei citati proventi.

Rileva di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 4, in materia di procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) su attività di scarico in mare e posa di cavi e condotte, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma è finalizzata a razionalizzare, all'insegna di una maggiore economicità dell'azione amministrativa, la disciplina del procedimento di VIA relativo alle attività di scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, nonché di quelle afferenti la movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte. Segnala altresì di non avere osservazioni da formulare in merito all'esclusione, dall'elenco dei progetti di competenza statale, di quelli concernenti agli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata di lunghezza superiore a 40 chilometri, disposta dal comma 2, introdotto dalla Commissione di merito.

Rileva di non avere osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 5-*bis*, in materia di procedura di valutazione di impatto sanitario (VIS) per progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nel presupposto che l'Istituto superiore di sanità, al quale la norma affida l'esercizio di attività di controllo in materia di VIS, possa provvedere ai conseguenti adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili.

Con riferimento all'articolo 7, recante modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di emissioni di gas ad effetto serra, non ha osservazioni da formulare, dal momento che lo stesso reca

disposizioni di carattere ordinamentale, come peraltro affermato anche dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 8-*bis*, recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di uso finale efficiente di energia, evidenzia che la norma modifica la nozione di sistema energetico efficiente di utenza, nonché le altre condizioni che regolano l'accesso al sistema elettrico, secondo specifici corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e di quelli previsti a copertura degli oneri generali di sistema e di compensazione territoriale. Sul punto, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma da parte del Governo, che tali modifiche non determinano effetti per la finanza pubblica, potendo le stesse generare esclusivamente alterazioni tariffarie ammortizzabili nel quadro dei costi del servizio energetico a carico dei soggetti fruitori del medesimo servizio.

Con riferimento all'articolo 8-*ter*, che consente l'impiego dei sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione negli impianti a biomasse e biogas, con l'applicazione degli specifici meccanismi di incentivo previsti dalla vigente normativa con riferimento ad altri sottoprodotti, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito ai possibili effetti di maggior onere.

Con riferimento all'articolo 9, recante agevolazioni per il ricorso agli appalti verdi, ritiene utile acquisire chiarimenti da parte del Governo circa l'eventualità che la riduzione della quota di garanzia per talune tipologie di soggetti, in possesso degli specifici requisiti in materia di sostenibilità ambientale, possa indebolire tale istituto volto ad assicurare la sostenibilità dell'investimento prospettato.

In merito all'articolo 9-*bis*, in materia di sistema comunitari in materia ambientale EMAS e ECOLABEL, rileva che le disposizioni in esame forniscono specifici criteri di priorità nell'ambito dell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, secondo

risorse comunque definite e non osserva di non avere rilievi da formulare per quanto attiene ai criteri di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 10, recante i criteri ambientali minimi negli appalti pubblici di forniture e servizi, rileva che le disposizioni in esame, disponendo l'obbligo per gli appalti di forniture di beni e di servizi di prevedere l'inserimento di specifiche tecniche e di clausole contrattuali recanti criteri ambientali minimi, appaiono suscettibili di comportare l'incremento degli oneri dei relativi appalti, anche alla luce delle ulteriori integrazioni apportate durante l'esame in sede referente. In proposito, ritiene necessario acquisire maggiori elementi di valutazione circa il possibile incremento stimato e i relativi risparmi di spesa, ipotizzati nella relazione tecnica in ragione della maggior durata dei prodotti e dalla riduzione dei costi di smaltimento, al fine di verificare l'invarianza finanziaria della disposizione in esame.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 10-*bis*, in materia di applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, rileva che tale disposizione affida il monitoraggio sull'applicazione dei criteri ambientali minimi e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione all'Osservatorio dei contratti pubblici, che opera nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, ritiene necessario acquisire conferma da parte del Governo che gli adempimenti connessi al monitoraggio, che appaiono aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 10-*ter*, recante il piano per la qualificazione ambientale dei prodotti, rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano a prevalente carattere programmatico, prevedendo una serie di azioni volte a migliorare le capacità competitive delle im-

prese in materia di prodotti sostenibili. Ritiene pertanto necessario acquisire maggiori elementi al fine di determinare il livello di coinvolgimento delle amministrazioni interessate – Ministero dell'ambiente, Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle politiche agricole e forestali, regioni, comuni – e gli eventuali oneri che potrebbero insorgere a loro carico a seguito delle svolgimenti delle azioni previste del piano. Sul punto, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 11, in materia di accordi di programma e incentivi per l'acquisto di prodotti *post* consumo, evidenzia che la norma rimanda a successivi decreti ministeriali l'individuazione delle risorse cui far fronte alla concessione degli incentivi previsti dalle disposizioni in esame. In particolare, segnala che la relazione tecnica, pur affermando in via preliminare che gli incentivi che verranno introdotti avranno evidentemente un costo, indica esclusivamente in modo programmatico quali potrebbero essere le risorse da utilizzare a copertura. Tenuto conto, inoltre, che molte delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente hanno esteso l'ambito applicativo dei suddetti incentivi, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi al fine di fornire, da un lato, una quantificazione dei costi derivanti dalla concessione dei predetti incentivi e, dall'altro, a individuare in maniera più specifica le risorse cui farvi fronte. Con riferimento all'utilizzo in prima battuta delle risorse rivenienti dall'articolo 14, rileva che le stesse derivano dalla rimodulazione, per i comuni che non rispettano gli obiettivi di raccolta differenziata, della misura dell'addizionale al tributo per il deposito dei rifiuti in discarica. Osserva pertanto che tale rimodulazione appare delinearci come una sanzione a carico dei comuni non in linea con il rispetto degli obiettivi. Fa presente quindi che non si può automaticamente presupporre che detta rimodulazione, avendo come finalità quella di incentivare il raggiungimento dei suddetti

obiettivi, possa determinare entrate certe che possano essere utilizzate come fonte di finanziamento degli incentivi previsti dalla presente disposizione. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 12-*quater*, in materia di pulizia dei fondali marini, stante la natura facoltativa della disposizione in esame e considerato che la stessa prevede espressamente che questa trovi comunque applicazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non ha altresì osservazioni da formulare in merito all'articolo 12-*quinquies*, in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che le modifiche apportate alla nozione di materiale da scavo, che appare suscettibile di incidere sulla gestione ambientale del relativo ciclo di rifiuti, sia compatibile con quanto previsto a riguardo dall'ordinamento europeo; ciò al fine di escludere, nell'ambito del medesimo ordinamento, profili sanzionatori tali da determinare eventuali riflessi finanziari negativi per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 13, in materia di vigilanza del Ministero dell'ambiente sulla gestione dei rifiuti, osserva che il testo in esame non modifica l'onere previsto a normativa vigente, pari a 2 milioni di euro all'anno, per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e della segreteria tecnica, che vengono soppressi. Segnala, infatti, che il nuovo testo, nel prevedere che le funzioni di vigilanza e controllo vengano svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvalendosi dell'ISPRA, prevede l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6 dell'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prima assegnate al funzionamento della segreteria tecnica. Pertanto, ritiene che quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale possa considerarsi valido anche con riferimento al testo in esame. In sostanza, rileva che la copertura a valere con i contributi di cui all'articolo 206-*bis*, comma 6, gravanti interamente sui consorzi e sugli altri soggetti obbligati, prima

destinata al funzionamento della segreteria tecnica, della quale era previsto il mantenimento, vale ora in relazione all'utilizzo dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Osserva che il meccanismo finanziario richiamato dal testo garantisce che viene utilizzata una copertura già esistente nel bilancio del Ministero dell'ambiente, da utilizzare con la seguente procedura: incasso dei versamenti CONAI; richiesta alla Ragioneria generale dello Stato del riparto verso il capitolo di spesa; effettuazione della spesa entro il limite massimo delle risorse assegnate, già contabilmente coperte dal capitolo 3822. Nel sottolineare come, a suo avviso, andrebbero comunque acquisiti dati ed elementi volti a chiarire le esigenze di spesa poste alla base della predetta quantificazione, osserva che si tratta di esigenze che, allo stato, risulterebbero inalterate pure in presenza della soppressione dei due organismi preposti alle funzioni di vigilanza.

Riguardo al meccanismo finanziario indicato dal testo per la copertura delle spese di funzionamento della segreteria tecnica – acquisizione dei contributi ambientali dai soggetti obbligati; versamento all'entrata; riassegnazione ad apposito capitolo di spesa –, andrebbe chiarito, a suo avviso, il coordinamento di tali previsioni rispetto ai limiti alle riassegnazioni introdotti dalla legge n. 244 del 2007. Ricorda, in particolare, che tra i provvedimenti legislativi interessati da tale regime limitativo vi è l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti (articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006). Ricorda che l'obiettivo della predetta disciplina limitativa era l'acquisizione ai saldi di finanza pubblica delle risorse non più assegnabili ai ministeri, in modo da assicurare risparmi annui pari a 300 milioni di euro in termini di indebitamento netto. Ritiene, inoltre, che andrebbe escluso che, per effetto delle modifiche in esame, la dinamica di spesa per cassa scontata a legislazione vigente risulti alterata e si

possano determinare, quindi, riflessi non previsti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Rileva di non avere osservazioni da formulare in merito alla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), n. 2), nel presupposto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale sono affidate le attività di controllo in materia di gestione dei rifiuti, possa provvedere agli adempimenti aggiuntivi previsti dalla disposizione nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

Quanto alla possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente di richiedere l'inquadramento nei ruoli del medesimo Ministero, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al comma 8-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 101 del 2013, il quale ha elevato, in via generale, i suddetti limiti dal 10 per cento al 15 per cento e dal 5 per cento al 10 per cento, affermava che la disposizione aveva carattere ordinamentale e non comportava nuovi o maggiori oneri. Osserva che, infatti, l'aumento delle percentuali di utilizzo di dirigenti in posizione di comando non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si ha solo uno spostamento dell'onere retributivo dall'amministrazione titolare del rapporto di lavoro all'amministrazione utilizzatrice.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che la norma novella l'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, assegnando al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare le funzioni precedentemente assegnate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti in materia di vigilanza e controllo della gestione dei rifiuti. A tal fine, la disposizione prevede che, per l'espletamento delle suddette funzioni, il medesimo Ministero si avvalga dell'ISPRA, utilizzando le risorse derivanti dai contributi versati dal Consorzio nazionale imballaggi e da altri soggetti, ai sensi dell'articolo 206-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (stato di previsione del Ministero dell'am-

biente, della tutela del territorio e del mare – capitolo 3071, piano di gestione 33). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino a legislazione vigente le predette risorse.

Non ha osservazioni da formulare con riguardo all'articolo 13-*bis*, in materia di raccolta differenziata, nel presupposto che la nuova procedura di organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio affidata al Consorzio nazionale imballaggi, che non rileva ai fini del conto consolidato della pubblica amministrazione, sia idonea a garantire l'esecuzione dei necessari adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'articolo 14, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, appaiono, a suo avviso, necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni, tenuto conto che si introducono riduzioni e/o esenzioni del tributo e dell'addizionale in relazione, rispettivamente, ai comuni che realizzano elevati obiettivi di raccolta differenziata e ai comuni che, per specifiche motivazioni, non possono raggiungere gli obiettivi fissati dalla norma statale. In merito alle modalità applicative, segnala che la norma attribuisce alle regioni il compito di determinare il metodo standard per calcolare la percentuale di raccolta differenziata realizzata, sia pur sulla base delle linee guida fissate dal Ministro dell'ambiente. Ritiene che andrebbe, in proposito, valutato se possano determinarsi diversificazioni nelle modalità di calcolo della percentuale di raccolta differenziata tra le varie regioni, suscettibili di eventuali riflessi finanziari, tenuto conto che il dato ottenuto rileva ai fini di eventuali variazioni del tributo. Fa presente che andrebbe, inoltre, chiarito il coordinamento tra il comma 3-*bis*.1, che dispone che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti, ed il comma 3-*quinquies*, in base al quale l'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-*bis*.

Osserva che il combinato disposto delle predette disposizioni non sembra, infatti, contemplare il caso dei comuni che, oltre ad incorrere nell'ipotesi di omessa o inesatta trasmissione dei dati, non realizzano gli obiettivi fissati dalla norma statale. Ritiene vada quindi confermato che in queste ultime ipotesi trovi comunque applicazione l'addizionale di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995. Segnala che andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito alla previsione di un adeguamento delle situazioni pregresse, da effettuare ai sensi del comma 2; andrebbe, infatti, a suo avviso, esplicitato a quali situazioni si faccia riferimento, con quali modalità si debba procedere all'adeguamento delle stesse e se detta procedura possa determinare effetti finanziari, anche di carattere retroattivo.

Con riferimento all'articolo 14-*bis*, recante modifica all'articolo 206-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chiede chiarimenti in merito al profilo finanziario relativo alla compensazione degli oneri di cui all'articolo 206-*bis* del codice ambientale, tenuto conto che la modifica introdotta non ribadisce la necessità che i contributi da versare, a carico dei medesimi soggetti previsti dalla normativa vigente, debbano risultare di pari importo complessivo rispetto agli oneri medesimi.

In merito all'articolo 14-*ter*, in materia di trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal comma 1 trovi compensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti. Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 2.

Riguardo all'articolo 14-*quater*, concernente il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, al fine di escludere effetti finanziari onerosi, ritiene che andrebbe chiarito se l'adozione delle tariffe agevolate previste dal testo del nuovo articolo 219-*bis* del codice dell'ambiente trovi com-

pensazione nell'ambito dello stesso sistema tariffario in materia di gestione dei rifiuti.

In merito all'articolo 14-*octies*, in materia di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, considera necessari dei chiarimenti in merito al profilo finanziario, tenuto conto che la disposizione introduce un obbligo a carico dei comuni, cui corrispondono degli oneri la cui compensazione finanziaria è a valere sul maggior gettito di un tributo erariale (accise sui tabacchi) nonché sul gettito, di ammontare eventuale e incerto, derivante dall'applicazione delle sanzioni. Sul punto, ferma restando la necessità di chiarire le modalità di trasferimento delle somme dall'erario agli enti locali, fa presente che andrebbero fornite maggiori indicazioni sia in merito al profilo temporale sia in merito al profilo quantitativo. A suo avviso, non appare chiaro, infatti, come si intenda assicurare l'allineamento temporale tra le spese che i comuni dovranno sostenere e la relativa compensazione finanziaria a carico del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente, né secondo quali modalità saranno determinate le quote del fondo da attribuire a ciascun comune e se, a tal fine, si dovrà tener conto anche delle spese effettivamente impegnate o sostenute. Per quanto riguarda, inoltre, il profilo più strettamente quantitativo, osserva che la disposizione non individua né l'ammontare degli oneri né l'entità dell'incremento delle accise sui tabacchi. Poiché le attività a carico dei comuni sono configurate come obbligatorie, ritiene che andrebbero forniti elementi di quantificazione al fine di verificare l'effettiva possibilità di realizzare le maggiori entrate necessarie per la compensazione degli oneri previsti. A suo avviso, ulteriori chiarimenti andrebbero forniti al fine di escludere oneri per il Ministero dell'ambiente connessi alla realizzazione delle campagne di sensibilizzazione previste dal comma 2, tenuto conto che la disposizione prevede a tali fini forme di collaborazione del medesimo Ministero. Infine, poiché si dispone che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata dei bilanci dei

comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni e destinati, oltre che all'installazione dei raccoglitori, alle predette campagne pubblicitarie, segnala che andrebbero forniti chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento dei comuni in tale attività, considerato che il comma 2 dell'articolo 232-*bis* pone invece tali attività a carico dei produttori.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 14-*nonies*, recante gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, chiede una conferma circa l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica recati dall'applicazione del sistema di garanzia e delle procedure di smaltimento previste.

Con riferimento all'articolo 14-*decies*, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, osserva che la norma riproduce integralmente l'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, con la sola differenza che il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dal testo viene rinviato dal giugno 2014, come indicato dalla citata legge n. 147 del 2013, ad una data successiva: entro un anno dall'entrata in vigore della legge in esame. In proposito, rileva che non appaiono configurabili effetti finanziari, considerato che alla norma interessata dalla proroga, ossia il richiamato comma 667, non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari, ma in proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 16, in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e rifiuti di pile e accumulatori, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e quanto evidenziato nella relazione tecnica. Ritiene, altresì, di non avere osservazioni da formulare in merito alle disposizioni approvate in Commissione, concernenti la ripartizione delle risorse provenienti dalle tariffe previste a normativa vigente a carico dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di pile ed accumulatori per lo smaltimento dei relativi rifiuti.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 17, che reca disposizioni di sem-

plificazione in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, dal momento che le norme incidono solo sui tempi di emanazione delle predette ordinanze.

In merito all'articolo 18, recante modifiche della disciplina della gestione degli oli e dei grassi organici esausti, pur preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, evidenzia che la norma, rendendo facoltativa la partecipazione al CONOE per talune imprese operanti nella filiera degli oli vegetali ed animali, appare potenzialmente in grado di ridurre il bacino dei soggetti partecipanti al Consorzio, con conseguente possibilità di alterazione degli equilibri di bilancio del medesimo Consorzio. Ciò premesso, pur considerato che il CONOE non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene altresì opportuno acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti riflessi, anche indiretti, per la finanza pubblica che la summenzionata alterazione potrebbe determinare, soprattutto in termini di eventuali richieste di ulteriori forme di contribuzione a soggetti pubblici che il CONOE potrebbe avanzare.

Con riferimento all'articolo 19-bis, recante misure per incrementare la raccolta differenziata, rileva preliminarmente che le misure in esame prevedono la facoltà per le regioni di introdurre incentivi per i comuni che attuano misure di prevenzione di produzione dei rifiuti e riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. In proposito, non ha osservazioni da formulare attesa la facoltatività delle misure in esame, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, che gli incentivi in esame siano introdotti compatibilmente con gli equilibri finanziari degli enti interessati.

Relativamente all'articolo 21, che reca disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità

finanziaria delle norme in questione e della loro compatibilità con quanto previsto dalla normativa europea.

In merito all'articolo 22, recante norme in materia di Autorità di bacino, rileva che la normativa in esame si limita sostanzialmente a dettare una nuova disciplina che, del pari delle norme già vigenti, regoli anche la fase transitoria di passaggio dei compiti dalle vecchie alle nuove Autorità di bacino. Fa presente che le novità di maggior rilievo recate dal testo originario del provvedimento si sostanziano: nella riarticolazione degli organi delle istituende Autorità di bacino distrettuale; nel prevedere che la conferenza operativa possa essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche nominati con decreto, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; nella nomina di commissari destinati per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali delle citate Autorità di bacino distrettuale. Ricorda che tale gestione commissariale è stata espunta dal testo nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Tanto premesso, rileva che la riarticolazione degli organi appare essere stata disposta in modo da non ampliare il numero dei soggetti complessivamente attivi negli organi direzione ed è presidiata da disposizioni volte a escludere l'insorgenza di oneri. Rileva, parimenti, che l'utilizzo di esperti da parte della conferenza operativa è configurato come una possibilità e che la norma che prevede tale possibilità richiede, in caso di utilizzo, che non siano sostenuti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Per quanto concerne la modifica approvata durante l'esame presso la Commissione di merito, che prevede che il decreto interministeriale di riordino delle Autorità di bacino possa prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale utilizzando le strutture delle sopresse Autorità di bacino regionale e interregionale (comma 2, capoverso articolo 63, comma 2, quarto periodo), ritiene che dovrebbe essere chiarito se la nuova configurazione organizzativa eventualmente

disposta sia idonea a garantire l'invarianza della spesa prevista dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale del disegno di legge.

Per quanto concerne le modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, che prevedono la conservazione della sede operativa situata nel bacino idrografico del fiume Serchio (comma 2-*bis*), non ha osservazioni da formulare, considerato che il decreto previsto dal nuovo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che il passaggio dalle « vecchie » alle « nuove » Autorità di bacino debba avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva che il Governo dovrebbe tuttavia confermare che il vincolo operativo in oggetto non pregiudichi l'effettività della richiamata clausola di invarianza. Sempre con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito e concernenti la riformulazione del comma 9, il quale prevede la predisposizione di un programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico ed il conseguente programma di manutenzione anche per la prevenzione del rischio idraulico, ritiene che dovrebbe essere chiarito se la disposizione abbia un carattere essenzialmente procedurale e organizzatorio con riferimento a adempimenti comunque già previsti a normativa vigente e riguardanti la manutenzione idrogeologica del territorio.

Infine, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 6, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, le quali prevedono, in via transitoria, che sia fissata la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio secondo cui chi inquina paga, da destinare al finanziamento di attività volte alla tutela delle risorse idriche. Ciò in quanto l'articolo 119, modificato dal comma in questione, stabilisce espressamente il principio secondo il quale le autorità preposte sono tenute, nella determinazione delle tariffe, al recupero dei costi relativi ai servizi idrici, inclusi i costi ambientali. Sembre-

rebbe, dunque, a suo avviso, che le eventuali maggiori spese derivanti dall'applicazione delle norme siano posti a carico dell'utenza. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la correttezza dell'interpretazione prospettata.

In merito all'articolo 23, recante disposizioni in materia di immobili abusivi, rileva che la relazione tecnica attesta la sussistenza delle risorse appostate sul capitolo 8531 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. In proposito, considera utile acquisire conferma da parte del Governo che la nuova finalizzazione individuata per dette risorse non pregiudichi lo svolgimento di programmi già avviati a valere sulle medesime.

Con riferimento all'articolo 24, che istituisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, fa presente che andrebbero valutati i possibili effetti negativi in termini di gettito derivanti dalla maggiore deducibilità dalle imposte dirette e dall'IRAP per le imprese, dovuta all'incremento delle tariffe idriche previsto come fonte di alimentazione, nonché di copertura, dei costi di gestione del Fondo in esame. Sul punto, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 25, concernente la tariffa sociale del servizio idrico integrato, atteso che le disposizioni appaiono volte a rimodulare gli importi tariffari relativi al servizio idrico tra gli utenti di detto servizio, senza oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 26, in materia di morosità nel servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto affermato in sede di relazione tecnica allegata al testo originario, rileva che andrebbe fornito un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di utilizzazione dello strumento della leva tariffaria anche relativamente alla copertura dei possibili oneri derivanti dalle modifiche apportate in sede di esame in sede referente, con particolare riferimento all'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua di cui al comma 3 in esame.

Ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito ai riflessi finanziari dell'articolo 26-*bis*, in materia di sovracanone di bacino idrico montano, e circa la neutralità finanziaria dell'articolo 26-*ter*, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, in caso di decadenza dal titolo concessorio o dal permesso.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 28, concernente acque reflue dei frantoi oleari, nel presupposto, su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo, che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ritiene che andrebbero precisate le modalità applicative dell'articolo 29-*bis*, recante riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, con particolare riferimento alle risorse finanziarie ed ai soggetti cui spetterebbe sostenere i costi di gestione degli spazi e delle attività previste dal testo.

In merito all'articolo 30, in materia di Comitato per il capitale naturale, fa presente che dovrebbe essere acquisita la conferma che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà fornire i servizi di supporto logistico ed amministrativo necessari al comitato utilizzando le risorse strumentali, finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 31, concernente il catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e di quelli favorevoli, pur preso di quanto di affermato dalla relazione tecnica, circa il fatto che l'istituzione ed il funzionamento del catalogo dei predetti sussidi avverrà in assenza di oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, poiché questo provvede a sistematizzare attività già in corso in tale materia in varie amministrazioni e risponde ad un'esigenza di adeguamento a quanto richiesto all'Italia a livello di cooperazione internazionale e a livello europeo, ritiene opportuno un chiarimento in

merito ai profili operativi e di funzionamento di siffatto catalogo. Nel silenzio della norma e della relazione tecnica, osserva che andrebbero, infatti, meglio precisati i termini relativi alle modalità, digitali o non digitali, di gestione, pubblicazione e condivisione delle informazioni, contenute nel catalogo e delle eventuali elaborazioni costruite sulla base delle medesime informazioni.

Riguardo all'articolo 32, recante disposizioni in materia di gestione dei rifiuti sanitari, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che le modifiche in esame si limitano a semplificare, in assenza di effetti finanziari, alcuni adempimenti finalizzati a garantire la tracciabilità dei rifiuti. Fa presente che andrebbe peraltro acquisita conferma della compatibilità della norma con la disciplina europea.

Relativamente all'articolo 33, che reca l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, osserva che lo stesso è volto a promuovere una serie di interventi per la tutela ambientale essenzialmente basati sulla valorizzazione e sulla remunerazione dei servizi ecosistemici. Rileva che non si dispone peraltro di elementi in ordine alle modalità applicative della norma, con particolare riferimento ai meccanismi di finanziamento del sistema e ai soggetti sui quali dovrebbero gravare i costi dei corrispettivi economici da riconoscere agli operatori. Su tali aspetti, a suo avviso, andrebbero acquisite precisazioni, al fine di escludere eventuali effetti onerosi. Segnala che il testo prevede, inoltre, misure di incentivazione che potrebbero richiedere un intervento pubblico, nonché forme di premialità a beneficio dei comuni.

Anche per tali norme fa presente che andrebbero precisate le modalità applicative, al fine di verificare se: l'assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento, cui si fa riferimento al comma 2, lettera b), possa avvenire compatibilmente con gli equilibri patrimoniali e di bilancio degli enti titolari dei beni, anche in considerazione di eventuali flussi finanziari derivanti dallo sfruttamento dei beni; la re-

munerazione degli imprenditori agricoli, cui si riferisce il comma 2, lettera e), possa determinare effetti onerosi per la finanza pubblica; possano configurarsi, tra le forme di premialità previste dal comma 2, lettera h), misure di carattere finanziario gravanti su enti della pubblica amministrazione.

Non formula osservazioni in merito all'articolo 34, concernente le aree «*Oil Free*», nel presupposto, sul quale, a suo avviso, andrebbe acquisita la conferma del Governo, che la facoltà, attribuita alle regioni e alle province autonome, di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività previste dal testo sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Non ha osservazioni da formulare sull'articolo 35, in materia di strategia nazionale *Green Communities*, tenuto conto del carattere facoltativo del comma 3 e considerato, pertanto, che i finanziamenti previsti dalla norma potranno essere attivati compatibilmente con gli equilibri finanziari delle regioni interessate.

Con riferimento all'articolo 36, concernente il fondo italiano investimenti *green communities*, relativamente al primo dei due meccanismi di finanziamento del Fondo indicati dal testo – con apposito stanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti per almeno 510 milioni di euro – ritiene che andrebbero forniti elementi in merito alla compatibilità di tali previsioni rispetto all'attuale configurazione della Cassa depositi e prestiti ai fini dei conti europei, al fine di evitare la possibilità di un'eventuale riclassificazione con conseguenti effetti onerosi per la finanza pubblica. Riguardo al secondo meccanismo di finanziamento – mediante risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014/2020-, fa presente che andrebbe verificata l'effettiva disponibilità di tali risorse nonché la sussistenza di eventuali vincoli già operanti per il loro utilizzo.

In merito all'articolo 37, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico, al fine di verificare l'effettiva

idoneità della clausola di neutralità finanziaria ad evitare effetti onerosi, ritiene che andrebbero acquisiti elementi circa i profili applicativi della nuova disciplina sull'abbattimento dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento degli interventi di competenza delle pubbliche amministrazioni. Osserva, inoltre, che l'impiego per nuove finalità dei proventi di sanzioni già previste a normativa vigente potrebbe determinare effetti onerosi nel caso in cui tali risorse siano attualmente acquisite al bilancio dello Stato, per il miglioramento dei saldi o per il finanziamento di altre spese. In proposito, a suo avviso, andrebbe acquisita una valutazione del Governo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto in esame reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale, di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tali modifiche vengono proposte in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che ha introdotto una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Tale comma è infatti intervenuto sull'articolo 48, primo comma, della legge n. 222 del 1985, aggiungendo alle quattro finalità ivi previste di destinazione della quota di competenza statale (interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), una ulteriore finalità relativa alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

Segnala quindi che lo schema in esame, conseguentemente, interviene sulla disciplina vigente, come recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, apportandovi le integrazioni necessarie a ricomprendere nella stessa anche la nuova finalità, e, nel contempo, operando anche alcune ulteriori circoscritte modifiche. Tra queste ultime in particolare segnala:

la previsione (articolo 1, comma 1, lettera e), dello schema, che introduce all'articolo 2 del regolamento un nuovo comma 5.2) che in caso di intervento ricadente potenzialmente in più di una delle cinque tipologie previste, la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille riguardante può essere presentata soltanto per una di queste;

quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), dello schema in ordine alla eventualità di concentrare le risorse per specifici interventi, eventualità che viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76, anche qualora l'importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro;

la possibilità, recata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dello schema, che qualora le domande presentate per le singole finalità di intervento siano superiori a mille, possano istituirsi, per ciascuna delle finalità eventualmente interessate, in aggiunta alla unica commissione tecnica già prevista, una o più commissioni ulteriori;

la modifica operata in tema di modalità di corresponsione del contributo, prevedendo una maggiore erogazione iniziale qualora il finanziamento accordato riguardi un importo superiore a 30.000 euro (articolo 6, comma 1, lettera a), dello schema);

la previsione secondo la quale ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell'otto per mille, la Presidenza del Consiglio dei ministri – che in base al vigente testo del decreto n. 76 costituisce il soggetto che procede alla valutazione delle singole iniziative – debba ora, invece, procedere all'acquisizione della valutazione delle commissioni tecniche (articolo 4, comma 1, lettera a) dello schema).

Passando più in particolare ai singoli articoli dello schema di decreto, fa presente che l'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998. Al comma 1 viene aggiunto, tra gli interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille, quelli finalizzati alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico

degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali). Sono esplicitamente ricompresi dalla norma anche gli immobili di proprietà del Fondo edifici di culto destinati ad uso scolastico, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno.

L'articolo inoltre riformula il comma 3, prevedendo che gli interventi riferibili alle calamità naturali possano ricomprendere anche quelli destinati agli edifici di proprietà pubblica e del Fondo edifici di culto adibiti all'istruzione scolastica, qualora questi vengano danneggiati o distrutti da tali fenomeni. Analogamente nel comma 5 vengono inclusi gli immobili adibiti ad uso scolastico che presentino un particolare interesse storico e artistico tra quelli meritevoli di interventi ammessi alla ripartizione della quota a diretta gestione statale.

Vengono altresì introdotti due nuovi commi (numerati 5.1 e 5.2): il primo che indica le caratteristiche che devono avere gli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, mentre il secondo specifica che la domanda per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille riguardante uno specifico intervento ricadente potenzialmente in più di una delle tipologie previste può essere presentata soltanto per una di queste.

I commi 5-*bis* e 6 vengono aggiornati ed adeguati, includendo la nuova tipologia di intervento nelle relative disposizioni, specificando che il principio di straordinarietà degli interventi ammessi per l'edilizia scolastica è rintracciabile quando tali interventi non siano oggetto di altre linee di finanziamento o siano insufficienti a coprire l'intero intervento.

Segnala come lo schema di decreto non intervenga sul comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto n. 76 del 1998, nel quale si prescrive che gli interventi per le quattro finalità previste dall'articolo – ora divenute cinque a norma dello schema in esame – devono essere eseguiti sul territorio italiano, tranne quella relativa alla fame nel mondo. Ne deriva che tale vincolo non dovrebbe sussistere per la nuova

finalità, ma sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Rileva inoltre che l'articolo 2 dello schema di decreto interviene sull'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, modificandone in particolare i commi 3 e 5. Viene in proposito stabilito che, ai fini del giudizio di valutazione sugli interventi e ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, occorre tenere conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza e della tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. Inoltre, la possibilità di concentrare le risorse viene consentita, oltre che nei casi già previsti nel testo vigente, anche qualora l'importo delle risorse disponibili sia inferiore ad un milione di euro.

Fa presente che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'omologo articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 al comma 1, precisando che l'Allegato A vigente costituisce il modello di domanda per le quattro categorie già previste (fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali), mentre per la nuova categoria dell'edilizia scolastica ora introdotta viene previsto (comma 1-*bis*) un diverso modello di domanda, costituito dall'Allegato A-*bis*, stabilendo che i soggetti abilitati a presentare la domanda sono i comuni, le province e le pubbliche amministrazioni statali proprietarie di immobili adibiti all'istruzione scolastica.

Osserva che l'articolo 4 dello schema di decreto interviene sull'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che reca la disciplina della valutazione e dell'acquisizione dei pareri occorrenti alle singole iniziative che apposite Commissioni tecniche predispongono in merito a ciascuna domanda. Al comma 1 le modifiche apportate dallo schema in esame stabiliscono che la Presidenza del Consiglio, ai fini della predisposizione dello schema di ripartizione delle risorse dell'otto per mille, debba ora procedere all'acquisizione sulle singole ini-

ziative della valutazione delle Commissioni tecniche, anziché procedere autonomamente alla valutazione delle iniziative medesime, come previsto nell'attuale testo vigente.

Rileva che con la modifica del comma 2 le commissioni vengono portate da quattro a cinque – in conseguenza della ulteriore finalità di intervento introdotta dal provvedimento – e viene previsto che i sei rappresentanti che fanno parte di ciascuna commissione possano essere i rappresentanti delle amministrazioni competenti per materia, anziché di una unica amministrazione, come prevede la norma vigente. Viene al contempo prevista la possibilità di istituire, oltre ad una sola commissione per ciascuna delle cinque finalità di spesa, anche ulteriori commissioni aggiuntive, qualora le domande presentate per una tipologia di interventi siano superiori a mille.

Rileva che l'articolo 5 dello schema di decreto introduce, intervenendo sull'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il riferimento al nuovo modello di domanda (Allegato A-bis) riguardante gli interventi della nuova categoria « edilizia scolastica », modificando il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente inoltre che l'articolo 6 dello schema di decreto modifica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 in ordine alle disposizioni relative alla corresponsione del contributo ammesso e ai collaudi degli interventi finanziati. Si interviene in particolare sulle modalità di corresponsione del contributo di importo superiore a 30 mila euro, per i quali la vigente normativa prevede una prima erogazione pari a 30 mila euro ovvero alla metà del finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro, mentre la nuova disciplina dispone che tale erogazione iniziale sia pari a 30 mila euro più la metà della quota del finanziamento eccedente i 30 mila euro medesimi. Inoltre si estende alla categoria degli interventi riguardanti gli immobili pubblici adibiti all'istruzione scolastica l'obbligo – già ora

previsto per gli interventi di conservazione dei beni culturali e per le opere relative agli interventi per calamità naturali – di presentare insieme alla relazione conclusiva il certificato di collaudo delle opere o il certificato di regolare esecuzione, nonché si aggiunge l'eventuale obbligo di presentare la verifica di conformità nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Rileva che l'articolo 7 dello schema di decreto modifica il comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, per precisare il limite temporale per le richieste di utilizzo dei risparmi di spesa, stabilendo che l'utilizzazione dei risparmi conseguiti, al fine di completare l'intervento originario, può essere richiesta entro un anno dalla conclusione dei lavori.

Rileva inoltre che l'articolo 8 dello schema, attraverso l'aggiunta dell'Allegato A-bis, introduce il modello di domanda per l'accesso al contributo previsto per la nuova categoria dell'edilizia scolastica delineato in base alla specificità degli interventi.

Evidenzia infine che il provvedimento non presenta profili problematici da punto di vista finanziario, dal momento che le norme in esso contenute recano la disciplina di dettaglio derivante dall'inclusione – effettuata con la legge di stabilità per il 2014 – di una nuova finalità fra i settori di intervento finanziabili con i proventi dell'otto per mille di pertinenza statale; al riguardo segnala che alla previsione, introdotta con la legge di stabilità, non erano stati ascritti effetti finanziari. Osserva, peraltro, che la partecipazione alle Commissioni tecniche di valutazione e alle Commissioni tecniche di monitoraggio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento alla questione richiamata dal relatore circa l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, alla luce delle novità introdotte dallo schema di decreto in esame, precisa che

gli interventi relativi alla nuova tipologia dell'edilizia scolastica potranno essere effettuati anche su edifici siti al di fuori del territorio italiano, quali le scuole italiane all'estero di proprietà dello Stato.

Francesco CARIELLO (M5S), in relazione a quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene che l'eventuale estensione degli interventi anche agli edifici siti al di fuori del territorio nazionale non corrisponda allo *ratio* dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, disposizione con la quale è stata introdotta la nuova tipologia dell'edilizia scolastica tra gli interventi straordinari ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, allo scopo precipuo di affrontare la questione complessiva dell'edilizia scolastica con precipuo riferimento agli edifici ubicati nel territorio nazionale.

Osserva, inoltre, come le modifiche apportate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 dal provvedimento in esame eludano, di fatto, attraverso l'inclusione del Fondo edifici di culto tra i soggetti cui è riconducibile la proprietà pubblica degli immobili adibiti all'istruzione scolastica, la volontà originariamente espressa dal Parlamento, sulla base di una convergenza d'intenti tra tutte le forze politiche, con l'approvazione della citata disposizione contenuta nella legge di stabilità per il 2014. Tale inclusione appare, a suo avviso, ancor più impropria alla luce del fatto che, stando alle informazioni in suo possesso, il citato Fondo, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno, non risulta essere proprietario di alcun edificio adibito all'istruzione scolastica. Fa presente, inoltre, che le finalità statutarie perseguite dal predetto Fondo essenzialmente consistono in interventi di manutenzione ordinaria e conservazione di immobili di culto, essendo privi di quel carattere di straordinarietà, cui invece la disciplina vigente subordina l'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti circa le ragioni per cui il Fondo edifici di culto sia stato inserito tra i soggetti cui è riconducibile la proprietà pubblica degli immobili, nonché in ordine al fatto se lo stesso risulti essere effettivamente proprietario di edifici adibiti all'istruzione scolastica.

Ritiene, altresì, opportuno, in considerazione dei tempi necessari all'adozione definitiva del presente provvedimento, prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente previsto al 30 settembre dalla vigente normativa, per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo. Evidenzia, inoltre, come il tema dell'edilizia scolastica rappresenti una reale urgenza per il Paese, che necessiterebbe dello stanziamento di risorse ingenti, quantificate dall'Unione delle province italiane in 700 milioni di euro, ben superiori comunque a quelle che pure potrebbero derivare dalla ripartizione della quota dell'otto per mille.

Giulio MARCON (SEL) richiama l'attenzione sulla questione, già più volte sollevata nel corso dei mesi passati, concernente l'utilizzo improprio delle risorse connesse alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, troppo spesso distratte dalle finalità espressamente previste dalla legge per essere impiegate a copertura dei più svariati provvedimenti, e ciò nonostante l'impegno più volte manifestato dal Governo a procedere ad una integrazione delle risorse medesime. Condivide, inoltre, le considerazioni svolte dall'onorevole Cariello circa l'inopportunità di prevedere nell'ambito di applicazione delle norme anche il Fondo edifici di culto, dal momento che ciò potrebbe di fatto costituire un aggiramento delle scelte consapevolmente compiute dai cittadini all'atto della devoluzione allo Stato, e non alle confessioni religiose, della quota dell'otto per mille dell'IRPEF.

Maino MARCHI (PD) rileva come lo schema di decreto in esame abbia essenzialmente lo scopo di adeguare talune

disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 alle modifiche già introdotte in materia dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale anche con riferimento alla nuova tipologia degli interventi connessi all'edilizia scolastica. In tale contesto, auspica che la Commissione possa procedere all'espressione del parere di competenza nei tempi prescritti, ferma restando la facoltà in capo alla stessa di apportare al testo le modifiche eventualmente ritenute opportune. Posto che il tema dell'edilizia scolastica, attesa la sua oggettiva rilevanza, necessita di un programma di interventi strategico e di risorse ben più ingenti di quelle, pure importanti, che potranno derivare dal parziale utilizzo della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, osserva come le modifiche apportate all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 dal provvedimento in esame si muovano sostanzialmente nel solco di quanto già stabilito dalla legge di stabilità per il 2014, limitandosi la norma a meglio specificare i soggetti pubblici proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica, contemplando tra di essi, oltre allo Stato e agli enti locali territoriali, anche il Fondo edifici di culto. Rimarca peraltro come, qualora tale Fondo risultasse non essere in possesso di alcun immobile adibito all'istruzione scolastica, lo stesso non potrà evidentemente presentare istanza per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale; nulla per altro esclude che tale possesso possa verificarsi in futuro. Ciò premesso, ricorda che è in facoltà della Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, acquisire sulla questione chiarimenti da parte del Governo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, nell'associarsi alle osservazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritiene che la formulazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come

novellato dal provvedimento in esame, non sembra tradire la volontà del Parlamento espressasi con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, poiché l'ulteriore finalità di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale deve comunque riguardare immobili di proprietà pubblica ed adibiti all'istruzione scolastica. Evidenzia, infatti, che, qualora il Fondo edifici di culto non possedesse alcun immobile adibito a tale finalità, lo stesso non avrebbe titolo a presentare istanza per l'attribuzione delle risorse.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ribadire per le ragioni sopra esposte la propria contrarietà rispetto all'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come previsto dallo schema di regolamento in esame, auspica che la Commissione possa modificare tale disposizione al fine di ricondurla allo spirito originario della norma approvata con la legge di stabilità per il 2014.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, osserva, come già evidenziato dal collega Marcon, che le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla gestione statale troppo spesso risultano distratte dalle finalità proprie previste dalla legge per essere utilizzate, nel corso dell'esercizio finanziario, a copertura di provvedimenti del tutto estranei all'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente che, qualora le questioni poste dall'onorevole Cariello in ordine al Fondo edifici di culto fossero ritenute dirimenti per la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento, il Governo dovrebbe disporre di tempo ulteriore per poter svolgere gli approfondimenti istruttori. Evidenzia, in ogni caso, come l'articolo 2 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dallo schema di decreto in esame, ha di fatto ribadito i presupposti della proprietà pubblica degli immobili e della destinazione degli stessi all'istruzione scolastica, come già definiti dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Rileva, altresì, che il Consiglio di Stato, nel parere allegato allo schema di decreto in esame, ha precisato, con riferimento agli interventi attinenti gli immobili adibiti all'istruzione scolastica che potranno beneficiare della ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, che tali immobili siano quelli di proprietà dello Stato, inclusi, se destinati all'uso scolastico, quelli di proprietà del Fondo edifici di culto, e degli enti territoriali. Rileva come nel medesimo parere il Consiglio di Stato abbia altresì ritenuto utili, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, « i richiami espliciti agli immobili scolastici di proprietà del Fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno ».

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, preso atto delle diverse sensibilità manifestate sulla questione dai gruppi parlamentari intervenuti nella discussione, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire al Governo di predisporre ogni utile elemento di informazione rispetto ai chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel concordare con la proposta del presidente, si riserva di fornire in tempi brevi i chiarimenti richiesti.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, preso atto dell'impegno testé assunto dal rappresentante del Governo, concorda con la proposta del presidente di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 103.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, reca ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in tema di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Relativamente alle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva che il provvedimento introduce misure di semplificazione e di alleggerimento degli oneri amministrativi sostenuti per la produzione della documentazione antimafia. Al riguardo, posto che le norme in esame intervengono sulle modalità e sui criteri da seguire per il rilascio di una certificazione già prevista a legislazione vigente, ritiene che andrebbe comunque escluso, sotto il profilo applicativo, che la riduzione dei termini massimi per il rilascio della comunicazione antimafia possa determinare un apprezzabile incremento dei volumi di attività amministrativa, con eventuali riflessi di carattere finanziario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta al quesito testé formulato dal relatore, anche alla luce delle informazioni fornite dalle amministrazioni interessate

assicura che dalle attività amministrative previste dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame.

Girgis Giorgio SORIAL, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (atto n. 103);

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che dalle attività

amministrative previste dal provvedimento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03511 Grimoldi e Rondini: Iniziative urgenti sulla questione « Torrente Seveso »	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-03512 Braga: Sulle verifiche di competenza del Ministero dell'ambiente in merito alla realizzazione delle tratte B1 dell'autostrada Pedemontana Lombarda	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
5-03513 Mannino: Sulle iniziative conseguenti alla imminente nuova condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione a discariche abusive presenti nel territorio nazionale	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	106
5-03514 Pellegrino: Iniziative urgenti in merito alla recente calamità che ha colpito la provincia di Foggia, in particolare il promontorio del Gargano	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.20.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03511 Grimoldi e Rondini: Iniziative urgenti sulla questione « Torrente Seveso ».

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, auspicando interventi concreti sui territori interessati. Sottolinea peraltro che l'intento dell'atto ispettivo è condiviso anche da altri parti politiche, in particolare dal gruppo del partito democratico.

5-03512 Braga: Sulle verifiche di competenza del Ministero dell'ambiente in merito alla realizzazione delle tratte B1 dell'autostrada Pedemontana Lombarda.

Chiara BRAGA (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), replicando, sollecita l'attenzione del Ministero, per quanto di propria competenza, sul rispetto delle prescrizioni evocate nell'atto ispettivo relative all'approvazione del progetto definitivo della tratta citata.

5-03513 Mannino: Sulle iniziative conseguenti alla imminente nuova condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione a discariche abusive presenti nel territorio nazionale.

Claudia MANNINO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia VELO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Claudia MANNINO (M5S), replicando, fa presente che procederà alla puntuale verifica dell'attuazione delle procedure citate nella risposta del rappresentante del Governo.

5-03514 Pellegrino: Iniziative urgenti in merito alla recente calamità che ha colpito la provincia di Foggia, in particolare il promontorio del Gargano.

Serena PELLEGRINO (SEL), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Silvia VELO, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SEL), replicando, si dichiara soddisfatta delle risposte, sottolineando la necessità di predisporre un serio piano nazionale che preveda lo stanziamento di adeguate risorse per prevenire il verificarsi di eventi così drammatici.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

**5-03511 Grimoldi e Rondini: Iniziative urgenti sulla questione
«Torrente Seveso».****TESTO DELLA RISPOSTA**

La scarsa qualità delle acque del torrente Seveso, per l'artificialità del suo alveo, come pure l'elevato rischio idraulico che caratterizza il suo bacino, sono il risultato dell'elevato grado di antropizzazione di quel territorio. Lo stato ecologico precario del corpo idrico è dovuto anche alla presenza di alcuni depuratori ancora non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e terminali fognari non depurati.

In ogni caso, ad oggi, il torrente Seveso e l'agglomerato Seveso Nord non sono interessati dal contenzioso e precontenzioso comunitario riguardanti la non corretta attuazione della direttiva quadro 2000/60/CE e della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane e, pertanto, non sussiste al momento il rischio concreto di applicazione di sanzioni da parte della UE.

La soluzione delle criticità ambientali dovrà andare di pari passo con la costruzione e messa in opera delle vasche di laminazione progettate lungo l'asta del Seveso, opera contemplata all'interno dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale « Contratto del Fiume Seveso ».

Tale Accordo prevede diversi interventi finalizzati proprio al miglioramento delle acque del fiume in parola, riguardanti principalmente opere di fognatura per l'eliminazione di scarichi diretti e opere di depurazione.

La Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, unitamente alla Regione Lombardia, sta monitorando lo stato di attuazione degli interventi già individuati, molti dei quali già in fase di gara o di progettazione avanzata e per la maggior parte dei quali si prevede la completa realizzazione entro la fine del prossimo anno.

Oltre agli interventi previsti nell'Accordo citato, all'interno dello stesso progetto di realizzazione delle vasche del Seveso è stata prevista, ed è in fase di esecuzione, un'attenta attività di monitoraggio della qualità delle acque, nell'ottica di garantire l'efficacia delle strutture progettate, non solo ogni qualvolta esse saranno impegnate dalle acque di piena, ma anche nella vita ordinaria di tempo asciutto in cui l'area della vasca sarà destinata ad altri usi e destinazioni ambientali e le caratteristiche dell'acque ne determineranno la fruibilità.

Ad ogni buon conto la Regione Lombardia ha comunicato di aver recentemente destinato agli agglomerati interessati dalla Causa C 85/13 (Sentenza di condanna del 10 aprile 2014) che, si ripete, non riguarda l'agglomerato Seveso Nord, risorse pari a circa 22 milioni di euro derivanti dall'apposito Fondo che la legge di stabilità 2014 ha istituito, nella stato di previsione del MATTM, per finanziare un Piano Straordinario di Interventi « finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani ».

ALLEGATO 2

5-03512 Braga: Sulle verifiche di competenza del Ministero dell'ambiente in merito alla realizzazione delle tratte B1 dell'autostrada Pedemontana Lombarda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'autostrada Pedemontana Lombarda rientra tra le opere strategiche di cui alla Legge Obiettivo e, quindi, segue le procedure speciali di Valutazione Ambientale previste dal Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di specie, nel 2005 è stata svolta la procedura VIA speciale sul Progetto Preliminare, conclusasi con parere positivo con prescrizioni. A ciò ha fatto seguito l'emanazione della Delibera CIPE 77/2006 di approvazione del Progetto Preliminare e la contestuale adozione del giudizio di compatibilità ambientale.

Nel 2009, sul Progetto Definitivo, sono state eseguite contestualmente la procedura di ottemperanza alle prescrizioni impartite con il provvedimento di VIA sul progetto preliminare e recepite nella citata Delibera CIPE 77/2006, e la procedura di VIA speciale sulle parti variate, conclusasi positivamente con prescrizioni.

A ciò è seguita l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE (delibera n. 97/2009).

Infine, sui progetti esecutivi delle diverse tratte, la competente Direzione del Ministero dell'ambiente ha avviato, in sinergia con la Commissione VIA, la procedura di Verifica di Attuazione [articolo 185, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006].

Con particolare riguardo alla tratta B1, nel 2014 è stata svolta la procedura di Verifica di Attuazione sul Progetto Esecutivo – 6° stralcio – Interconnessione A9 Lomazzo (tratta B1), conclusasi positivamente, con la prescrizione di condizioni da attuarsi nelle successive fasi di realizzazione dell'opera stessa e con invito a

trasmettere prima della fine dei lavori idonea documentazione comprovante i motivi delle prescrizioni non ottemperate [Determina Direttoriale 12571 del 2 maggio 2014].

Per il progetto Esecutivo del «*Collegamento Autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (Autostrada Pedemontana) – 8° stralcio, Tratta B1*», la procedura di Verifica di Attuazione delle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE 97/2009 si è conclusa con parere della Commissione VIA n. 1545 del 4 luglio 2014 e successiva Determina Direttoriale del 1° settembre 2014, con la quale si rimanda alle successive fasi di Verifica di Attuazione la verifica sulle prescrizioni non ottemperate.

Tra le prescrizioni ottemperate dal progetto esecutivo della tratta B1, secondo la verifica di attuazione, sono comprese le prescrizioni nn. 34, 46, 48 e 110 richiamate nell'interrogazione in parola.

Le prescrizioni nn. 51 e 53, viceversa, riguardano tratte diverse dalla tratta B1, mentre le raccomandazioni nn. 462 e 1129 non sono contenute nella delibera CIPE 97/2009, le cui raccomandazioni sono indicate con i nn. da 1 e 277.

Quanto infine all'approvazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo [ex decreto ministeriale 161/2012], il procedimento è attualmente sospeso in attesa della presentazione del nuovo Piano di utilizzo, modificato secondo gli intendimenti avanzati dalla Società Proponente, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente con nota del 9 gennaio 2014.

ALLEGATO 3

5-03513 Mannino: Sulle iniziative conseguenti alla imminente nuova condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione a discariche abusive presenti nel territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla procedura d'infrazione 2003/2077, a seguito della sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia del 26 aprile 2007, e di un parere motivato ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), le Autorità nazionali hanno intrapreso le attività volte alla risoluzione definitiva del caso ed in particolare alla bonifica delle discariche abusive.

Con cadenza trimestrale, sulla base delle informazioni trasmesse dalle Regioni, l'Italia ha aggiornato la Commissione Europea sui progressi delle procedure di risanamento, segnalando altresì numerosi errori di censimento.

Ciò nonostante, con successivo ricorso del 16 aprile 2013, la Commissione Europea ha deferito il Governo Italiano dinanzi alla Corte di Giustizia UE per mancata esecuzione della sentenza del 26 aprile 2007, contestando la presenza di 218 discariche abusive di rifiuti attive sul territorio nazionale.

In realtà, come evidenziato nel contro-ricorso presentato dall'Avvocatura dello Stato in data 20 luglio 2013, i siti in parola erano per lo più ex discariche comunali chiuse da anni, antecedentemente comunque al termine per adempiere alla sentenza del 2007.

Come emerso anche nel corso dell'udienza dello scorso 4 settembre dinanzi alla Corte UE, dall'ultimo aggiornamento trasmesso dalle Regioni sullo stato degli interventi di bonifica a maggio 2014 risulta che 47 delle 218 discariche segnalate nel ricorso del 2013 sono state boni-

ficcate, mentre per i 171 siti ad oggi residui gli interventi sono progettati o in corso di esecuzione.

Tale situazione è in corso di costante aggiornamento. Si rammenta che con la Legge di Stabilità 2014 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, destinato al finanziamento di un « piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ».

Da una ricognizione preliminare sugli interventi da finanziare sono state individuate n. 43 aree di discarica che necessitano di adeguata copertura finanziaria ed è stato definito il piano straordinario degli interventi con il relativo fabbisogno finanziario.

Il piano straordinario di bonifica, da approvare con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per norma dovrà essere preceduto dalla stipula di uno o più Accordi di Programma con gli enti territoriali e locali interessati. In data 3 settembre 2014, sono state inviate alle Regioni Abruzzo, Puglia, Sicilia e Veneto, interessate alla realizzazione degli interventi, le bozze di Accordi di Programma Quadro attuativi degli interventi, propedeutici all'approvazione del piano medesimo, ai fini della condivisione. Il modello di Accordo di Programma Quadro è stato già concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico.

ALLEGATO 4

5-03514 Pellegrino: Iniziative urgenti in merito alla recente calamità che ha colpito la provincia di Foggia, in particolare il promontorio del Gargano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione presentata dall'On. Pellegrino e altri, con la quale si chiede di conoscere, tra l'altro, se il Governo intenda dichiarare lo stato di emergenza a seguito dell'alluvione che nei giorni scorsi ha interessato la regione Puglia, intendo in primo luogo formulare, a nome dell'intero Governo, il cordoglio per le vittime del tragico evento.

Anzitutto intendo sottolineare il ruolo attivo svolto dal Dipartimento della Protezione Civile che ha monitorato costantemente l'evolversi della situazione, mantenendo i contatti con le strutture territoriali pugliesi, nonché inviando, nella giornata di ieri, personale specializzato per effettuare dei sopralluoghi tecnici al fine di predisporre, l'istruttoria tecnica di supporto alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri, ancorché non sia pervenuta, da parte della Regione, la richiesta formale di dichiarazione.

Le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, saranno indicate nella relativa delibera che autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali per l'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento.

Il Ministro delle Politiche Agricole si è impegnato ad ottenere l'erogazione anticipata delle somme di Politica agricola comune al 16 ottobre anziché al 1° dicembre, per realizzare almeno una parte di liquidità necessaria alla ricostruzione delle imprese nonché a reperire altre risorse, ivi

incluse, quelle ricavabili dal Programma di sviluppo rurale nell'ambito del quale sono state destinate somme per 1,6 miliardi di euro, in accordo con le regioni, al fine di incentivare l'adozione da parte degli agricoltori di una serie di strumenti preventivi quali assicurazioni, fondi di mutualità, e strumenti per la stabilizzazione dei redditi. Nell'ambito dello stesso piano è prevista la dotazione di 300 milioni di euro per il Piano irriguo, di rilievo al fine del ripristino delle infrastrutture danneggiate.

Quanto alle iniziative previste, in generale, per il contrasto al dissesto idrogeologico dell'intero territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente si è attivato per predisporre una programmazione degli interventi e delle relative risorse finanziarie sull'intero territorio nazionale, al fine della prevenzione del rischio idrogeologico.

In particolare, già con l'Accordo di programma sottoscritto nel 2010 con la Regione Puglia, sono stati finanziati, in otto comuni appartenenti al territorio interessato dalla calamità, interventi per un valore di oltre 27 milioni di euro; a questi è succeduta richiesta, della stessa Regione, per altri dieci interventi, prevalentemente di sistemazione idraulica, relativi ad altri sette comuni per un valore complessivo di oltre 32 milioni di euro.

Per quanto attiene alle iniziative per escludere dal patto di stabilità le risorse destinate agli interventi di mitigazione del dissesto, si rammenta che il decreto-legge n. 136 del 2013 reca disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e ha previsto l'esclusione dal patto di stabilità delle spese effettuate

dalle Regioni con le risorse giacenti sulle contabilità speciali dei Commissari ed ad esse trasferite.

Proprio questa mattina, presso il Ministero dell'Ambiente, si è svolta una riunione alla presenza del Ministro nonché del presidente della Regione Puglia, del sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei Ministri on.le Scalfarotto e del capo della struttura di missione contro il

dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche dott. D'Angelis ove si è manifestato l'intento di riprogrammazione degli accordi di programma al fine di dare priorità alle aree colpite, prevedendo un finanziamento di 50 milioni di euro e valutando, altresì, la possibilità di posticipare, per le aree colpite, le scadenze fiscali per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02163 Ginefra: Realizzazione del doppio binario lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta, nell'ambito del progetto relativo all'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	112
5-03110 Mura: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).	
5-03167 Pili: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano)	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-03355 Arlotti: Gestione dell'aeroporto « Federico Fellini » di Rimini-San Marino	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.30.

5-02163 Ginefra: Realizzazione del doppio binario lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta, nell'ambito del progetto relativo all'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dario GINEFRA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta di cui si dichiara soddisfatto. Esprime sod-

disfazione, in particolare, per la decisione del Governo di inserire, all'interno del decreto-legge cosiddetto « sblocca Italia », disposizioni che permettano di velocizzare la realizzazione di un'infrastruttura che giudica fondamentale e strategica per il Paese, collocata in un'area in continuo sviluppo che necessita di un potenziamento del trasporto ferroviario. Ricorda che prima della chiusura estiva dei lavori parlamentari è stato approvato dalla Camera un atto di indirizzo avente ad oggetto il raddoppio della dorsale adriatica, altro asse ferroviario a suo giudizio strategico, che assume particolare importanza soprattutto nelle more del completamento della linea ad alta capacità Napoli-Bari. Ritiene infine indispensabile che venga avviato un confronto serrato con il Governo riguardo al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma della linea Napoli-Bari, affinché non ci siano ulteriori incertezze per la messa in esercizio dell'infrastruttura e auspica, da parte delle

imprese vincitrici di appalti per l'esecuzione di opere di tale rilievo, una seria assunzione di responsabilità volta a portare a termine le opere stesse nei tempi concordati. In ultimo ritiene opportuno che venga avviato insieme al Governo un monitoraggio al momento dell'avvio della linea nel primo trimestre del 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea l'impegno della Commissione Trasporti, in questa come anche nella passata legislatura, sui temi oggetto dell'interrogazione.

5-03110 Mura: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).

5-03167 Pili: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Romina MURA (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta, nella quale si ribadisce, come noto, che la competenza sui servizi ferroviari regionali è della regione Sardegna. Osserva tuttavia che le risorse statali destinate alla regione per l'adempimento degli obblighi recati dal contratto di servizio con Trenitalia, pari a circa 40 milioni di euro, risultano del tutto insufficienti. Ricorda inoltre che il criterio che è stato scelto per la riorganizzazione dei servizi ferroviari da parte della regione fa riferimento al numero di utenti e privilegia quindi aree ad alta densità abitativa. Sottolinea che la distribuzione territoriale degli abitanti nella regione è assai diversa tra le aree costiere e quelle dell'entroterra, che risultano quindi assai svantaggiate. Fa presente di aver presentato l'interrogazione nel mese di giugno scorso, che si è

rivelato un « mese nero » per i trasporti in Sardegna, a causa anche dei numerosi ritardi, soppressioni di treni e sospensioni dei servizi ferroviari, che hanno creato numerosi disagi ai pendolari che quotidianamente si servono del trasporto ferroviario per recarsi sul luogo di lavoro. Rileva con forte preoccupazione che l'indice di dotazione infrastrutturale in Sardegna è pari a 17, laddove quello medio nazionale è pari a 100 e che l'infrastruttura ferroviaria necessita di tempestivi ammodernamenti e potenziamenti. Auspica che parte della dotazione delle risorse comunitarie destinate al miglioramento dei trasporti europei e in particolare al finanziamento di 15 mila chilometri di linee ferroviarie possa essere impiegata nelle aree del Mezzogiorno d'Italia con più bassa dotazione infrastrutturale al fine di promuovere, anche per ragioni di carattere ambientale, il trasporto ferroviario.

Mauro PILI (Misto), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario che, al pari di come avvenuto in passato, attribuisce alla regione la responsabilità relative al malfunzionamento dei servizi di trasporto ferroviario nella regione. Osserva che la destinazione di soli 40 milioni di euro alla regione per l'espletamento di tali servizi non è sufficiente e che tale cifra non tiene conto di parametri oggettivi e in particolare della scarsa dotazione infrastrutturale della Sardegna. Osserva che la propria interrogazione è stata preceduta da un analogo atto avente ad oggetto il raddoppio della linea Foggia-Caserta e il completamento della linea ad alta capacità Napoli-Bari, che rende evidente la disparità tra il territorio nazionale e la Sardegna, la cui rete ferroviaria, per di più a binario unico, non è in grado di ospitare treni di nuova generazione non essendo stati operati su di essa i necessari interventi di ammodernamento. Non ritiene che la velocità di percorrenza debba essere raggiunta eliminando le fermate nelle stazioni più disagiate, bensì potenziando la dotazione infrastrutturale, anche per non aggravare la situazione dei cittadini sardi, che nella

medesima area oggetto dell'interrogazione, hanno a disposizione come unica alternativa di trasporto una strada statale la cui massima percorrenza, a causa di un blocco ivi presente da otto anni, è di 40 km/h. Ritiene inaccettabile questa « secessione al contrario » messa in atto dallo Stato ai danni della regione Sardegna e auspica che anche lo svolgimento della propria interrogazione possa essere considerato dal Governo come un richiamo proveniente dal Parlamento per equiparare i parametri sottesi al trasferimento delle risorse dallo Stato alla regione e per tenere in considerazione in tale trasferimento oltre agli indici demografici anche gli indici di dotazione infrastrutturale.

5-03355 Arlotti: Gestione dell'aeroporto « Federico Fellini » di Rimini-San Marino.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Tiziano ARLOTTI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta puntuale e articolata, sottolinea che la questione posta nell'atto di sindacato ispettivo a propria firma riguarda una infrastruttura strategica per il Paese, ossia l'aeroporto internazionale Federico Fellini, sul quale vigono accordi stipulato con uno stato estero, la Repubblica di San Marino. Fa presente che tale aeroporto, nonostante

le difficoltà avute in tempi recenti, ha registrato dal primo gennaio del 2014 un traffico di circa 400 mila passeggeri e genera un indotto sul territorio di circa un miliardo di euro all'anno. Evidenzia che si tratta di un'infrastruttura profondamente radicata nel distretto industriale e turistico nel quale opera al punto che operatori e associazioni imprenditoriali hanno messo in campo una vera e propria colletta, volta a permettere all'aeroporto di proseguire le proprie attività, che ha generato risorse pari a un milione e mezzo di euro. Osserva che l'eventuale cessazione delle attività dell'aeroporto in esame, oltre a recare un danno immediato, annullerebbe le enormi potenzialità che potrebbero derivare dalla manifestazione Expo 2015 e pertanto apprezza le rassicurazioni del Governo e la disponibilità del Ministro a seguire attentamente lo svolgimento della vicenda relativa alla gestione del Federico Fellini, cosicché ci siano tempi certi e non ci siano vuoti tra la vecchia e la nuova gestione dell'aeroporto. In ultimo, fa presente di essersi attivato anche presso il tribunale di Rimini affinché sia prevista una proroga dell'attuale gestione commissariale, volta a far sì che l'aeroporto possa proseguire la propria attività fino al completamento della gara per la scelta del nuovo gestore.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-02163 Ginefra: Realizzazione del doppio binario lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta, nell'ambito del progetto relativo all'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti circa l'esecuzione dei lavori riguardanti la realizzazione del doppio binario della linea ferroviaria Caserta – Foggia, sono state assunte dettagliate informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

I lavori relativi al « Raddoppio della linea ferroviaria Caserta – Foggia nel tratto tra le stazioni di Cervaro e Bovino », inseriti nell'itinerario Napoli-Bari, parte del Corridoio 5 (Scandinavo-Mediterraneo) delle Reti TEN-T, hanno consentito, a dicembre 2012, di attivare all'esercizio ferroviario il primo tratto costituente il nuovo binario dispari, di circa 18 chilometri.

Superate alcune criticità a inizio 2013, a partire da luglio dello stesso anno si è verificata una brusca riduzione della produzione di cantiere, sino a quando, il successivo settembre, si sono registrati l'ingiustificato e unilaterale fermo pressoché totale dei lavori da parte dell'appaltatore, nonché la mancata erogazione degli emolumenti e la conseguente messa in cassa integrazione delle maestranze della Rabbiosi Spa, impresa individuata dalla Capogruppo mandataria all'interno dell'ATI affidataria dell'appalto.

Persistendo tale generale situazione di grave inadempienza contrattuale, RPI ha esperito, nel rispetto della normativa vigente, ogni possibile tentativo per evitare la risoluzione del rapporto contrattuale, in considerazione anche delle gravi conseguenti ripercussioni sull'investimento e dei connessi risvolti occupazionali; tuttavia, in data 3 febbraio 2014, RFI ha deliberato la

risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'Appaltatore, posta l'assoluta indisponibilità dell'affidatario a recuperare i ritardi maturati, nonostante la totale insussistenza di condizioni di fatto e/o di validi e sostenibili presupposti contrattuali per ulteriori ingiustificate protrazioni dei tempi contrattuali.

Pertanto RFI, pur danneggiata dagli eventi riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore e riservandosi tutte le possibili azioni di rivalsa per i danni conseguenti, ha immediatamente avviato le procedure necessarie al riaffido delle prestazioni residue entro il corrente anno.

Al riguardo, evidenzio che la risoluzione del contratto impone di dar corso a una serie di attività, alcune delle quali previste per legge con tempi stabiliti, a partire dall'allontanamento dai cantieri dei mezzi e delle attrezzature da parte dell'Appaltatore, alla constatazione in contraddittorio e rendicontazione dei lavori eseguiti, e alla successiva rivisitazione del progetto esecutivo per il nuovo affidamento dei lavori – i quali verranno affidati con appalti di sola realizzazione –, alle attività negoziali e all'esecuzione dei lavori.

Il nuovo piano di committenza, garantendo la realizzazione dell'intervento e la totale utilizzazione dei finanziamenti disponibili, prevede l'esecuzione dei primi interventi, già in buona parte affidati, finalizzati a garantire la sicurezza dei cantieri e la regolarità dell'esercizio ferroviario, e contestualmente l'adeguamento della progettazione esecutiva per il riap-

palto dei lavori, in avanzato stato di redazione, il cui completamento è previsto entro il prossimo mese di ottobre.

RFI, inoltre, in considerazione dell'emergenza occupazionale, ha dato la propria disponibilità a esaminare la perseguibilità legale e procedurale di soluzioni alternative allo scenario appena descritto, qualora siano effettivamente presentate serie e documentate proposte da parte dei componenti dell'originaria ATI o, in alternativa, a prevedere la clausola di riserva della manodopera nel nuovo appalto.

Ciò applicando, per quanto possibile, non appena sarà pubblicato, il decreto-

legge cosiddetto « Sblocca Italia » presentato al Consiglio dei ministri lo scorso 29 agosto.

Nel concludere, informo che, essendo stato prontamente aggiornato il Contratto di Programma finalizzato a garantire i maggiori finanziamenti necessari per l'esecuzione degli interventi residui sulla citata tratta, l'avvio delle attività negoziali è previsto al più tardi entro dicembre 2014, con consegna dei lavori e apertura dei cantieri entro giugno/luglio 2015, ultimazione entro il 2016 e attivazione all'esercizio commerciale entro il primo trimestre 2017.

ALLEGATO 2

5-03110 Mura: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).**5-03167 Pili: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli Onorevoli Mura e Pili, in quanto entrambe chiedono chiarimenti circa la soppressione delle fermate dei treni nelle stazioni di Pabillonis e di Sanluri, in Sardegna.

In via generale, occorre premettere che, per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale eserciti da Trenitalia sul territorio della Regione autonoma della Sardegna, le relative competenze sono state trasferite dallo Stato alla Regione medesima, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 46 del 2008 (norme di attuazione dello Statuto speciale), tramite Accordo di Programma sottoscritto il 7 giugno 2012 tra MIT, MEF e Regione, il quale regola le modalità di trasferimento delle funzioni e di erogazione delle relative risorse.

L'Accordo di programma è stato registrato dalla Corte dei conti il 15 novembre 2012 ed è efficace a partire dal 15 dicembre 2012.

Le risorse da trasferire annualmente alla Regione Sardegna, poste a base dell'Accordo di Programma, ammontano a euro 40.467.450,00 e sono riferite ad una produzione pari a 3.676.205 treni/KM, considerata quale quantità minima dei

servizi da erogare affinché sia garantito un livello di servizio adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione.

In ordine, poi, ai servizi di trasporto pubblico ferroviario eserciti dalle Gestioni Governative « Ferrovie della Sardegna » e « Ferrovie Meridionali Sarde », ricordo che il trasferimento delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione in materia è avvenuto nel corso del 2008, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, e in attuazione del sopracitato decreto legislativo n. 46 del 2008, tramite Accordo di Programma sottoscritto il 3 giugno 2008 tra MIT e Regione medesima; con tale accordo sono state trasferite inoltre le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri per la gestione dei predetti servizi, nonché i beni in uso alle Ferrovie, strumentali all'esercizio e già facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato.

In merito alle specifiche richieste degli Onorevoli Interroganti, Ferrovie dello Stato riferisce che la Regione Autonoma della Sardegna – nell'ambito delle proprie competenze di Ente Programmatore del servizio di trasporto locale – ha predisposto un piano di riorganizzazione dell'offerta ferroviaria regionale prevedendo, tra l'altro, la progressiva introduzione di un'offerta di tipo cadenzato; a partire dall'orario estivo 2014, in vigore

dallo scorso mese di giugno, il cadenzamento è stato esteso alla relazione Cagliari-S. Gavino-Oristano (e viceversa).

In estrema sintesi, l'offerta cadenzata attuata per i collegamenti ferroviari della linea in questione prevede:

velocizzazione dei tempi di percorrenza tra Oristano e Cagliari;

incremento della frequenza dei collegamenti tra S. Gavino (e medio Campidano) e Cagliari;

partenze da Oristano per Cagliari al minuto '30 e da S. Gavino per Oristano al

minuto '00, ai fini dell'integrazione con i servizi gommati;

soppressione delle fermate nelle stazioni a minore frequentazione, tra cui Pabillonis e Sanluri Stato.

Infine, ritengo opportuno evidenziare che, a fronte di tale soppressione, la Regione Autonoma della Sardegna ha programmato il potenziamento dei servizi gommati di adduzione/distribuzione tra la località di Pabillonis e Sanluri Stato e la vicina stazione di S. Gavino.

ALLEGATO 3

**5-03355 Arlotti: Gestione dell'aeroporto « Federico Fellini »
di Rimini-San Marino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti circa la gestione dell'aeroporto di Rimini – San Marino « Federico Fellini », sono state chieste dettagliate informazioni all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), il quale riferisce quanto segue.

Come gli stessi Onorevoli interroganti hanno evidenziato, il 26 novembre 2013, è stata depositata la sentenza di fallimento della Società Aeradria spa, gestore dell'aeroporto di Rimini-San Marino.

Con detta sentenza, il Tribunale di Rimini, nel nominare un curatore fallimentare, disponeva l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita sino al 30 giugno 2014, termine poi prorogato al 31 ottobre 2014.

Conseguentemente, l'ENAC ha immediatamente predisposto una procedura di gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento della concessione di gestione totale dell'aeroporto in parola, di durata trentennale e decorrente dalla data di efficacia del decreto di affidamento della concessione adottato dal MIT, di concerto con il MEF.

Lo scorso 14 luglio è decorso il termine per la presentazione delle offerte per l'assegnazione della concessione totale e dunque per l'individuazione del nuovo soggetto imprenditoriale al quale affidare la gestione del predetto scalo.

Il successivo 18 luglio, la Commissione di gara, nominata con provvedimento del

Direttore Generale dell'Enac, ha indetto una seduta pubblica per l'apertura delle buste, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dei quattro raggruppamenti/imprese che avevano presentato un'offerta.

I lavori della Commissione si sono svolti in seduta riservata il 24 luglio e in seduta pubblica il 30 luglio.

Al riguardo, occorre precisare che, in questa fase, i lavori della Commissione di gara sono preordinati ad un'attenta valutazione della presenza dei documenti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, nonché alla correttezza formale delle autocertificazioni fornite dai legali rappresentanti dei quattro raggruppamenti/imprese che hanno partecipato all'incanto.

L'accertamento puntuale dei requisiti costituisce, invece, un adempimento che resta istituzionalmente rimesso ad una diversa articolazione amministrativa del medesimo ENAC, la quale sarà infatti chiamata a valutare, in concreto e prima di pervenire all'affidamento in concessione della gestione totale, la puntuale sussistenza delle condizioni poste dal bando e dal disciplinare di gara, oltre che ai requisiti personali di partecipazione.

Sarà cura del MIT seguire con la dovuta attenzione il prosieguo dell'*iter* affinché le procedure in atto vengano completate in tempi brevi e nel pieno rispetto della legalità.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, preannuncia che nella prossima seduta presenterà una proposta di parere sul provvedimento in titolo. Sulla base delle

sollecitazioni già pervenutegli può fin da ora condividere con i colleghi alcuni rilievi che potrebbero essere inserite nella proposta di parere; si tratta di criticità attinenti le disposizioni contenute nell'articolo 14-*quater* sul sistema del vuoto a rendere su cauzione, nell'articolo 11 – concernenti in particolare l'esclusione dalla definizione di «riciclo» dei materiali di vetroresina – ed infine sulle disposizioni relative al CONAI. Su tali temi potrebbe essere suggerito alla Commissione di merito di procedere ad alcuni aggiustamenti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	118
Audizione di rappresentanti di Assolavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Esame e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Sulla pubblicità dei lavori.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Assolavoro.

(Svolgimento e conclusione).

Renata POLVERINI, *presidente*, introduce l'audizione, avvertendo che i rappresentanti di Assolavoro hanno depositato agli atti della Commissione un documento, del quale autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Luigi BRUGNARO, *Presidente di Assolavoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Carlo DELL'ARINGA (PD), Alessia ROTTA (PD), Elisa SIMONI (PD), Gessica ROSTELLATO (M5S), Emanuele PRATAVIERA (LNA) e Giovanna MARTELLI (PD).

Luigi BRUGNARO, *Presidente di Assolavoro*, replicando, rende precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Renata POLVERINI, *presidente*, ringrazia gli ospiti per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.

Atto n. 104.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha proceduto all'assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione sebbene tale atto non sia corredato dal prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega. Fa notare che la presidenza della Camera ha richiamato tuttavia l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la propria richiesta trasmettendo il prescritto parere. Dà quindi la parola alla relatrice.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo del quale oggi la Commissione avvia l'esame è volto a completare il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e la modifica della direttiva 1999/63/CE. Più specificamente, lo schema di decreto reca due modifiche alla normativa vigente relative, rispettivamente, alla nozione di armatore rilevante ai fini della disciplina dell'orario di lavoro dei lavoratori marittimi e ai lavori vietati ai minori di diciotto anni a bordo delle navi mercantili e da pesca, oltre a una clausola di neutralità finanziaria. La relazione illustrativa dello schema evidenzia, infatti, che le altre norme della citata direttiva 2009/13/CE sono già recepite nell'ordinamento interno, come puntualmente indicato nel prospetto sinottico riportato nella medesima relazione illustrativa. Come evidenziato anche dalla analisi tecnico-normativa allegata allo schema, infatti, il provvedimento interviene in un quadro normativo piuttosto articolato, nell'ambito del quale viene in evidenza, oltre ai decreti legislativi oggetto delle modifiche previste dal provvedimento, la legge n. 113 del 2013, di ratifica della Convenzione sul lavoro marittimo adottata in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). L'analisi di impatto della regolamentazione precisa altresì che il completo recepimento della direttiva sarà realizzato, per quanto attiene ai profili attinenti ai certificati medici, attraverso il recepimento della direttiva 2012/35/UE, in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

Rileva che la direttiva 2009/13/CE concerne l'attuazione dell'accordo tra l'Associazione Armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, nell'ambito di una pratica comunitaria, da consolidare e

da praticare anche in ambito nazionale, di valorizzazione del dialogo sociale e di sostegno normativo all'attuazione degli accordi tra le parti sociali.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1 dello schema modifica la nozione di armatore rilevante ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima, posta dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 108 del 2005. Con la novella si specifica che rientrano nella nozione di armatore il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave, sostituendo il riferimento – presente nella vigente disposizione – all'imprenditore o al noleggiatore dell'unità o nave. Al riguardo, segnalo che si tratta di fattispecie indicate dalla norma a titolo esemplificativo e non esaustivo, per fare riferimento ai soggetti che abbiano rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave, impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi. Al fine di evitare il rischio di possibili lacune nel sistema, la novella precisa inoltre che tali soggetti rilevano dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti e degli obblighi dell'armatore.

Segnala che il successivo articolo 2, introducendo l'articolo 5-*bis* nel decreto legislativo n. 271 del 1999, rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione dei lavori, da svolgersi a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca, ai quali è vietato adibire i minori di diciotto anni in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. La relazione illustrativa evidenzia che la previsione è intesa a recepire la novella di cui al numero 3) dell'articolo 2

della citata direttiva 2009/13/CE, che demanda l'individuazione delle attività vietate ai minori di diciotto anni a disposizioni legislative o regolamentari nazionali o alle determinazioni dell'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.

Rileva, al riguardo, che il nuovo articolo 5-*bis* non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, che parrebbe opportuno invece prevedere. Inoltre, la disposizione non prevede una espressa disciplina sanzionatoria, pur potendosi ritenere che l'eventuale violazione del divieto possa comportare la nullità del contratto di lavoro per illiceità dell'oggetto.

A suo avviso, potrebbe quindi valutarsi l'opportunità, in linea con quanto proposto nel parere espresso su questo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, di raccomandare l'inserimento, all'articolo 2, di una disposizione che commini una adeguata sanzione amministrativa nel caso che il minore sia adibito a un lavoro pericoloso per la sua salute o sicurezza, in violazione del divieto previsto dalla medesima norma, in considerazione dell'interesse pubblico al rispetto del divieto.

Fa presente che, con la modifica dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 108 del 2005, recante la definizione di armatore, e l'inserimento nella legge n. 271 del 1999 dell'articolo 5-*bis*, si interviene su una normativa che necessita, peraltro, di un intervento più generale, volto a realizzare il coordinamento tra la normativa specifica relativa al lavoro della gente di mare e quella destinata alla generalità dei lavoratori – contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2008 – attraverso la previsione di una delega, così come già avvenuto per il settore delle navi da pesca, con l'approvazione della legge europea 2013-*bis*.

Al riguardo, fa notare che è il medesimo Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, all'articolo 3, comma 2, a preve-

dere, entro un termine che è stato più volte prorogato, l'adozione di provvedimenti finalizzati a dettare le disposizioni necessarie a quel fine.

Fa presente che tale tema – nonostante sia stato più volte sollevato sia in questa Commissione, in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti, sia in Assemblea, attraverso specifici ordini del giorno accolti dal Governo – non ha ancora trovato soluzione per i settori marittimo, portuale e ferroviario.

D'altra parte, osserva che anche in ambito europeo si avverte l'esigenza di estendere ai lavoratori marittimi alcune normative previste per la generalità dei lavoratori, con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di lavoratori che, per il particolare regime ad essi applicato, risultano esclusi da tutele previste in una serie di direttive: ricordo, in proposito, che

per realizzare questo scopo la Commissione Europea ha presentato una proposta di direttiva – COM(2013)798.

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere nelle prossime sedute, anche alla luce delle osservazioni svolte nel corso del dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 11 settembre 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02322 Lenzi: Piano nazionale per le malattie rare	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-02433 De Rosa: Organi consultivi del Ministero della salute per il controllo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e per l'uso in deroga	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-03081 Sbröllini: Iniziative per la promozione di campagne di informazione sull'incremento della diffusione del virus HIV in Italia	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale (ANFFAS), del Forum italiano sulla disabilità (FID) e dell'Unione famiglie handicappati (UFHa), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

INTERROGAZIONI

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.15.

5-02322 Lenzi: Piano nazionale per le malattie rare.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta

che ritiene completa e positiva e, a suo avviso, fa ben sperare in ordine ad un rapido aggiornamento dei LEA e dell'elenco delle malattie rare che sono attesi da molto tempo ed appaiono ormai necessari. Auspica che tale aggiornamento possa portare ad un aumento delle possibilità di cura per tali patologie.

5-02433 De Rosa: Organi consultivi del Ministero della salute per il controllo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e per l'uso in deroga.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e stigmatizza, inoltre, il ritardo con cui essa viene fornita, pur osservando che si tratta di un problema che interessa quasi tutti i Ministeri. Sottolinea che appare ormai un dato acquisito la correlazione tra l'uso di fitofarmaci e la diffusione di malattie quali la SLA, l'Alzheimer e il Parkinson, tanto che in Francia quest'ultima è riconosciuta come una malattia professionale degli agricoltori.

Auspica, pertanto, che si possano compiere passi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa europea per tutelare con più efficacia la salute e l'ambiente, facendo fronte alle pressioni delle ditte produttrici, e conseguire in tale modo anche una riduzione della spesa per le cure sanitarie. Sottolinea l'uso eccessivo delle deroghe che invece di rivestire carattere eccezionale appaiono in costante aumento.

5-03081 Sbröllini: Iniziative per la promozione di campagne di informazione sull'incremento della diffusione del virus HIV in Italia.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, rilevando in conclusione come i dati forniti per la provincia di Vicenza siano purtroppo coerenti con quelli nazionali. (*vedi allegato 3*).

Daniela SBROLLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta che conferma l'allarme circa la ripresa della diffusione dell'HIV causata anche dalla mancanza di prevenzione e di una corretta profilassi che interessa soprattutto le fasce più giovani della popolazione.

Chiarisce di essere partita dai dati della propria provincia per poi condurre un'analisi più ampia che ha confermato la diffusione del fenomeno in regioni quali la Lombardia, il Lazio e l'Emilia Romagna ed ha evidenziato la presenza di soggetti che

non si sottopongono ai test e non richiedono le cure appropriate.

Segnala che successivamente alla presentazione dell'interrogazione in titolo, grazie alla collaborazione dei alcuni consiglieri regionali del Veneto, ha appreso che le risorse destinate al contrasto all'HIV in quella regione sono utilizzate impropriamente anche per diverse finalità. Si impegna pertanto a monitorare tale questione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo nella seduta del 31 luglio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 4 settembre 2014, la proposta di legge n. 2578, d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri, recante « Disposizioni in favore delle persone affette da grave disabilità nel periodo in cui viene meno il sostegno familiare ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 11 settembre 2014.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle per-

soni con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale (ANFFAS), del Forum italiano sulla disabilità (FID) e dell'Unione famiglie handicappati (UFHa), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.40 alle 17.

ALLEGATO 1

5-02322 Lenzi: Piano nazionale per le malattie rare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2012 ha disposto che in occasione dell'aggiornamento dei LEA, si provveda anche all'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare di cui al decreto ministeriale n. 279 del 2001.

La recente approvazione del Nuovo Patto per la Salute 2014-2016 che prevede, tra le altre iniziative, che entro la fine dell'anno in corso si adotti l'aggiornamento dei LEA, mi consente di rassicurare gli Onorevoli interroganti che entro la medesima data interverrà l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare.

Tenuto conto, comunque, della rilevanza della materia cui è rivolta l'interrogazione in esame, e riservandomi di fornire informazioni più circostanziate sul predetto aggiornamento, nell'approssimarsi della data di perfezionamento, ritengo comunque opportuno informarVi in ordine ad altre iniziative già avviate in materia di « malattie rare ».

In data 24 aprile 2014, il Ministero della salute ha trasmesso lo schema del Piano Nazionale per le Malattie Rare (PNMR), alla Conferenza Stato-regioni, per l'approvazione definitiva: attualmente, è in via di conclusione il confronto in sede tecnica con i rappresentanti regionali.

Detto Piano rappresenta un documento organico sul tema delle malattie rare, coerente con le strategie di pianificazione e di programmazione già in atto nel nostro Paese, che da tempo ha dedicato una particolare attenzione a questa problematica, nella consapevolezza che tali malattie necessitano di politiche specificamente indirizzate.

Tramite il Piano si intende, dunque, indirizzare con maggiore efficacia la programmazione di interventi mirati per l'assistenza delle persone affette da malattie rare, quali la presa in carico, l'agevolazione dell'accesso alle cure attraverso opportuni percorsi, la propagazione delle migliori pratiche di diagnosi e cura, nonché la diffusione delle conoscenze scientifiche nell'ambito di una rete di strutture competenti che mantenga rapporti di collaborazione a livello internazionale.

Il documento in questione analizza gli aspetti della diagnosi e dell'assistenza ai malati rari, focalizzando l'attenzione sull'organizzazione della rete nazionale dei Presidi e sulle azioni di coordinamento delle attività regionali, aspetti che, insieme al sistema nazionale di sorveglianza e monitoraggio (Registro Nazionale e Registri regionali), sono in grado di incidere sullo scambio di esperienze e competenze, sulla circolazione delle informazioni e sulla gestione condivisa dei pazienti affetti da malattia rara: il documento considera, inoltre, i problemi legati alla nomenclatura e alla codifica delle malattie rare, ma soprattutto descrive il loro percorso diagnostico e assistenziale, e si sofferma sugli strumenti per l'innovazione terapeutica, tra cui i farmaci (non solo « orfani »), le norme che regolano la loro erogazione e le misure che possono essere intraprese per migliorare la loro disponibilità.

Un paragrafo specifico è dedicato alle Associazioni che si occupano di malattie rare, che hanno svolto un ruolo importante nell'incoraggiare politiche mirate, ricerche ed interventi di assistenza sanitaria.

Lo schema di Piano dedica un capitolo alla formazione e si sofferma sul valore dell'informazione, non solo ai professionisti della salute, ma anche ai malati e ai loro familiari.

Un altro capitolo è riservato alla prevenzione e alla diagnosi precoce, perché una delle principali difficoltà incontrate dalle persone colpite da una malattia rara è l'impossibilità di ottenere una diagnosi tempestiva della malattia e di ricevere un trattamento appropriato nella fase iniziale, quando è ancora possibile determinare un sensibile miglioramento della qualità della loro vita.

La seconda parte del documento è propositiva e, riprendendo ciascuna delle tematiche descritte nella prima, illustra i temi che dovranno essere sviluppati nel triennio di validità del Piano e in particolare, le azioni utili a ridurre la variabilità nella qualità dei servizi offerti ai pazienti e nella loro accessibilità, causata soprattutto da differenze in termini di conoscenza ed esperienza sulle singole malattie, che si riflettono inevitabilmente in differenti capacità di diagnosi e « follow up » nelle diverse realtà regionali e locali.

L'individuazione dei Presidi della rete dovrà rispettare i requisiti previsti dalle raccomandazioni definite dall'*European Union Committee of Experts on Rare Diseases* (EUCERD), inclusa la capacità di presa in carico dei pazienti e la collaborazione in ambito internazionale anche in attività di ricerca clinica.

Dal momento del completamento di questo processo, essi potranno svolgere i

compiti previsti per i centri di « expertise » europei e candidarsi per partecipare alle reti europee in corso di istituzione.

Anche la Direttiva 2011/24/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, contiene specifiche disposizioni volte a favorire attivamente la cooperazione tra gli Stati per quanto riguarda la diagnosi e la cura delle malattie rare.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di recepimento ed attuazione della citata Direttiva, all'articolo 14 intitolato « malattie rare », prevede che l'Italia cooperi con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura, in particolare al fine di:

a) rendere i professionisti sanitari consapevoli degli strumenti a loro disposizione a livello di Unione europea, per aiutarli a compiere una corretta diagnosi delle malattie rare, in particolare la base dati « Orphanet » e le reti di riferimento europee;

b) rendere i pazienti, i professionisti sanitari e gli organismi responsabili del finanziamento dell'assistenza sanitaria, consapevoli delle possibilità offerte dal regolamento (CE) n. 883/2004 per il trasferimento di pazienti con malattie rare in altri Stati membri dell'Unione europea, anche per diagnosi e cure, incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, che non sono disponibili nello Stato membro.

ALLEGATO 2

5-02433 De Rosa: Organi consultivi del Ministero della salute per il controllo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e per l'uso in deroga.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo all'opportunità di assumere, in materia di fitosanitari, iniziative per regolamentare in modo restrittivo l'utilizzo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 53 del regolamento (CE) 1107/2009, ricordo che i criteri per il rilascio di autorizzazioni per emergenza fitosanitaria sono appunto stabiliti dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che concede agli Stati membri la facoltà di autorizzare, per non oltre 120 giorni, prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non approvate a livello comunitario, in situazioni di emergenza fitosanitaria costituite da avversità non controllabili in alcun altro modo ragionevole.

Il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico hanno concertato la procedura amministrativa nazionale per conseguire il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del citato articolo 53.

L'istanza viene presentata dalle associazioni ed organizzazioni agricole, da Enti locali o, eccezionalmente, da imprese che producono prodotti fitosanitari, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministero della salute e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e da essi viene preventivamente valutata.

Solo dopo aver acquisito i pareri dei Ministeri di competenza, l'istanza, con la documentazione a corredo, viene sottoposta alla Commissione Consultiva per i

prodotti fitosanitari, la quale si pronuncia in merito al rilascio o meno dell'autorizzazione eccezionale.

L'istanza deve essere corredata da tutti i dati e da tutte le informazioni disponibili che diano evidenza dell'emergenza fitosanitaria, indicando i casi di pericolo per le coltivazioni, segnalati dalle Autorità regionali o locali competenti o dalle associazioni di categoria degli agricoltori, che potrebbero comportare gravissimi danni alla produzione agricola.

Ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa, sia la procedura amministrativa di autorizzazione di cui all'articolo 53 del citato regolamento, sia i decreti di autorizzazione rilasciati, sono pubblicati nel sito del Ministero della salute, nell'apposita sezione « Prodotti fitosanitari ».

Per quanto concerne la valutazione dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana, il Ministero della salute adotta un approccio di particolare cautela e di massima attenzione per i rischi connessi all'uso di tali prodotti fitosanitari.

Si segnala, inoltre, che è intenzione della Commissione europea definire la nuova linea guida in materia, ad uso degli Stati membri, volta a determinare i casi di emergenza fitoiatrica e ad uniformare le procedure di rilascio di tali autorizzazioni.

In merito alle ragioni che hanno condotto all'abrogazione della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, comunico quanto segue.

La Commissione Consultiva, istituita con decreto legislativo n. 194/1995, articolo 20, e prorogata con successivi prov-

vedimenti normativi, di cui l'ultimo rappresentato da decreto-legge n. 89/2012, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad esercitare le proprie funzioni in virtù dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183».

Detto decreto, nell'operare il riordino degli organi collegiali operanti presso il Ministero della salute, ha istituito il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, non ancora insediato.

Tale organo collegiale è articolato in più sezioni; per la questione che rileva è stata istituita una specifica sezione consultiva per i prodotti fitosanitari (articolo 6, comma 1, lettera *b*), alla quale saranno trasferite tutte le funzioni in atto esercitate dalla Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari (articolo 2, comma 2), a garanzia della continuità nell'attività di valutazione della documentazione scientifica a supporto delle autorizzazioni all'immissione in commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.

Per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di tali prodotti fitosanitari, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31

maggio 1999, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, e per la parte ancora vigente, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, nonché il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Per quanto attiene all'individuazione del livello massimo di residui nei prodotti alimentari e mangimi, si applica il regolamento (CE) n. 396/2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Da ultimo, riguardo all'eventuale trasmissione alla Commissione europea dei dati relativi agli effetti dell'autorizzazione eccezionale di tutti i prodotti autorizzati, preciso che il Ministero della salute adempie all'obbligo, sancito dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, di comunicare il rilascio delle autorizzazioni per emergenza fitosanitaria mediante notifica sulla piattaforma di servizio della Commissione europea, denominata CIRCABC (*Communication and Information Resource Centre for Administrations*).

Ad oggi, peraltro, la Commissione europea non ha formulato osservazioni in merito alle autorizzazioni rilasciate dall'Italia, né ha adottato decisioni di revoca o modifica delle medesime.

ALLEGATO 3

5-03081 Sbröllini: Iniziative per la promozione di campagne di informazione sull'incremento della diffusione del virus HIV in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'infezione da HIV costituisce un problema prioritario di Sanità Pubblica: questo Ministero, sin dalla comparsa dell'infezione da HIV/AIDS, ha costantemente promosso iniziative per la prevenzione, la ricerca, la diagnosi, il trattamento e la comunicazione, connesse a tale patologia, nonché per l'assistenza, la formazione, il sostegno alle Associazioni e la tutela dei diritti delle persone con HIV.

Tali iniziative sono condotte con il supporto della Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS (CNA), istituita nel 1987, e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS (CAA), attiva dal 1991.

Le politiche specifiche di prevenzione e di intervento a vantaggio delle popolazioni colpite sono state modulate in relazione al mutare dell'andamento epidemiologico della malattia e del suo decorso clinico nel corso degli anni.

L'Italia è tra i primi Paesi ad aver risposto concretamente alle richieste giunte dall'Unione europea sulle politiche per la diagnosi precoce dell'HIV, stilando il « Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test per HIV », che è stato approvato in Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011.

Una versione aggiornata di tale documento è stata stesa durante una Conferenza Nazionale di consenso, tenutasi nell'aprile 2012.

È stato altresì predisposto un Documento di indirizzo sull'accesso, le strategie di offerta attiva e le modalità di gestione

ed esecuzione del test per la diagnosi dell'infezione da HIV, discendente dalle evidenze emerse durante la Conferenza di consenso del 2012.

La realizzazione, da parte delle regioni, di programmi sulla Diagnosi di infezione da HIV è stata inserita nel 2012 tra gli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'assegnazione di quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi stessi.

Il 22 novembre 2012 è stato siglato l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome, che individua le linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2012 e tra queste linee rientra la diagnosi di infezione da HIV.

Per quanto riguarda l'esecuzione del test HIV a chi è ricoverato in ospedale, in Italia vigono le prescrizioni dell'articolo 5 della legge n. 135/1990: « il test HIV può essere eseguito solo con il consenso del soggetto ».

Questo Ministero, inoltre, pianifica ogni anno una campagna di comunicazione, integrata in base alle indicazioni generali formulate dalla CNA e CAA: in occasione della Giornata Mondiale contro l'AIDS del 1° dicembre 2012 è stata avviata, ed è proseguita nel 2013, la campagna il cui slogan è « La trasmissione sarà interrotta il prima possibile. Uniti contro l'AIDS si vince ».

In linea con le indicazioni delle citate Commissioni, tale campagna ha voluto, quindi, rafforzare nella popolazione la

consapevolezza che l'AIDS esiste ancora, e che è possibile prevenirne la diffusione adottando idonee misure di prevenzione (comportamento responsabile + preservativo).

Fin dall'inizio, la campagna è stata concepita come una collaborazione tra i principali attori istituzionali e dall'associazionismo. Al progetto di comunicazione hanno, infatti, collaborato l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Nazionale Malattie Infettive «L. Spallanzani» di Roma, l'università degli studi di Bologna e le più rappresentative Associazioni di volontariato e di pazienti presenti nella Consulta.

I destinatari sui quali si è concentrata l'azione delle iniziative di comunicazione sono stati individuati dalla comunità scientifica e dalle Associazioni, e sono rappresentati da: 1) la popolazione generale (*target* primario), sia in relazione al quadro epidemiologico sia per non etichettare, stigmatizzare e limitare il messaggio preventivo solo ad alcuni gruppi con comportamenti a rischio; 2) categorie con comportamenti ritenuti a maggior rischio (*target* secondario): giovani, donne, migranti e uomini che fanno sesso con uomini. Come espressamente richiesto dalla CNA, nella comunicazione è presente un esplicito riferimento all'uso del « preservativo ».

Per gli aspetti di rilievo locale riportati nell'interrogazione parlamentare in esame, la prefettura – ufficio territoriale del Governo di Vicenza ha comunicato che

l'Unità locale socio-sanitaria n. 6 « Vicenza », ha riferito quanto segue:

la spesa per i farmaci salva-vita nel 2013 è stata di euro 5.850.819;

la spesa farmaceutica HIV, dal gennaio al 30 giugno 2014, nel centro dell'U.L.S.S. 6 è stata di euro 2.836.557;

i pazienti con infezione HIV che afferiscono al centro dell'U.L.S.S. 6 sono 767;

a dicembre 2013, i nuovi casi che nel centro aziendale hanno iniziato la terapia antivirale sono stati 44;

l'età media dei pazienti seguiti presso il centro è di 47 anni;

da gennaio 2014 ad oggi, i pazienti con nuova diagnosi di infezione da HIV sono 22, di cui 8 casi rilevati durante il ricovero, e gli altri in occasione dello « screening » ambulatoriale volontario;

i pazienti deceduti con infezione HIV sono stati 6.

I pazienti con HIV in carico presso il Day Hospital infettivologico della U.L.S.S. 3 di Bassano del Grappa sono 177, di cui 37 non residenti.

I pazienti con HIV in carico all'Unità Operativa di malattie infettive dell'U.L.S.S. 4 Alto Vicentino sono 199, di cui 180 con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale.

Il numero totale dei nuovi pazienti nel 2013 è di 17 e nel 2014, alla data del 31 luglio, è di 5.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03516 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Foggia nel mese di settembre	131
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	134
5-03518 Caon: Sull'indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie	132
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	136
5-03519 Benedetti: Sulle ricadute sul comparto agricolo derivanti dalla crisi ucraina	132
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	137

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	133
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.30.

Massimo FIORIO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03516 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Foggia nel mese di settembre.

Colomba MONGIELLO (PD), nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che l'evento meteorologico del tutto eccezionale, oltre a provocare gravi sofferenze alle persone, ha reso l'annata agricola della provincia particolarmente infelice. Intere coltivazioni sono state devastate e gli agricoltori colpiti attendono interventi urgenti del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE inizia a rispondere all'interrogazione in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica, dato il protrarsi delle votazioni del Par-

lamento in seduta comune, che i lavori delle Commissioni potranno riprendere solo al termine delle stesse. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.35, è ripresa alle 16.45.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta puntuale del Governo che fotografa precisamente la situazione conseguente all'eccezionale ondata di maltempo. Coglie l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati nell'emergenza affinché il bilancio fosse il meno pesante possibile.

Manifesta apprezzamento per la decisione del Ministro Martina di intervenire anticipando i pagamenti relativi alla Politica agricola comune e adottando altre misure razionali per far fronte alla situazione, citate nella risposta.

Auspica che si possa incrementare il Fondo di solidarietà nazionale attraverso una sensibilizzazione degli agricoltori, trattandosi di eventi climatici sempre più frequenti.

Ricorda infine che nella provincia di Foggia sono andate distrutte le produzioni orticole, con particolare riferimento al pomodoro, e che si spera nella prossima campagna viticola e olivicola per lenire le sofferenze economiche degli operatori. Confida pertanto nell'azione puntuale che il Governo saprà svolgere per le imprese agricole danneggiate ricordando che la crisi ricade in gran parte su lavoratori dipendenti.

5-03518 Caon: Sull'indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie.

Guido GUIDESI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia a illustrarla.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA), replicando, chiede al Governo di intervenire nel più breve tempo possibile per adottare le misure per far fronte ai danni subiti dagli agricoltori, per lo smaltimento delle carcasse, per la prevenzione di possibili rischi igienico-sanitari per le persone e per la prevenzione dei fenomeni di erosione degli argini golenali e rivieraschi.

5-03519 Benedetti: Sulle ricadute sul comparto agricolo derivanti dalla crisi ucraina.

Silvia BENEDETTI (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda il valore in termini assoluti dell'*export* verso la Federazione russa che è stato intaccato a seguito dell'innescarsi della crisi. Ricorda altresì che per l'Italia si registrano 200 milioni di euro di danni, mentre l'Unione europea ha previsto misure di ristoro per 125 milioni di euro per tutti i paesi UE, misura che giudica insufficiente.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Silvia BENEDETTI (M5S), replicando, manifesta perplessità per il tempo intercorso prima di avviare il monitoraggio stabilito dalle istituzioni europee.

Osserva inoltre che l'Unione europea ha assunto decisioni di politica estera che hanno avuto ripercussioni gravi per il settore agricolo e che tali decisioni dovevano essere oggetto di una valutazione di ordine più generale. Infatti, se pure si potranno indennizzare le perdite nel breve periodo degli operatori agroalimentari, non si potrà intervenire efficacemente per

rimpiazzare quote di mercato perse che nel frattempo saranno occupate da altri soggetti economici.

Massimo FIORIO, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore e d'intesa con il rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-03517 è rinviata ad altra seduta.

Dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 11 settembre 2014.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03516 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Foggia nel mese di settembre.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ennesima calamità naturale che si è abbattuta, questa volta, sulla regione del Gargano, ha causato danni di proporzioni davvero devastanti, in un'area che, fino a pochi giorni fa, era una zona produttiva di primo ordine e non solo dal punto di vista agricolo.

Non è possibile ancora quantificare i danni – e già solo questo rende idea di quanto sarà dura ripartire –, ma i numeri di cui si sente parlare non saranno molto lontani dal vero. Per quanto riguarda l'agricoltura, nella zona colpita, le aziende e le infrastrutture a loro servizio, come le strade interpoderali, i ponti e i manufatti, sono stati rasi al suolo.

Il Ministro Martina, che ieri ha visitato l'area colpita, ha avuto modo di confrontarsi con chi sta vivendo in prima persona questo dramma (i sindaci, la popolazione civile, gli agricoltori), non solo per ascoltare il loro disagio, ma soprattutto per capire come possiamo intervenire per essere più efficaci possibile in accordo con la regione. Con i suoi rappresentanti, infatti, questa mattina si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una riunione presieduta dal Ministro Galletti, alla quale abbiamo partecipato insieme ai vertici della protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale sono state esaminate le urgenze, le conseguenti misure e le risorse da destinare a queste.

Per quanto riguarda l'attività agricola, il Ministro Martina si è impegnato a ottenere l'erogazione dell'anticipo Pac a

partire dal 16 ottobre invece che dal 1° dicembre, realizzando almeno una parte di quella liquidità necessaria alla ricostruzione delle imprese. Inoltre, per il ripristino delle strutture produttive, il Ministro Martina ha garantito l'impegno a reperire quante più risorse possibili, e si ricordano, a questo proposito, le possibilità offerte dal Programma di sviluppo rurale.

Verranno quindi attivate tutte le misure previste dalla normativa in materia di gestione delle emergenze volte ad agevolare l'ottenimento di contributi pubblici e ad ottenere le esenzioni previste.

Inoltre, lavorando a fianco della regione per la stima dei danni, promuoveremo la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, necessaria per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale. Non voglio ripetere, per l'ennesima volta, quanto le risorse per gli interventi successivi alle calamità naturali siano insufficienti a fronteggiare danni sempre più ingenti e sempre più frequenti e di come sia necessario utilizzare lo strumento assicurativo. Non esistono più, infatti, regioni d'Italia che possano ritenersi al sicuro da rischi climatici.

Per questo, al momento delle scelte che la politica agricola comune ci rimetteva per il periodo 2014-2020, abbiamo puntato sulla misura « gestione dei rischi » all'interno del Programma nazionale di sviluppo rurale, presentato alla Commissione dell'Unione europea. A questa misura, finalizzata ad incentivare l'adozione da parte degli agricoltori di una serie di strumenti preventivi come l'assicurazione,

i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, in accordo con le Regioni, abbiamo destinato le maggiori risorse: oltre 1,6 miliardi di euro.

Pensiamo che questi strumenti siano, nel loro insieme, sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quello del Gargano e intendiamo realizzare iniziative specifiche per farli conoscere alle imprese, perché in numero sempre maggiore siano in grado di sfruttare queste possibilità.

Per quanto riguarda le infrastrutture irrigue danneggiate, al cui recupero po-

trebbero essere destinati i fondi del PSR, voglio ricordare che nello stesso Programma nazionale cui mi riferivo poc'anzi, è contenuta la misura sul Piano irriguo. La dotazione finanziaria al momento è di 300 milioni di euro ma a queste risorse dovrebbero aggiungersene ulteriori a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

In ultimo, consentitemi di ringraziare, anche a nome del Ministro Martina, tutti coloro che si sono adoperati con generosità e altruismo, negli interventi di soccorso e, in particolare gli uomini del Corpo forestale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03518 Caon: Sull'indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, la nutria, roditore di grande taglia originario del sud America e quindi alloctono per il nostro Paese, risulta presente su estese porzioni dell'Italia settentrionale e centrale e la sua crescente presenza determina problemi di diversa natura, di cui il più preoccupante è quello inerente la compromissione della tenuta delle arginature fuori terra dei canali di irrigazione e di scolo con conseguente rischio di allagamento delle zone adiacenti in occasione di ondate di piena, stante l'abitudine della specie di scavare cunicoli e camere ipogee anche di notevole estensione.

Peraltro, si segnala che la nutria è considerata una specie selvatica invasiva e che la attuale normativa comunitaria, tuttora in fase di approvazione, indirizza – in via generale – i Paesi membri alla eradicazione di tutte le specie alloctone che rappresentino una minaccia per l'economia e la biodiversità dell'Europa.

Pertanto, per il controllo di tale specie, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha approvato la modifica dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che prevede l'equiparazione della specie ai ratti, ai topi propriamente detti ed alle arvicole, ai quali non viene accordata alcuna forma di tutela.

Tale innovazione comporta la mancata applicazione delle sanzioni amministrative o penali di cui agli articoli 30 e 31 della

citata legge n. 157 del 1992, nei casi di abbattimento della specie da parte di cacciatori o di proprietari di fondi agricoli. Da ciò deriva la possibilità di attuare piani di controllo anche finalizzati all'eradicazione della specie.

Alla luce della modifica normativa, appare allo stato necessario affrontare le varie problematiche relative, tra l'altro, allo smaltimento delle carcasse, per la quale si ritiene auspicabile l'emanazione di norme in materia di polizia veterinaria, anche alla luce delle Linee guida per la gestione della specie in parola emanate dall'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA).

Non di meno, in relazione alla delicatezza della materia trattata e alla coeva esistenza di contrapposte modalità di tutela, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con le altre amministrazioni interessate, non esclude la possibilità di attivare, fin da ora, una fase di monitoraggio e approfondimento.

Detta attività sarà volta a promuovere l'adozione, nell'ambito di una produttiva dialettica parlamentare, di atti normativi, anche di carattere secondario, che si dovessero rendere necessari, al fine di affrontare le problematiche emerse a livello territoriale e dal confronto con gli enti locali preposti, tra cui il ristoro dei danni subiti, il ricordato smaltimento delle carcasse e la prevenzione di possibili rischi igienico sanitari per l'uomo.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03519 Benedetti: Sulle ricadute sul comparto
agricolo derivanti dalla crisi ucraina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla crisi generata dall'embargo russo intendo precisare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presta la massima attenzione, anche nell'ambito del ruolo svolto dal Ministro in qualità di Presidente di turno del Consiglio Agricoltura e Pesca dell'Unione europea.

Sul tema abbiamo provveduto da subito, come Presidenza di turno, ad avviare con la Commissione europea un monitoraggio completo e costante dei mercati dei prodotti interessati dal bando, anche in vista dell'attivazione delle misure opportune.

Infatti, già dal 14 agosto scorso, sono stati attivati gruppi di esperti e dei comitati di gestione che hanno seguito con attenzione e a cadenza settimanale l'andamento dei mercati e dei prezzi di tali prodotti. Questo monitoraggio costante ha generato l'attivazione, da parte della Commissione europea, di misure urgenti per il settore ortofrutticolo e per il lattiero caseario volte a stabilizzare i mercati e a difendere i redditi dei produttori.

L'azione di monitoraggio sta continuando in modo costante e a cadenza sempre più ravvicinata, in particolare per il settore della carne per il quale ancora non sono state attivate misure *ad hoc*. Un'analoga azione di monitoraggio è stata promossa per quanto riguarda i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Peraltro, nel corso del Consiglio dei ministri dell'agricoltura straordinario del

5 settembre scorso, dopo un aggiornamento della situazione in questione, si è proceduto all'esame delle misure già intraprese al riguardo nonché di quelle da adottare eventualmente in seguito.

Relativamente alle azioni di medio-lungo periodo, l'attenzione si concentra sul rafforzamento delle risorse finanziarie per la promozione (la Commissione ha già stanziato 30 milioni di euro in più), la possibilità di sostenere con fondi diretti, in modo mirato, le perdite di reddito per i settori più esposti, maggiori risorse finanziarie sul fronte delle crisi di mercato e la ricerca di mercati terzi alternativi. In tal senso, stiamo intensamente lavorando con i servizi della Commissione europea.

Nel recente Consiglio straordinario Agricoltura del 5 settembre a Bruxelles è stata confermata la necessità di una risposta omogenea, unitaria e solidale a livello di Unione europea per contrastare gli effetti dell'embargo russo sui prodotti agroalimentari europei.

In particolare abbiamo posto attenzione a che le sanzioni decise a livello europeo nei confronti della Federazione russa in relazione alla situazione in Ucraina orientale non avessero attinenza con gli scambi agricoli; esse sono infatti afferenti al settore finanziario, alla difesa, ai beni « *dual use* » e all'alta tecnologia.

In reazione Mosca ha peraltro deciso di restringere per un anno le importazioni di alcuni prodotti agricoli e agroalimentari da UE, USA e altri Paesi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sullo stato di attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei fabbisogni standard (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

AUDIZIONI

Giovedì 11 settembre 2014. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sullo stato di attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei fabbisogni standard.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-

GETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Francesco MOLINARI (M5S), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SEL) e Roger DE MENECH (PD).

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Zanetti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 11 settembre 2014. — Presi-
denza del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.35 alle 15.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.

Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luigi FADIGA, *Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Sandra ZAMPA, *presidente*, i deputati Antimo CESARO (SCpI), Vittoria D'INCECCO (PD) e la senatrice Francesca PUGLISI (PD).

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia il dott. Luigi Fadiga e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

Giovedì 11 settembre 2014. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Federica GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Susanna CENNI (PD),

Filippo GALLINELLA (M5S), Vincenzo GAROFALO (NCD), Mattia FANTINATI (M5S), Paolo RUSSO (FI-PdL), Colomba MONGIELLO (PD), Luigi TARANTO (PD).

Federica GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*, risponde ai quesiti posti, riservandosi di fornire per iscritto risposte di dettaglio ai questi formulati e dichiarandosi disponibile ad intervenire successivamente presso la Commissione.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Collegato alla Legge di stabilità 2014). C. 2093 (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
AVVERTENZA	15

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Confartigianato e Casartigiani, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00391 Alberti e n. 7-00433 Causi, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico	16
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Revisione della parte seconda della Costituzione. C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 148 cost. Causi, C. 178 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 398 cost. Caparini, C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 839 La Russa, C. 939 cost. Toninelli, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 2051 Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 La Russa, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2613 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	17
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, di rappresentanti dell'ANCI e di organizzazioni e istituzioni che operano nel settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	37
---	----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	38
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42
--	----

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	39
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
--	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	40
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore</i>)	45
--	----

INTERROGAZIONI:

5-03442 Iori: Sulla tutela del rapporto tra genitori e figli in relazione alle condizioni di reclusione	41
---	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	71
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03520 Corda: Sull'incendio del 4 settembre 2014 presso il poligono di Capo Frasca	76
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	79
--	----

5-03521 Marcolin: Sulla partecipazione dell'Italia ad esercitazioni della NATO in territorio ucraino	77
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
--	----

5-03522 Duranti: Sui rischi connessi alla fornitura di armi alle forze curde in Iraq	77
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
--	----

5-03523 Vito: Sulle ragioni della mancata convocazione del COCER il 5 settembre 2014 presso Savallettri Fasano	77
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	83
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) Nuovo testo C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Atto n. 109 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	94
---	----

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 103 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	100
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03511 Grimoldi e Rondini: Iniziative urgenti sulla questione « Torrente Seveso »	102
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	104
5-03512 Braga: Sulle verifiche di competenza del Ministero dell'ambiente in merito alla realizzazione delle tratte B1 dell'autostrada Pedemontana Lombarda	102
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105
5-03513 Mannino: Sulle iniziative conseguenti alla imminente nuova condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione a discariche abusive presenti nel territorio nazionale	103
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	106
5-03514 Pellegrino: Iniziative urgenti in merito alla recente calamità che ha colpito la provincia di Foggia, in particolare il promontorio del Gargano	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02163 Ginefra: Realizzazione del doppio binario lungo la linea ferroviaria Foggia-Caserta, nell'ambito del progetto relativo all'alta capacità ferroviaria Napoli-Bari	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	112
5-03110 Mura: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano).	
5-03167 Pili: Sospensione delle fermate ferroviarie nella stazione di Pabillonis (Medio Campidano)	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	114
5-03355 Arlotti: Gestione dell'aeroporto « Federico Fellini » di Rimini-San Marino	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	116

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	117

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.	
Sulla pubblicità dei lavori	118
Audizione di rappresentanti di Assolavoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE. Atto n. 104 (<i>Esame e rinvio</i>)	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02322 Lenzi: Piano nazionale per le malattie rare	122
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	125
5-02433 De Rosa: Organi consultivi del Ministero della salute per il controllo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e per l'uso in deroga	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-03081 Sbröllini: Iniziative per la promozione di campagne di informazione sull'incremento della diffusione del virus HIV in Italia	123
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), della Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale (ANFFAS), del Forum italiano sulla disabilità (FID) e dell'Unione famiglie handicappati (UFHa), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti « Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare ». C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu e C. 2578 Binetti	124
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124
---	-----

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03516 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Foggia nel mese di settembre	131
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	134
5-03518 Caon: Sull'indennizzo degli agricoltori danneggiati dalle nutrie	132
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	136
5-03519 Benedetti: Sulle ricadute sul comparto agricolo derivanti dalla crisi ucraina	132
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	137

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	133
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sullo stato di attuazione dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei fabbisogni standard (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	138

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile.	
Audizione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia Romagna, Luigi Fadiga (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	141
Audizione del Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	141

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



17SMC0002970